

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 12 maggio 2022

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/375 del Consiglio, del 3 marzo 2022, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (22CE0891)..... Pag. 1

Decisione (PESC) 2022/376 del Consiglio, del 3 marzo 2022, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (22CE0892)..... Pag. 7

Publicati nel n. L 70 del 4 marzo 2022

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/377 della Commissione, del 28 febbraio 2022, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Zagorski štrukli»/«Zagorski štruklji» (IGP)] (22CE0893)..... Pag. 13

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/378 della Commissione, del 4 marzo 2022, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive abamectina, Bacillus subtilis (Cohn 1872) ceppo QST 713, Bacillus thuringiensis sottospecie aizawai ceppi ABTS-1857 e GC-91, Bacillus thuringiensis sottospecie israeliensis (sierotipo H-14) ceppo AM65-52, Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki ceppi ABTS351, PB 54, SA 11, SA 12 e EG 2348, Beauveria bassiana ceppi ATCC 74040 e GHA, clodinafop, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), ciprodinil, diclorprop-P, fenpirossimato, fosetil, malathion, mepanipyrim, metconazolo, metrafenone, pirimicarb, Pseudomonas chlororaphis ceppo MA342, pirimetanil, Pythium oligandrum ceppo M1, rimsulfuron, spinosad, Trichoderma asperellum (precedentemente t. harzianum) ceppi ICC012, T25 e TV1, Trichoderma atroviride (precedentemente t. harzianum) ceppo T11, Trichoderma gamsii (precedentemente t. viride) ceppo ICC080, Trichoderma harzianum ceppi T-22 e ITEM 908, triclopipir, trinexapac, triticonazolo e ziram (22CE0894)..... Pag. 14


Publicati nel n. L 72 del 7 marzo 2022

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/379 della Commissione, del 28 febbraio 2022, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Zagorski bagremov med» (DOP) (22CE0895)..... Pag. 19

Publicato nel n. L 73 del 7 marzo 2022



| | |
|--|---------|
| <u>Regolamento di esecuzione (UE) 2022/380 della Commissione, del 28 febbraio 2022, che registra un'indicazione geografica di bevanda spiritosa ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio [«Homokhāti őszibarack pálinka»] (22CE0896).....</u> | Pag. 21 |
| <i>Publicato nel n. L 74 del 7 marzo 2022</i> | |
| <u>Decisione di esecuzione (UE) 2022/381 della Commissione, del 4 marzo 2022, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/450 per quanto riguarda la pubblicazione dei riferimenti dei documenti per la valutazione europea relativi al sistema di pannelli strutturali in EPS armato ad alta densità, per unità costruttive, e ad altri prodotti da costruzione (22CE0897).....</u> | Pag. 23 |
| <i>Publicata nel n. L 75 del 7 marzo 2022</i> | |
| <u>Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea (22CE0898).....</u> | Pag. 26 |
| <i>Publicata nel n. L 71 del 4 marzo 2022</i> | |
| <u>Regolamento di esecuzione (UE) 2022/383 della Commissione, del 4 marzo 2022, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva Metarhizium brunneum ceppo Ma 43 (precedentemente Metarhizium anisopliae var. anisopliae ceppo BIPESCO 5/F52) come sostanza attiva a basso rischio, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (22CE0899).....</u> | Pag. 32 |
| <i>Publicato nel n. L 76 del 7 marzo 2022</i> | |
| <u>Regolamento (UE) 2022/384 della Commissione, del 4 marzo 2022, che modifica l'allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda l'adeguamento degli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati (22CE0900).....</u> | Pag. 37 |
| <u>Regolamento di esecuzione (UE) 2022/385 della Commissione, del 7 marzo 2022, che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/421 relativo all'autorizzazione di una tintura di Artemisia vulgaris L. (tintura di artemisia) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, il regolamento di esecuzione (UE) 2021/485 relativo all'autorizzazione dell'olio essenziale di zenzero estratto da Zingiber officinale Roscoe come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, dell'oleoresina di zenzero estratta da Zingiber officinale Roscoe come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, galline ovaiole, tacchini da ingrasso, suinetti, suini da ingrasso, scrofe, vacche da latte, vitelli a carne bianca (sostituti del latte), bovini da ingrasso, ovini, caprini, cavalli, conigli, pesci e animali da compagnia e della tintura di zenzero estratta da Zingiber officinale Roscoe come additivo per mangimi destinati a cavalli e cani e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/551 relativo all'autorizzazione dell'estratto di curcuma, dell'olio di curcuma e dell'oleoresina di curcuma estratti dal rizoma della Curcuma longa L. come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e della tintura di curcuma estratta dal rizoma della Curcuma longa L. come additivo per mangimi destinati a cavalli e cani (22CE0901).....</u> | Pag. 57 |
| <u>Regolamento di esecuzione (UE) 2022/386 della Commissione, del 7 marzo 2022, recante fissazione dei dazi all'importazione applicabili ad alcuni tipi di riso semigreggio a decorrere dall'8 marzo 2022 (22CE0902).....</u> | Pag. 72 |
| <u>Decisione (UE) 2022/387 del Consiglio, del 3 marzo 2022, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite riguardo alle proposte di modifica dei regolamenti ONU nn. 0, 9, 10, 13, 39, 46, 51, 53, 55, 63, 78, 79, 90, 107, 108, 109, 116, 117, 121, 125, 141, 142, 148, 149, 152, 154, 155, 160, 161, 162 e 163, alla proposta di un nuovo regolamento ONU sugli pneumatici chiodati, alla proposta di un nuovo regolamento tecnico mondiale ONU sulla durata delle batterie di bordo dei veicoli elettrici, alla proposta di modifica della risoluzione consolidata R.E.5, alla proposta di autorizzazione a elaborare la modifica 4 del GTR ONU n. 3, nonché alla proposta di autorizzazione a elaborare un nuovo regolamento tecnico mondiale ONU sulle emissioni di particolato dai freni (22CE0903).....</u> | Pag. 74 |
| <i>Publicati nel n. L 78 dell'8 marzo 2022</i> | |



| | |
|--|----------|
| <u>Regolamento di esecuzione (UE) 2022/388 della Commissione, dell'8 marzo 2022, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (22CE0904)</u> | Pag. 81 |
| <u>Regolamento di esecuzione (UE) 2022/389 della Commissione, dell'8 marzo 2022, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione della direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato, la struttura, gli elenchi dei contenuti e la data di pubblicazione annuale delle informazioni che le autorità competenti sono tenute a pubblicare (22CE0905)</u> | Pag. 84 |
| <u>Decisione (UE) 2022/390 del Consiglio, del 3 marzo 2022, relativa alla nomina di quattro membri della Corte dei conti (22CE0906)</u> | Pag. 106 |
| <u>Decisione (UE) 2022/391 del Consiglio, del 3 marzo 2022, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, alla sessantacinquesima sessione della commissione Stupefacenti sull'inclusione di sostanze nelle tabelle della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, modificata dal Protocollo del 1972, e della Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971 (22CE0907)</u> | Pag. 107 |
| <u>Decisione (UE) 2022/392 del Consiglio, del 3 marzo 2022, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Commissione per la pesca nel Pacifico settentrionale (22CE0908)</u> | Pag. 111 |
| <u>Decisione (UE) 2022/393 del Consiglio, del 3 marzo 2022, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in occasione della 65a sessione della commissione Stupefacenti in merito all'aggiunta di tre sostanze all'elenco di sostanze nella tabella I della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope (22CE0909)</u> | Pag. 116 |

Pubblicati nel n. L 79 del 9 marzo 2022

| | |
|---|----------|
| <u>Regolamento (UE) 2022/394 del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (22CE0910)</u> | Pag. 118 |
| <u>Decisione (PESC) 2022/395 del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (22CE0911)</u> | Pag. 125 |


Pubblicati nel n. L 81 del 9 marzo 2022

| | |
|--|----------|
| <u>Regolamento di esecuzione (UE) 2022/396 del Consiglio, del 9 marzo 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (22CE0912)</u> | Pag. 129 |
| <u>Decisione (PESC) 2022/397 del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (22CE0913)</u> | Pag. 159 |

Pubblicati nel n. L 80 del 9 marzo 2022

RETTIFICHE

| | |
|---|----------|
| <u> Rettifica del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (GU L 211 del 15 giugno 2021) (22CE0914)</u> | Pag. 189 |
|---|----------|



Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/363 della Commissione, del 24 gennaio 2022, che modifica e rettifica l'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per quanto riguarda gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati prodotti della pesca (G U L 69 del 4 marzo 2022) (22CE0915)..... Pag. 189

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/364 della Commissione, del 3 marzo 2022, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna (G U L 69 del 4 marzo 2022) (22CE0916)..... Pag. 189

Pubbligate nel n. L 72 del 7 marzo 2022

Rettifica del regolamento (UE) 2021/1030 del Consiglio, del 24 giugno 2021, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia (G U L 224 I del 24 giugno 2021) (22CE0917)..... Pag. 190

Publicata nel n. L 79 del 9 marzo 2022

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/375 DEL CONSIGLIO

del 3 marzo 2022

che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 5 marzo 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 208/2014.
- (2) In esito al riesame da parte del Consiglio, è opportuno aggiornare le informazioni contenute nell'allegato I di tale regolamento relative ai diritti della difesa e al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2


Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2022

Per il Consiglio
Il presidente
G. DARMANIN

⁽¹⁾ GU L 66 del 6.3.2014, pag. 1.



ALLEGATO

La sezione B («Diritti della difesa e diritto a una tutela giurisdizionale effettiva») dell'allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014 è sostituita dalla seguente:

«B. Diritti della difesa e diritto a una tutela giurisdizionale effettiva**I diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva ai sensi del codice di procedura penale dell'Ucraina**

L'articolo 42 del codice di procedura penale dell'Ucraina ("codice di procedura penale") stabilisce che chiunque sia sospettato o accusato nel quadro di un procedimento penale gode dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. Tali diritti includono il diritto ad essere informati del reato di cui si è sospettati o accusati, il diritto ad essere informati, espressamente e immediatamente, dei propri diritti previsti dal codice di procedura penale, il diritto ad avvalersi di un avvocato difensore sin dalla prima richiesta, il diritto a presentare istanze di atti procedurali e il diritto a contestare decisioni, azioni ed omissioni dell'inquirente, del procuratore e del giudice istruttore.

L'articolo 303 del codice di procedura penale distingue tra le decisioni e le omissioni che possono essere contestate nel corso del procedimento istruttorio (paragrafo 1) e le decisioni, gli atti e le omissioni che possono essere presi in considerazione durante la fase preprocessuale davanti al tribunale (paragrafo 2). L'articolo 306 del codice di procedura penale prevede che i ricorsi avverso decisioni, atti od omissioni dell'inquirente o del procuratore debbano essere esaminati da un giudice istruttore di un tribunale locale alla presenza del ricorrente o del suo avvocato difensore o rappresentante legale. L'articolo 308 del codice di procedura penale prevede che i ricorsi in materia di mancato rispetto di un termine ragionevole durante l'indagine preliminare da parte dell'inquirente o del procuratore possa essere presentato a un procuratore di grado superiore e debba essere esaminato entro tre giorni dalla presentazione. Inoltre, l'articolo 309 del codice di procedura penale precisa quali decisioni dei giudici istruttori possono formare oggetto di ricorso e dispone che altre decisioni possono essere oggetto di controllo giurisdizionale durante la fase preprocessuale davanti al tribunale. È altresì possibile effettuare una serie di atti procedurali nella fase d'indagine solo previa decisione del giudice istruttore o di un tribunale (per esempio, sequestro di beni a norma degli articoli da 167 a 175 e provvedimenti di detenzione a norma degli articoli 176, 177 e 178 del codice di procedura penale).

Applicazione dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva alle singole persone in elenco**1. Viktor Fedorovych Yanukovych**

Il procedimento penale relativo all'appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è ancora in corso.

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Yanukovych, così come il diritto fondamentale a che la sua causa sia esaminata entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato in particolare dalla decisione adottata il 10 agosto 2020 dalla Corte suprema anticorruzione dell'Ucraina nel procedimento penale n. 4201600000000785, nella quale la Corte ha esaminato la petizione dell'Ufficio nazionale anticorruzione dell'Ucraina e ha autorizzato l'arresto del sig. Yanukovych. Nella sentenza, il giudice istruttore ha confermato l'esistenza di un ragionevole sospetto del coinvolgimento del sig. Yanukovych in un reato di appropriazione indebita e ha altresì confermato lo status di indagato del sig. Viktor Yanukovych nel procedimento penale.

La Corte suprema anticorruzione ha inoltre stabilito che il sig. Yanukovych ha risieduto fuori dall'Ucraina dal 2014. La Corte ha concluso che vi erano motivi sufficienti per ritenere che il sig. Yanukovych si nascondesse dagli organi responsabili delle indagini preliminari.

Inoltre, il 15 settembre 2021 la Corte suprema anticorruzione dell'Ucraina ha accolto la richiesta dell'Ufficio nazionale anticorruzione dell'Ucraina e ha autorizzato il trattenimento del sig. Yanukovych. In tale decisione il giudice istruttore ha confermato le conclusioni della Corte suprema anticorruzione dell'Ucraina del 10 agosto 2020.

Nel procedimento penale n. 4201500000002833 la Corte suprema anticorruzione dell'Ucraina ha autorizzato, con sentenza del 25 agosto 2021, un'indagine preliminare speciale in relazione al sig. Yanukovych. Nella sentenza il giudice istruttore ha confermato lo status di indagato del sig. Yanukovych e ha concluso che le prove forniscono ragionevoli motivi per sospettare che il sig. Yanukovych abbia commesso i reati del quale è sospettato. Il giudice ha inoltre concluso che sussistono ragionevoli motivi per ritenere che il sig. Yanukovych si stia sottraendo deliberatamente alle indagini e al tribunale al fine di evitare la responsabilità penale. Inoltre, nella sentenza del 7 ottobre 2021 la Corte suprema anticorruzione dell'Ucraina ha disposto la detenzione preventiva del sig. Yanukovych. Nella sentenza la Corte ha



confermato lo status di indagato del sig. Yanukovych, nonché i ragionevoli motivi per sospettare che il sig. Yanukovych abbia commesso reati. Il giudice ha inoltre sottolineato che esiste il rischio che il sig. Yanukovych si nasconda dalle indagini e dal tribunale per sottrarsi alla responsabilità penale.

Il Consiglio dispone di informazioni secondo cui il 29 dicembre 2021 il procuratore ha ritenuto che tali prove raccolte durante le indagini preliminari fossero sufficienti per formulare un'imputazione e il sig. Yanukovych e i suoi avvocati sono stati informati del completamento dell'indagine preliminare. La difesa è stata autorizzata ad accedere alla documentazione dell'indagine preliminare per familiarizzarsi, in linea con le disposizioni del codice di procedura penale dell'Ucraina.

Conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, il Consiglio ritiene che i periodi durante i quali il sig. Yanukovych si è sottratto all'indagine debbano essere esclusi dal calcolo del periodo pertinente per la valutazione del rispetto del diritto a un processo entro un termine ragionevole. Il Consiglio ritiene pertanto che le circostanze descritte nella decisione della Corte suprema anticorruzione attribuite al sig. Yanukovych abbiano contribuito in modo significativo alla durata dell'indagine.

2. Vitalii Yuriyovych Zakharchenko

Il procedimento penale relativo all'appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è ancora in corso.

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Zakharchenko, così come il diritto fondamentale a che la sua causa sia esaminata entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato in particolare dalle decisioni del giudice istruttore del 19 aprile 2021 in cui ha disposto la detenzione preventiva del sig. Zakharchenko, nonché dalla sentenza del tribunale del distretto Pecherskyi di Kiev del 10 agosto 2021 che ha autorizzato un'indagine preliminare speciale nel procedimento penale n. 4201600000002929. Tali decisioni dei giudici istruttori confermano lo status di indagato del sig. Zakharchenko e sottolineano che l'indagato si nasconde dalle indagini per sottrarsi alla responsabilità penale.

Inoltre, il Consiglio dispone di informazioni secondo cui le autorità ucraine hanno adottato misure intese a rintracciare il sig. Zakharchenko. Il 12 febbraio 2020 l'organo inquirente ha deciso di inserire il sig. Zakharchenko nell'elenco delle persone ricercate a livello internazionale e ha trasmesso la richiesta al dipartimento di cooperazione internazionale di polizia della Polizia nazionale ucraina, ai fini dell'inserimento nella banca dati Interpol. Inoltre, l'11 maggio 2021 l'Ucraina ha inviato alla Federazione russa una richiesta di assistenza giudiziaria internazionale per stabilire l'ubicazione del sig. Zakharchenko, che è stata respinta dalla Russia il 31 agosto 2021.

Nessuna violazione dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva può essere accertata nelle circostanze in cui la difesa non esercita tali diritti.

Conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, il Consiglio ritiene che i periodi durante i quali il sig. Zakharchenko si è sottratto all'indagine debbano essere esclusi dal calcolo del periodo pertinente per la valutazione del rispetto del diritto a un processo entro un termine ragionevole. Il Consiglio ritiene pertanto che le circostanze sopra descritte e attribuite al sig. Zakharchenko abbiano contribuito in modo significativo alla durata dell'indagine.

3. Viktor Pavlovych Pshonka

Il procedimento penale relativo all'appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è ancora in corso.

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. V. Pshonka, così come il diritto fondamentale a che la sua causa sia esaminata entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato in particolare dalla decisione della Corte suprema anticorruzione dell'Ucraina del 2 ottobre 2020, che ha respinto la richiesta presentata dagli avvocati del sig. V. Pshonka di annullare l'informazione di garanzia del 22 dicembre 2014. La Corte ha concluso che l'informazione di garanzia è stata notificata conformemente al codice di procedura penale



dell'Ucraina e ha confermato lo status di indagato nel procedimento penale del sig. V. Pshonka. Inoltre, il 7 maggio 2020 e il 9 novembre 2020 la Corte suprema anticorruzione dell'Ucraina ha rigettato una richiesta di avvio di un procedimento formulata a seguito del ricorso degli avvocati riguardo l'inerzia dell'Ufficio nazionale anticorruzione dell'Ucraina nel procedimento penale. La sezione di appello della Corte suprema anticorruzione ha confermato tali decisioni, rispettivamente il 1° giugno 2020 e il 26 novembre 2020.

Inoltre, il 16 febbraio 2021, la Corte suprema anticorruzione dell'Ucraina ha respinto la richiesta degli avvocati di annullare la risoluzione dell'Ufficio nazionale anticorruzione dell'Ucraina datata 14 gennaio 2021 sulla sospensione dell'indagine preliminare. In tale decisione, la Corte ha confermato lo status di indagato del sig. V. Pshonka. Inoltre, l'11 marzo 2021 la Corte suprema anticorruzione dell'Ucraina ha respinto il ricorso degli avvocati del sig. V. Pshonka riguardo l'inerzia del procuratore.

Il Consiglio dispone di informazioni secondo cui le autorità ucraine hanno adottato misure intese a rintracciare il sig. V. Pshonka. Il 24 luglio 2020 è stata inviata una richiesta di assistenza giudiziaria internazionale alle autorità competenti della Federazione russa per accertare l'ubicazione sig. V. Pshonka e interrogarlo. Tale richiesta è stata respinta dalla Russia. Le autorità russe avevano già respinto le richieste di assistenza giudiziaria internazionale inviate loro nel 2016 e nel 2018.

Conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, il Consiglio ritiene che i periodi durante i quali il sig. V. Pshonka si è sottratto all'indagine debbano essere esclusi dal calcolo del periodo pertinente per la valutazione del rispetto del diritto a un processo entro un termine ragionevole. Il Consiglio ritiene pertanto che le circostanze descritte nella decisione della Corte suprema anticorruzione e attribuite al sig. V. Pshonka, nonché la precedente mancata esecuzione delle richieste di assistenza giudiziaria internazionale, abbiano contribuito in modo significativo alla durata dell'indagine.

6. Viktor Ivanovych Ratushniak

Il procedimento penale relativo all'appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è ancora in corso.

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Ratushniak, così come il diritto fondamentale a che la sua causa sia esaminata entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato in particolare dalle decisioni del giudice istruttore del 19 aprile 2021 in cui ha disposto la detenzione preventiva del sig. Ratushniak, nonché dalla sentenza del tribunale del distretto Pecherskyi di Kiev del 10 agosto 2021 che ha autorizzato un'indagine preliminare speciale nel procedimento penale n. 4201600000002929. Tali decisioni dei giudici istruttori confermano lo status di indagato del sig. Ratushniak e sottolineano che l'indagato si nasconde dalle indagini per sottrarsi alla responsabilità penale.


Il Consiglio dispone di informazioni secondo cui le autorità ucraine hanno adottato misure intese a rintracciare il sig. Ratushniak. Il 12 febbraio 2020 l'organo inquirente ha deciso di inserire il sig. Ratushniak nell'elenco delle persone ricercate a livello internazionale e ha trasmesso la richiesta al dipartimento di cooperazione internazionale di polizia della Polizia nazionale ucraina, ai fini dell'inserimento nella banca dati Interpol. Inoltre, l'11 maggio 2021 l'Ucraina ha inviato alla Federazione russa una richiesta di assistenza giudiziaria internazionale per stabilire l'ubicazione del sig. Ratushniak, che è stata respinta dalla Russia il 31 agosto 2021.

Nessuna violazione dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva può essere accertata nelle circostanze in cui la difesa non esercita tali diritti.

Conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, il Consiglio ritiene che i periodi durante i quali il sig. Ratushniak si è sottratto all'indagine debbano essere esclusi dal calcolo del periodo pertinente per la valutazione del rispetto del diritto a un processo entro un termine ragionevole. Il Consiglio ritiene pertanto che le circostanze sopra descritte e attribuite al sig. Ratushniak abbiano contribuito in modo significativo alla durata dell'indagine.

7. Oleksandr Viktorovych Yanukovich

Il procedimento penale relativo all'appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è ancora in corso.



Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. O. Yanukovych, così come il diritto fondamentale a che la sua causa sia esaminata entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato in particolare dalle decisioni della Corte suprema anticorruzione dell'Ucraina. Nel procedimento penale n. 4201500000002833, la Corte suprema anticorruzione dell'Ucraina, con sentenza del 25 agosto 2021, ha concesso l'autorizzazione a condurre un'indagine preliminare speciale in relazione al sig. O. Yanukovych. In tale sentenza, il giudice istruttore ha confermato lo status di indagato del sig. O. Yanukovych e ha concluso che le prove forniscono ragionevoli motivi di sospettare che il sig. O. Yanukovych abbia commesso i reati dei quali è sospettato. Il giudice ha inoltre concluso che sussistono ragionevoli motivi per ritenere che il sig. O. Yanukovych si stia sottraendo deliberatamente alle indagini e al tribunale al fine di evitare la responsabilità penale.

Oltre a ciò, nella sua sentenza del 13 ottobre 2021, la Corte suprema anticorruzione dell'Ucraina ha disposto la detenzione preventiva del sig. O. Yanukovych. Nella sentenza la Corte ha confermato lo status di indagato del sig. O. Yanukovych, nonché i ragionevoli motivi per sospettare che il sig. O. Yanukovych abbia commesso reati. Il giudice ha inoltre sottolineato che esiste il rischio che l'indagato si nasconda dalle indagini e dal tribunale per sottrarsi alla responsabilità penale.

Il Consiglio dispone di informazioni secondo cui il 29 dicembre 2021 il procuratore ha ritenuto che le prove raccolte durante le indagini preliminari fossero sufficienti per formulare un'imputazione e il sig. O. Yanukovych e i suoi avvocati sono stati informati del completamento dell'indagine preliminare. La difesa è stata autorizzata ad accedere alla documentazione dell'indagine preliminare per familiarizzarsi, in linea con le disposizioni del codice di procedura penale dell'Ucraina.

Il Consiglio dispone di informazioni secondo cui le autorità ucraine hanno adottato misure intese a rintracciare il sig. O. Yanukovych, che risiede nella Federazione russa e si è reso irraggiungibile ai fini dell'indagine.

Conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, il Consiglio ritiene che i periodi durante i quali il sig. O. Yanukovych si è sottratto all'indagine debbano essere esclusi dal calcolo del periodo pertinente per la valutazione del rispetto del diritto a un processo entro un termine ragionevole. Il Consiglio ritiene pertanto che le circostanze sopra descritte e attribuite al sig. O. Yanukovych abbiano contribuito in modo significativo alla durata dell'indagine.

9. Artem Viktorovych Pshonka


Il procedimento penale relativo all'appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è ancora in corso.

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. A. Pshonka, così come il diritto fondamentale a che la sua causa sia esaminata entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato in particolare dalla decisione della Corte suprema anticorruzione dell'Ucraina dell'8 luglio 2020, che ha respinto la richiesta presentata dagli avvocati del sig. A. Pshonka di annullare la risoluzione del procuratore del 30 aprile 2015 sulla sospensione dell'indagine preliminare. La Corte ha concluso inoltre che l'informazione di garanzia è stata notificata conformemente al codice di procedura penale dell'Ucraina e ha confermato lo status di indagato nel procedimento penale del sig. A. Pshonka.

Inoltre, il 10 febbraio 2021 la Corte suprema anticorruzione dell'Ucraina ha respinto la richiesta degli avvocati di annullare la risoluzione dell'Ufficio nazionale anticorruzione dell'Ucraina datata 14 gennaio 2021 sulla sospensione dell'indagine preliminare. In tale decisione la Corte ha confermato lo status di indagato del sig. A. Pshonka. Oltre a ciò, l'11 marzo 2021 la Corte suprema anticorruzione dell'Ucraina ha respinto il ricorso degli avvocati del sig. A. Pshonka relativo all'inerzia del procuratore.

Il Consiglio dispone di informazioni secondo cui le autorità ucraine hanno adottato misure intese a rintracciare il sig. A. Pshonka. Il 24 luglio 2020 è stata inviata una richiesta di assistenza giudiziaria internazionale alle autorità competenti della Federazione russa per accertare l'ubicazione dell'indagato e interrogarlo. Tale richiesta è stata respinta dalla Russia. In precedenza, le autorità russe hanno respinto la richiesta di assistenza giudiziaria internazionale inviata loro nel 2018.

Conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, il Consiglio ritiene che i periodi durante i quali il sig. A. Pshonka si è sottratto all'indagine debbano essere esclusi dal calcolo del periodo pertinente per la valutazione del rispetto del diritto a un processo entro un termine ragionevole. Il Consiglio ritiene pertanto che le circostanze descritte nella decisione della Corte suprema anticorruzione e attribuite al sig. A. Pshonka, nonché la precedente mancata esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria internazionale, abbiano contribuito in modo significativo alla durata dell'indagine.



12. Serhiy Vitalyovych Kurchenko

Il procedimento penale relativo all'appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è ancora in corso.

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Kurchenko, così come il diritto fondamentale a che la sua causa sia esaminata entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che la difesa è stata informata del completamento dell'indagine preliminare nel procedimento penale n. 4201600000003393 il 28 marzo 2019 ed è stata autorizzata ad accedere alla documentazione per familiarizzarvisi. Il Consiglio è informato del fatto che la familiarizzazione con la documentazione da parte della difesa è in corso. L'11 ottobre 2021 anche l'Ufficio nazionale anticorruzione dell'Ucraina ha informato gli avvocati difensori del sig. Kurchenko del completamento dell'indagine preliminare e della concessione dell'accesso alla documentazione dell'indagine preliminare per familiarizzarvisi. Il Consiglio è stato informato del fatto che l'Ufficio nazionale anticorruzione dell'Ucraina ha presentato una mozione per stabilire un termine per il riesame da parte della difesa visto il ritardo della stessa nel riesame della documentazione dell'indagine preliminare.

In relazione al procedimento penale n. 12014160020000076, nella decisione del 18 settembre 2020, la Corte d'appello di Odessa ha accolto il ricorso del procuratore e ha imposto al sig. Kurchenko una misura preventiva di detenzione. La Corte ha altresì dichiarato che il sig. Kurchenko ha lasciato l'Ucraina nel 2014 e che non è possibile stabilire dove si trovi. La Corte ha concluso che il sig. Kurchenko si è nascosto dagli organi responsabili delle indagini preliminari al fine di evitare la responsabilità penale. Il 20 dicembre 2021 il tribunale del distretto Kyivskyyi della città di Odessa ha autorizzato lo svolgimento di un'indagine preliminare speciale in contumacia. Inoltre, il 20 ottobre 2021 il tribunale del distretto Kyivskyyi della città di Odessa ha respinto la richiesta degli avvocati di annullare la risoluzione del procuratore del 27 luglio 2021 sulla sospensione dell'indagine preliminare.

Il Consiglio dispone di informazioni secondo cui le autorità ucraine hanno adottato misure intese a rintracciare il sig. Kurchenko. Il 13 maggio 2021 il dipartimento principale della Polizia nazionale della regione di Odessa ha trasmesso all'ufficio ucraino di Interpol e a Europol la richiesta di pubblicare un "avviso rosso" relativo al sig. Kurchenko, che è in corso d'esame. Il Consiglio è stato informato del fatto che il 29 aprile 2020 le autorità ucraine hanno inviato alla Federazione russa una richiesta di assistenza giudiziaria internazionale, che è stata rinviata il 28 luglio 2020 senza essere eseguita.

Conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, il Consiglio ritiene che i periodi durante i quali il sig. Kurchenko si è sottratto all'indagine debbano essere esclusi dal calcolo del periodo pertinente per la valutazione del rispetto del diritto a un processo entro un termine ragionevole. Il Consiglio ritiene pertanto che le circostanze descritte nella decisione della Corte d'appello di Odessa e attribuite al sig. Kurchenko, nonché la mancata esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria internazionale, abbiano contribuito in modo significativo alla durata dell'indagine.»

22CE0891



DECISIONE (PESC) 2022/376 DEL CONSIGLIO

del 3 marzo 2022

che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 5 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/119/PESC ⁽¹⁾.
- (2) In base a un riesame della decisione 2014/119/PESC, è opportuno prorogare l'applicazione delle misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi fino al 6 marzo 2023 per quanto riguarda tre persone e fino al 6 settembre 2022 per quanto riguarda quattro persone. Inoltre, è opportuno aggiornare le informazioni contenute nell'allegato della decisione 2014/119/PESC in merito ai diritti della difesa e al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, compreso il diritto fondamentale di una persona a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge. Inoltre, la voce relativa a una persona — nei confronti della quale l'applicazione di misure restrittive è scaduta il 6 settembre 2021 — nonché le informazioni relative ai suoi diritti della difesa e al suo diritto a una tutela giurisdizionale effettiva dovrebbero essere soppresse.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2014/119/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2014/119/PESC è così modificata:

- 1) all'articolo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La presente decisione si applica fino al 6 marzo 2023. In relazione alle voci n. 1, 3, 7 e 9 dell'allegato, le misure di cui all'articolo 1 si applicano fino al 6 settembre 2022»;

- 2) l'allegato è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2022

Per il Consiglio
Il presidente
G. DARMANIN

⁽¹⁾ Decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 66 del 6.3.2014, pag. 26).



ALLEGATO

L'allegato della decisione 2014/119/PESC è così modificato:

1) alla sezione A («Elenco delle persone, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 1»), la voce relativa alla persona seguente è soppressa:

17. Oleksandr Viktorovych Klymenko (Олександр Вікторович Клименко);

2) la sezione B («Diritti della difesa e diritto a una tutela giurisdizionale effettiva») è sostituita dalla seguente:

«B. Diritti della difesa e diritto a una tutela giurisdizionale effettiva

I diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva ai sensi del codice di procedura penale dell'Ucraina

L'articolo 42 del codice di procedura penale dell'Ucraina ("codice di procedura penale") stabilisce che chiunque sia sospettato o accusato nel quadro di un procedimento penale gode dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. Tali diritti includono il diritto ad essere informati del reato di cui si è sospettati o accusati, il diritto ad essere informati, espressamente e immediatamente, dei propri diritti previsti dal codice di procedura penale, il diritto ad avvalersi di un avvocato difensore sin dalla prima richiesta, il diritto a presentare istanze di atti procedurali e il diritto a contestare decisioni, azioni ed omissioni dell'inquirente, del procuratore e del giudice istruttore.

L'articolo 303 del codice di procedura penale distingue tra le decisioni e le omissioni che possono essere contestate nel corso del procedimento istruttorio (paragrafo 1) e le decisioni, gli atti e le omissioni che possono essere presi in considerazione durante la fase preprocessuale davanti al tribunale (paragrafo 2). L'articolo 306 del codice di procedura penale prevede che i ricorsi avverso decisioni, atti od omissioni dell'inquirente o del procuratore debbano essere esaminati da un giudice istruttore di un tribunale locale alla presenza del ricorrente o del suo avvocato difensore o rappresentante legale. L'articolo 308 del codice di procedura penale prevede che i ricorsi in materia di mancato rispetto di un termine ragionevole durante l'indagine preliminare da parte dell'inquirente o del procuratore possa essere presentato a un procuratore di grado superiore e debba essere esaminato entro tre giorni dalla presentazione. Inoltre, l'articolo 309 del codice di procedura penale precisa quali decisioni dei giudici istruttori possono formare oggetto di ricorso e dispone che altre decisioni possono essere oggetto di controllo giurisdizionale durante la fase preprocessuale davanti al tribunale. È altresì possibile effettuare una serie di atti procedurali nella fase d'indagine solo previa decisione del giudice istruttore o di un tribunale (per esempio, sequestro di beni a norma degli articoli da 167 a 175 e provvedimenti di detenzione a norma degli articoli 176, 177 e 178 del codice di procedura penale).

Applicazione dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva alle singole persone in elenco

1. Viktor Fedorovych Yanukovych

Il procedimento penale relativo all'appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è ancora in corso.

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Yanukovych, così come il diritto fondamentale a che la sua causa sia esaminata entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato in particolare dalla decisione adottata il 10 agosto 2020 dalla Corte suprema anticorruzione dell'Ucraina nel procedimento penale n. 4201600000000785, nella quale la Corte ha esaminato la petizione dell'Ufficio nazionale anticorruzione dell'Ucraina e ha autorizzato l'arresto del sig. Yanukovych. Nella sentenza, il giudice istruttore ha confermato l'esistenza di un ragionevole sospetto del coinvolgimento del sig. Yanukovych in un reato di appropriazione indebita e ha altresì confermato lo status di indagato del sig. Viktor Yanukovych nel procedimento penale.

La Corte suprema anticorruzione ha inoltre stabilito che il sig. Yanukovych ha risieduto fuori dall'Ucraina dal 2014. La Corte ha concluso che vi erano motivi sufficienti per ritenere che il sig. Yanukovych si nascondesse dagli organi responsabili delle indagini preliminari.



Inoltre, il 15 settembre 2021 la Corte suprema anticorruzione dell'Ucraina ha accolto la richiesta dell'Ufficio nazionale anticorruzione dell'Ucraina e ha autorizzato il trattenimento del sig. Yanukovych. In tale decisione il giudice istruttore ha confermato le conclusioni della Corte suprema anticorruzione dell'Ucraina del 10 agosto 2020.

Nel procedimento penale n. 4201500000002833 la Corte suprema anticorruzione dell'Ucraina ha autorizzato, con sentenza del 25 agosto 2021, un'indagine preliminare speciale in relazione al sig. Yanukovych. Nella sentenza il giudice istruttore ha confermato lo status di indagato del sig. Yanukovych e ha concluso che le prove forniscono ragionevoli motivi per sospettare che il sig. Yanukovych abbia commesso i reati del quale è sospettato. Il giudice ha inoltre concluso che sussistono ragionevoli motivi per ritenere che il sig. Yanukovych si stia sottraendo deliberatamente alle indagini e al tribunale al fine di evitare la responsabilità penale. Inoltre, nella sentenza del 7 ottobre 2021 la Corte suprema anticorruzione dell'Ucraina ha disposto la detenzione preventiva del sig. Yanukovych. Nella sentenza la Corte ha confermato lo status di indagato del sig. Yanukovych, nonché i ragionevoli motivi per sospettare che il sig. Yanukovych abbia commesso reati. Il giudice ha inoltre sottolineato che esiste il rischio che il sig. Yanukovych si nasconda dalle indagini e dal tribunale per sottrarsi alla responsabilità penale.

Il Consiglio dispone di informazioni secondo cui il 29 dicembre 2021 il procuratore ha ritenuto che tali prove raccolte durante le indagini preliminari fossero sufficienti per formulare un'imputazione e il sig. Yanukovych e i suoi avvocati sono stati informati del completamento dell'indagine preliminare. La difesa è stata autorizzata ad accedere alla documentazione dell'indagine preliminare per familiarizzarsi, in linea con le disposizioni del codice di procedura penale dell'Ucraina.

Conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, il Consiglio ritiene che i periodi durante i quali il sig. Yanukovych si è sottratto all'indagine debbano essere esclusi dal calcolo del periodo pertinente per la valutazione del rispetto del diritto a un processo entro un termine ragionevole. Il Consiglio ritiene pertanto che le circostanze descritte nella decisione della Corte suprema anticorruzione attribuite al sig. Yanukovych abbiano contribuito in modo significativo alla durata dell'indagine.

2. Vitalii Yuriyovych Zakharchenko


Il procedimento penale relativo all'appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è ancora in corso.

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Zakharchenko, così come il diritto fondamentale a che la sua causa sia esaminata entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato in particolare dalle decisioni del giudice istruttore del 19 aprile 2021 in cui ha disposto la detenzione preventiva del sig. Zakharchenko, nonché dalla sentenza del tribunale del distretto Pecherskyi di Kiev del 10 agosto 2021 che ha autorizzato un'indagine preliminare speciale nel procedimento penale n. 4201600000002929. Tali decisioni dei giudici istruttori confermano lo status di indagato del sig. Zakharchenko e sottolineano che l'indagato si nasconde dalle indagini per sottrarsi alla responsabilità penale.

Inoltre, il Consiglio dispone di informazioni secondo cui le autorità ucraine hanno adottato misure intese a rintracciare il sig. Zakharchenko. Il 12 febbraio 2020 l'organo inquirente ha deciso di inserire il sig. Zakharchenko nell'elenco delle persone ricercate a livello internazionale e ha trasmesso la richiesta al dipartimento di cooperazione internazionale di polizia della Polizia nazionale ucraina, ai fini dell'inserimento nella banca dati Interpol. Inoltre, l'11 maggio 2021 l'Ucraina ha inviato alla Federazione russa una richiesta di assistenza giudiziaria internazionale per stabilire l'ubicazione del sig. Zakharchenko, che è stata respinta dalla Russia il 31 agosto 2021.

Nessuna violazione dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva può essere accertata nelle circostanze in cui la difesa non esercita tali diritti.

Conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, il Consiglio ritiene che i periodi durante i quali il sig. Zakharchenko si è sottratto all'indagine debbano essere esclusi dal calcolo del periodo pertinente per la valutazione del rispetto del diritto a un processo entro un termine ragionevole. Il Consiglio ritiene pertanto che le circostanze sopra descritte e attribuite al sig. Zakharchenko abbiano contribuito in modo significativo alla durata dell'indagine.



3. Viktor Pavlovych Pshonka

Il procedimento penale relativo all'appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è ancora in corso.

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. V. Pshonka, così come il diritto fondamentale a che la sua causa sia esaminata entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato in particolare dalla decisione della Corte suprema anticorruzione dell'Ucraina del 2 ottobre 2020, che ha respinto la richiesta presentata dagli avvocati del sig. V. Pshonka di annullare l'informazione di garanzia del 22 dicembre 2014. La Corte ha concluso che l'informazione di garanzia è stata notificata conformemente al codice di procedura penale dell'Ucraina e ha confermato lo status di indagato nel procedimento penale del sig. V. Pshonka. Inoltre, il 7 maggio 2020 e il 9 novembre 2020 la Corte suprema anticorruzione dell'Ucraina ha rigettato una richiesta di avvio di un procedimento formulata a seguito del ricorso degli avvocati riguardo l'inerzia dell'Ufficio nazionale anticorruzione dell'Ucraina nel procedimento penale. La sezione di appello della Corte suprema anticorruzione ha confermato tali decisioni, rispettivamente il 1º giugno 2020 e il 26 novembre 2020.

Inoltre, il 16 febbraio 2021, la Corte suprema anticorruzione dell'Ucraina ha respinto la richiesta degli avvocati di annullare la risoluzione dell'Ufficio nazionale anticorruzione dell'Ucraina datata 14 gennaio 2021 sulla sospensione dell'indagine preliminare. In tale decisione, la Corte ha confermato lo status di indagato del sig. V. Pshonka. Inoltre, l'11 marzo 2021 la Corte suprema anticorruzione dell'Ucraina ha respinto il ricorso degli avvocati del sig. V. Pshonka riguardo l'inerzia del procuratore.

Il Consiglio dispone di informazioni secondo cui le autorità ucraine hanno adottato misure intese a rintracciare il sig. V. Pshonka. Il 24 luglio 2020 è stata inviata una richiesta di assistenza giudiziaria internazionale alle autorità competenti della Federazione russa per accertare l'ubicazione sig. V. Pshonka e interrogarlo. Tale richiesta è stata respinta dalla Russia. Le autorità russe avevano già respinto le richieste di assistenza giudiziaria internazionale inviate loro nel 2016 e nel 2018.

Conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, il Consiglio ritiene che i periodi durante i quali il sig. V. Pshonka si è sottratto all'indagine debbano essere esclusi dal calcolo del periodo pertinente per la valutazione del rispetto del diritto a un processo entro un termine ragionevole. Il Consiglio ritiene pertanto che le circostanze descritte nella decisione della Corte suprema anticorruzione e attribuite al sig. V. Pshonka, nonché la precedente mancata esecuzione delle richieste di assistenza giudiziaria internazionale, abbiano contribuito in modo significativo alla durata dell'indagine.


6. Viktor Ivanovych Ratushniak

Il procedimento penale relativo all'appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è ancora in corso.

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Ratushniak, così come il diritto fondamentale a che la sua causa sia esaminata entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato in particolare dalle decisioni del giudice istruttore del 19 aprile 2021 in cui ha disposto la detenzione preventiva del sig. Ratushniak, nonché dalla sentenza del tribunale del distretto Pecherskyi di Kiev del 10 agosto 2021 che ha autorizzato un'indagine preliminare speciale nel procedimento penale n. 4201600000002929. Tali decisioni dei giudici istruttori confermano lo status di indagato del sig. Ratushniak e sottolineano che l'indagato si nasconde dalle indagini per sottrarsi alla responsabilità penale.

Il Consiglio dispone di informazioni secondo cui le autorità ucraine hanno adottato misure intese a rintracciare il sig. Ratushniak. Il 12 febbraio 2020 l'organo inquirente ha deciso di inserire il sig. Ratushniak nell'elenco delle persone ricercate a livello internazionale e ha trasmesso la richiesta al dipartimento di cooperazione internazionale di polizia della Polizia nazionale ucraina, ai fini dell'inserimento nella banca dati Interpol. Inoltre, l'11 maggio 2021 l'Ucraina ha inviato alla Federazione russa una richiesta di assistenza giudiziaria internazionale per stabilire l'ubicazione del sig. Ratushniak, che è stata respinta dalla Russia il 31 agosto 2021.

Nessuna violazione dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva può essere accertata nelle circostanze in cui la difesa non esercita tali diritti.



Conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, il Consiglio ritiene che i periodi durante i quali il sig. Ratushniak si è sottratto all'indagine debbano essere esclusi dal calcolo del periodo pertinente per la valutazione del rispetto del diritto a un processo entro un termine ragionevole. Il Consiglio ritiene pertanto che le circostanze sopra descritte e attribuite al sig. Ratushniak abbiano contribuito in modo significativo alla durata dell'indagine.

7. **Oleksandr Viktorovych Yanukovych**

Il procedimento penale relativo all'appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è ancora in corso.

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. O. Yanukovych, così come il diritto fondamentale a che la sua causa sia esaminata entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato in particolare dalle decisioni della Corte suprema anticorruzione dell'Ucraina. Nel procedimento penale n. 4201500000002833, la Corte suprema anticorruzione dell'Ucraina, con sentenza del 25 agosto 2021, ha concesso l'autorizzazione a condurre un'indagine preliminare speciale in relazione al sig. O. Yanukovych. In tale sentenza, il giudice istruttore ha confermato lo status di indagato del sig. O. Yanukovych e ha concluso che le prove forniscono ragionevoli motivi di sospettare che il sig. O. Yanukovych abbia commesso i reati dei quali è sospettato. Il giudice ha inoltre concluso che sussistono ragionevoli motivi per ritenere che il sig. O. Yanukovych si stia sottraendo deliberatamente alle indagini e al tribunale al fine di evitare la responsabilità penale.

Oltre a ciò, nella sua sentenza del 13 ottobre 2021, la Corte suprema anticorruzione dell'Ucraina ha disposto la detenzione preventiva del sig. O. Yanukovych. Nella sentenza la Corte ha confermato lo status di indagato del sig. O. Yanukovych, nonché i ragionevoli motivi per sospettare che il sig. O. Yanukovych abbia commesso reati. Il giudice ha inoltre sottolineato che esiste il rischio che l'indagato si nasconda dalle indagini e dal tribunale per sottrarsi alla responsabilità penale.

Il Consiglio dispone di informazioni secondo cui il 29 dicembre 2021 il procuratore ha ritenuto che le prove raccolte durante le indagini preliminari fossero sufficienti per formulare un'imputazione e il sig. O. Yanukovych e i suoi avvocati sono stati informati del completamento dell'indagine preliminare. La difesa è stata autorizzata ad accedere alla documentazione dell'indagine preliminare per familiarizzarsi, in linea con le disposizioni del codice di procedura penale dell'Ucraina.

Il Consiglio dispone di informazioni secondo cui le autorità ucraine hanno adottato misure intese a rintracciare il sig. O. Yanukovych, che risiede nella Federazione russa e si è reso irreperibile ai fini dell'indagine.

Conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, il Consiglio ritiene che i periodi durante i quali il sig. O. Yanukovych si è sottratto all'indagine debbano essere esclusi dal calcolo del periodo pertinente per la valutazione del rispetto del diritto a un processo entro un termine ragionevole. Il Consiglio ritiene pertanto che le circostanze sopra descritte e attribuite al sig. O. Yanukovych abbiano contribuito in modo significativo alla durata dell'indagine.

9. **Artem Viktorovych Pshonka**

Il procedimento penale relativo all'appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è ancora in corso.

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. A. Pshonka, così come il diritto fondamentale a che la sua causa sia esaminata entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato in particolare dalla decisione della Corte suprema anticorruzione dell'Ucraina dell'8 luglio 2020, che ha respinto la richiesta presentata dagli avvocati del sig. A. Pshonka di annullare la risoluzione del procuratore del 30 aprile 2015 sulla sospensione dell'indagine preliminare. La Corte ha concluso inoltre che l'informazione di garanzia è stata notificata conformemente al codice di procedura penale dell'Ucraina e ha confermato lo status di indagato nel procedimento penale del sig. A. Pshonka.

Inoltre, il 10 febbraio 2021 la Corte suprema anticorruzione dell'Ucraina ha respinto la richiesta degli avvocati di annullare la risoluzione dell'Ufficio nazionale anticorruzione dell'Ucraina datata 14 gennaio 2021 sulla sospensione dell'indagine preliminare. In tale decisione la Corte ha confermato lo status di indagato del sig. A. Pshonka. Oltre a ciò, l'11 marzo 2021 la Corte suprema anticorruzione dell'Ucraina ha respinto il ricorso degli avvocati del sig. A. Pshonka relativo all'inerzia del procuratore.



Il Consiglio dispone di informazioni secondo cui le autorità ucraine hanno adottato misure intese a rintracciare il sig. A. Pshonka. Il 24 luglio 2020 è stata inviata una richiesta di assistenza giudiziaria internazionale alle autorità competenti della Federazione russa per accertare l'ubicazione dell'indagato e interrogarlo. Tale richiesta è stata respinta dalla Russia. In precedenza, le autorità russe hanno respinto la richiesta di assistenza giudiziaria internazionale inviata loro nel 2018.

Conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, il Consiglio ritiene che i periodi durante i quali il sig. A. Pshonka si è sottratto all'indagine debbano essere esclusi dal calcolo del periodo pertinente per la valutazione del rispetto del diritto a un processo entro un termine ragionevole. Il Consiglio ritiene pertanto che le circostanze descritte nella decisione della Corte suprema anticorruzione e attribuite al sig. A. Pshonka, nonché la precedente mancata esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria internazionale, abbiano contribuito in modo significativo alla durata dell'indagine.

12. Serhiy Vitalyovych Kurchenko

Il procedimento penale relativo all'appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è ancora in corso.


Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Kurchenko, così come il diritto fondamentale a che la sua causa sia esaminata entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che la difesa è stata informata del completamento dell'indagine preliminare nel procedimento penale n. 4201600000003393 il 28 marzo 2019 ed è stata autorizzata ad accedere alla documentazione per familiarizzarsi. Il Consiglio è informato del fatto che la familiarizzazione con la documentazione da parte della difesa è in corso. L'11 ottobre 2021 anche l'Ufficio nazionale anticorruzione dell'Ucraina ha informato gli avvocati difensori del sig. Kurchenko del completamento dell'indagine preliminare e della concessione dell'accesso alla documentazione dell'indagine preliminare per familiarizzarsi. Il Consiglio è stato informato del fatto che l'Ufficio nazionale anticorruzione dell'Ucraina ha presentato una mozione per stabilire un termine per il riesame da parte della difesa visto il ritardo della stessa nel riesame della documentazione dell'indagine preliminare.

In relazione al procedimento penale n. 12014160020000076, nella decisione del 18 settembre 2020, la Corte d'appello di Odessa ha accolto il ricorso del procuratore e ha imposto al sig. Kurchenko una misura preventiva di detenzione. La Corte ha altresì dichiarato che il sig. Kurchenko ha lasciato l'Ucraina nel 2014 e che non è possibile stabilire dove si trovi. La Corte ha concluso che il sig. Kurchenko si è nascosto dagli organi responsabili delle indagini preliminari al fine di evitare la responsabilità penale. Il 20 dicembre 2021 il tribunale del distretto Kyivskyi della città di Odessa ha autorizzato lo svolgimento di un'indagine preliminare speciale in contumacia. Inoltre, il 20 ottobre 2021 il tribunale del distretto Kyivskyi della città di Odessa ha respinto la richiesta degli avvocati di annullare la risoluzione del procuratore del 27 luglio 2021 sulla sospensione dell'indagine preliminare.

Il Consiglio dispone di informazioni secondo cui le autorità ucraine hanno adottato misure intese a rintracciare il sig. Kurchenko. Il 13 maggio 2021 il dipartimento principale della Polizia nazionale della regione di Odessa ha trasmesso all'ufficio ucraino di Interpol e a Europol la richiesta di pubblicare un "avviso rosso" relativo al sig. Kurchenko, che è in corso d'esame. Il Consiglio è stato informato del fatto che il 29 aprile 2020 le autorità ucraine hanno inviato alla Federazione russa una richiesta di assistenza giudiziaria internazionale, che è stata rinviata il 28 luglio 2020 senza essere eseguita.

Conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, il Consiglio ritiene che i periodi durante i quali il sig. Kurchenko si è sottratto all'indagine debbano essere esclusi dal calcolo del periodo pertinente per la valutazione del rispetto del diritto a un processo entro un termine ragionevole. Il Consiglio ritiene pertanto che le circostanze descritte nella decisione della Corte d'appello di Odessa e attribuite al sig. Kurchenko, nonché la mancata esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria internazionale, abbiano contribuito in modo significativo alla durata dell'indagine.».

22CE0892



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/377 DELLA COMMISSIONE**del 28 febbraio 2022****recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Zagorski štrukli»/«Zagorski štruklji» (IGP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Zagorski štrukli»/«Zagorski štruklji» presentata dalla Croazia è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Zagorski štrukli»/«Zagorski štruklji» deve essere registrato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il nome «Zagorski štrukli»/«Zagorski štruklji» (IGP) è registrato.

Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 2.3. Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽³⁾.*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2022

*Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione*

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 455 del 10.11.2021, pag. 5.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/378 DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 2022

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive abamectina, *Bacillus subtilis* (Cohn 1872) ceppo QST 713, *Bacillus thuringiensis* sottospecie *aizawai* ceppi ABTS-1857 e GC-91, *Bacillus thuringiensis* sottospecie *israeliensis* (sierotipo H-14) ceppo AM65-52, *Bacillus thuringiensis* sottospecie *kurstaki* ceppi ABTS351, PB 54, SA 11, SA 12 e EG 2348, *Beauveria bassiana* ceppi ATCC 74040 e GHA, clodinafop, *Cydia pomonella Granulovirus* (CpGV), ciprodinil, diclorprop-P, fenpirossimato, fosetil, malathion, mepanipirim, metconazolo, metrafenone, pirimicarb, *Pseudomonas chlororaphis* ceppo MA342, pirimetanil, *Pythium oligandrum* ceppo M1, rimsulfuron, spinosad, *Trichoderma asperellum* (precedentemente *t. harzianum*) ceppi ICC012, T25 e TV1, *Trichoderma atroviride* (precedentemente *t. harzianum*) ceppo T11, *Trichoderma gamsii* (precedentemente *t. viride*) ceppo ICC080, *Trichoderma harzianum* ceppi T-22 e ITEM 908, triclopir, trinexapac, triticonazolo e ziram

(Testo rilevante ai fini del SEE)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione⁽²⁾ elenca le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/566 della Commissione⁽³⁾ ha prorogato i periodi di approvazione delle sostanze attive abamectina, *Bacillus subtilis* (Cohn 1872) ceppo QST 713, *Bacillus thuringiensis* sottospecie *aizawai* ceppi ABTS-1857 e GC-91, *Bacillus thuringiensis* sottospecie *israeliensis* (sierotipo H-14) ceppo AM65-52, *Bacillus thuringiensis* sottospecie *kurstaki* ceppi ABTS351, PB 54, SA 11, SA 12 e EG 2348, *Beauveria bassiana* ceppi ATCC 74040 e GHA, clodinafop, *Cydia pomonella Granulovirus* (CpGV), ciprodinil, diclorprop-P, fenpirossimato, fosetil, mepanipirim, metconazolo, metrafenone, pirimicarb, *Pseudomonas chlororaphis* ceppo MA342, pirimetanil, *Pythium oligandrum* ceppo M1, rimsulfuron, spinosad, *Trichoderma asperellum* (precedentemente *t. harzianum*) ceppi ICC012, T25 e TV1, *Trichoderma atroviride* (precedentemente *t. harzianum*) ceppo T11, *Trichoderma gamsii* (precedentemente *t. viride*) ceppo ICC080, *Trichoderma harzianum* ceppi T-22 e ITEM 908, triclopir, trinexapac, triticonazolo e ziram fino al 30 aprile 2022. Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1527 della Commissione⁽⁴⁾ ha prorogato il periodo di approvazione della sostanza attiva malathion fino al 30 aprile 2022.

⁽¹⁾ GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/566 della Commissione, del 30 marzo 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive abamectina, *Bacillus subtilis* (Cohn 1872) ceppo QST 713, *Bacillus thuringiensis* sottospecie *aizawai* ceppi ABTS-1857 e GC-91, *Bacillus thuringiensis* sottospecie *israeliensis* (sierotipo H-14) ceppo AM65-52, *Bacillus thuringiensis* sottospecie *kurstaki* ceppi ABTS351, PB 54, SA 11, SA 12 e EG 2348, *Beauveria bassiana* ceppi ATCC 74040 e GHA, clodinafop, clopiralid, *Cydia pomonella Granulovirus* (CpGV), ciprodinil, diclorprop-P, fenpirossimato, fosetil, mepanipirim, *Metarhizium anisopliae* (var. *anisopliae*) ceppo BIPESCO 5/F52, metconazolo, metrafenone, pirimicarb, *Pseudomonas chlororaphis* ceppo MA 342, pirimetanil, *Pythium oligandrum* ceppo M1, rimsulfuron, spinosad, *Streptomyces K61* (precedentemente *s. griseoviridis*), *Trichoderma asperellum* (precedentemente *t. harzianum*) ceppi ICC012, T25 e TV1, *Trichoderma atroviride* (precedentemente *t. harzianum*) ceppo T11, *Trichoderma gamsii* (precedentemente *t. viride*) ceppo ICC080, *Trichoderma harzianum* ceppi T-22 e ITEM 908, triclopir, trinexapac, triticonazolo e ziram (GU L 118 del 7.4.2021, pag. 1).⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1527 della Commissione, del 6 settembre 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive ciflufenamid, fluopicolide, heptamaloxyloglucan e malathion (GU L 231 del 7.9.2017, pag. 3).

- (3) Le domande di rinnovo dell'approvazione di tali sostanze sono state presentate in conformità del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione ⁽⁵⁾. Nonostante il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione sia stato abrogato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 della Commissione ⁽⁶⁾, le disposizioni stabilite in tale regolamento relative al rinnovo dell'approvazione di tali sostanze attive continuano ad applicarsi in conformità all'articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740.
- (4) Dato che la valutazione di tali sostanze attive è stata ritardata per motivi che sfuggono al controllo dei richiedenti, è probabile che la loro approvazione scada prima che venga presa una decisione in merito al rinnovo. È pertanto necessario prorogare i periodi di approvazione di dette sostanze.
- (5) Occorre inoltre prorogare il periodo di approvazione delle sostanze attive clodinafop, ciprodinil, diclorprop-P, fenpirossimato, fosetil, mepanipirim, metconazolo, metrafenone, pirimicarb, pirimetanil, spinosad, triclopir, trinexapac, triticonazolo e ziram per lasciare il tempo necessario a effettuare la valutazione delle proprietà di interferente endocrino di tali sostanze secondo la procedura di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012.
- (6) La Commissione, nei casi in cui deve adottare un regolamento che stabilisce che l'approvazione di una sostanza attiva indicata nell'allegato del presente regolamento non viene rinnovata perché non sono soddisfatti i criteri di approvazione, fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima del presente regolamento oppure, se posteriore, alla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce che l'approvazione della sostanza attiva non è rinnovata. La Commissione, nei casi in cui deve adottare un regolamento che prevede il rinnovo dell'approvazione di una sostanza attiva indicata nell'allegato del presente regolamento, si adopera per stabilire, opportunamente in base alle circostanze, la data di applicazione più prossima possibile. La proroga proposta è limitata al periodo previsto per completare la valutazione.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1


L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 della Commissione, del 20 novembre 2020, che stabilisce le disposizioni necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (GU L 392 del 23.11.2020, pag. 20).




Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN


—



ALLEGATO

L'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

- 1) alla riga 74 (Ziram), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2023»;
- 2) alla riga 89 (*Pseudomonas chlororaphis* ceppo MA 342), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2023»;
- 3) alla riga 90 (Mepanipyrim), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2023»;
- 4) alla riga 123 (Clodinafop), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2023»;
- 5) alla riga 124 (Pirimicarb), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2023»;
- 6) alla riga 125 (Rimsulfuron), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2023»;
- 7) alla riga 127 (Triticonazolo), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2023»;
- 8) alla riga 130 (Ciprodinil), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2023»;
- 9) alla riga 131 (Fosetil), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2023»;
- 10) alla riga 132 (Trinexapac), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2023»;
- 11) alla riga 133 (Diclorprop-P), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2023»;
- 12) alla riga 134 (Metconazolo), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2023»;
- 13) alla riga 135 (Pirimetanil), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2023»;
- 14) alla riga 136 (Triclopir), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2023»;
- 15) alla riga 137 (Metrafenone), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2023»;
- 16) alla riga 138 [*Bacillus subtilis* (Cohn 1872) ceppo QST 713], sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2023»;
- 17) alla riga 139 (Spinosad), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2023»;
- 18) alla riga 193 (*Bacillus thuringiensis* sottospecie *aizawai* ceppo ABTS-1857 e ceppo GC-91), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2023»;
- 19) alla riga 194 [*Bacillus thuringiensis* sottospecie *israeliensis* (sierotipo H-14) ceppo AM65-52], sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2023»;
- 20) alla riga 195 (*Bacillus thuringiensis* sottospecie *kurstaki* ceppo ABTS351, ceppo PB 54, ceppo SA 11, ceppo SA 12, ceppo EG 2348), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2023»;
- 21) alla riga 197 (*Beauveria bassiana* ceppo ATCC 74040, ceppo GHA), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2023»;
- 22) alla riga 198 [*Cydia pomonella* *Granulovirus* (CpGV)], sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2023»;
- 23) alla riga 202 (*Pythium oligandrum* ceppo M1), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2023»;



- 24) alla riga 204 [*Trichoderma atroviride* (precedentemente *t. harzianum*) ceppo T11], sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2023»;
- 25) alla riga 206 (*Trichoderma harzianum* ceppo T-22, ceppo ITEM 908), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2023»;
- 26) alla riga 207 [*Trichoderma asperellum* (precedentemente *t. harzianum*) ceppo ICC012, ceppo T25, ceppo TV1], sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2023»;
- 27) alla riga 208 [*Trichoderma gamsii* (precedentemente *t. viride*) ceppo ICC080], sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2023»;
- 28) alla riga 210 (Abamectina), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2023»;
- 29) alla riga 213 (Fenpirossimato), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2023»;
- 30) alla riga 300 (Malathion), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2023».

22CE0894



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/379 DELLA COMMISSIONE**del 28 febbraio 2022****recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Zagorski bagremov med» (DOP)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Zagorski bagremov med» presentata dalla Croazia è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Zagorski bagremov med» deve essere registrato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il nome «Zagorski bagremov med» (DOP) è registrato.

Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.4. Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽³⁾.*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 463 del 16.11.2021, pag. 24.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2022

Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione

22CE0895



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/380 DELLA COMMISSIONE**del 28 febbraio 2022****che registra un'indicazione geografica di bevanda spiritosa ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio [«Homokháti őszibarack pálinka»]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 30, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, la Commissione ha esaminato la domanda presentata dall'Ungheria il 25 maggio 2018 ai fini della registrazione del nome «Homokháti őszibarack pálinka» come indicazione geografica.
- (2) Il regolamento (UE) 2019/787, che sostituisce il regolamento (CE) n. 110/2008, è entrato in vigore il 25 maggio 2019. Conformemente all'articolo 49, paragrafo 1, del suddetto regolamento, il capo III del regolamento (CE) n. 110/2008, relativo alle indicazioni geografiche, è abrogato a decorrere dall'8 giugno 2019.
- (3) Avendo concluso che la domanda è conforme al regolamento (CE) n. 110/2008, la Commissione ha pubblicato, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 6, del medesimo regolamento, i principali requisiti della scheda tecnica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾, conformemente all'articolo 50, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (UE) 2019/787.
- (4) Alla Commissione non è pervenuta alcuna notifica di opposizione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/787.
- (5) È pertanto opportuno registrare il nome «Homokháti őszibarack pálinka» come indicazione geografica,

⁽¹⁾ GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16).

⁽³⁾ GU C 464 del 17.11.2021, pag. 30.



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'indicazione geografica «Homokháti őszibarack pálinka» è registrata. Conformemente all'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/787, il presente regolamento concede all'indicazione geografica «Homokháti őszibarack pálinka» la protezione di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) 2019/787.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2022

Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione

22CE0896



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/381 DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 2022

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/450 per quanto riguarda la pubblicazione dei riferimenti dei documenti per la valutazione europea relativi al sistema di pannelli strutturali in EPS armato ad alta densità, per unità costruttive, e ad altri prodotti da costruzione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 22,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 gli organismi di valutazione tecnica devono servirsi dei metodi e criteri indicati nei documenti per la valutazione europea, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, per valutare le prestazioni dei prodotti da costruzione oggetto di tali documenti in relazione alle loro caratteristiche essenziali.
- (2) In conformità all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 305/2011 e in seguito a diverse richieste di valutazioni tecniche europee da parte di fabbricanti, l'organizzazione degli organismi di valutazione tecnica ha elaborato e adottato 10 documenti per la valutazione europea.
- (3) I documenti per la valutazione europea elaborati e adottati dagli organismi di valutazione tecnica si riferiscono ai seguenti prodotti da costruzione:
 - sistema di pannelli strutturali in EPS armato ad alta densità, per unità costruttive;
 - kit per costruzioni a base di pannelli massicci con struttura metallica;
 - ringhiera/balaustra per vetro strutturale a sbalzo;
 - isolamento termico formato in situ in schiuma a base minerale;
 - ancoraggio pre-installato per il fissaggio di elementi di facciata in calcestruzzo;
 - sistema di anelli di cavo per il collegamento di elementi in calcestruzzo preformati e in situ;
 - kit per sistemi di camini con parete esterna in cemento e rivestimento in argilla/ceramica in combinazione con rivestimenti in plastica o metallo e condotto aggiuntivo;
 - rivestimento in fibra di vetro e sostanze minerali e organiche per il rivestimento di condotti di ventilazione;

(¹) GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5.



- sistema di ventilazione realizzato con lana minerale con superfici all'esterno e all'interno;
 - massetti in calcestruzzo per applicazioni interne ed esterne.
- (4) I documenti per la valutazione europea elaborati e adottati dall'organizzazione degli organismi di valutazione tecnica rispondono alle esigenze da soddisfare riguardo ai requisiti di base delle opere di costruzione di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 305/2011. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti relativi a tali documenti per la valutazione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (5) L'elenco dei riferimenti relativi ai documenti per la valutazione europea è pubblicato con decisione di esecuzione (UE) 2019/450 della Commissione ⁽²⁾. Per motivi di chiarezza, è opportuno aggiungere all'elenco i riferimenti ai nuovi documenti per la valutazione europea.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/450.
- (7) Al fine di consentire il prima possibile l'uso dei documenti per la valutazione europea, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/450 è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.


Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

⁽²⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2019/450 della Commissione, del 19 marzo 2019, relativa alla pubblicazione dei documenti per la valutazione europea per i prodotti da costruzione elaborati a sostegno del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 77 del 20.3.2019, pag. 78).




ALLEGATO

Nell'allegato sono inserite le seguenti righe in ordine sequenziale secondo i numeri di riferimento:

| | |
|-----------------|--|
| «340287-00-0203 | Sistema di pannelli strutturali in EPS armato ad alta densità, per unità costruttive» |
| «340452-00-0204 | Kit per costruzioni a base di pannelli massicci con struttura metallica» |
| «090040-00-0404 | Ringhiera/balaustra per vetro strutturale a sbalzo» |
| «041561-00-1201 | Isolamento termico formato in situ in schiuma a base minerale» |
| «333220-00-0601 | Ancoraggio pre-installato per il fissaggio di elementi di facciata in calcestruzzo» |
| «332589-00-0601 | Sistema di anelli di cavo per il collegamento di elementi in calcestruzzo preformati e in situ» |
| «060013-00-0802 | Kit per sistemi di camini con parete esterna in cemento e rivestimento in argilla/ceramica in combinazione con rivestimenti in plastica o metallo e condotto aggiuntivo» |
| «360032-00-0803 | Rivestimento in fibra di vetro e sostanze minerali e organiche per il rivestimento di condotti di ventilazione» |
| «360001-01-0803 | Sistema di ventilazione realizzato con lana minerale con superfici all'esterno e all'interno» |
| «190019-00-0502 | Massetti in calcestruzzo per applicazioni interne ed esterne» |

22CE0897



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/382 DEL CONSIGLIO**del 4 marzo 2022****che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


vista la direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 24 febbraio 2022 le forze armate russe hanno lanciato dalla Federazione russa, dalla Bielorussia e dalle zone non controllate dal governo ucraino un'invasione su larga scala di varie località dell'Ucraina.
- (2) Di conseguenza, vaste aree del territorio ucraino costituiscono ormai zone di conflitto armato da cui migliaia di persone sono fuggite o stanno fuggendo.
- (3) A seguito dell'invasione, che punta a compromettere la sicurezza e la stabilità europee e mondiali, nelle conclusioni del 24 febbraio 2022 il Consiglio europeo ha condannato con la massima fermezza l'aggressione militare non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina, sottolineando la palese violazione del diritto internazionale e dei principi della Carta delle Nazioni Unite. Il Consiglio europeo esige che la Russia rispetti pienamente l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale, incluso il diritto dell'Ucraina di scegliere il proprio destino. Il Consiglio europeo ha inoltre confermato che la responsabilità di questo atto di aggressione, che è causa di sofferenze e perdite di vite umane, ricade interamente sul governo della Russia, che sarà chiamato a rispondere delle sue azioni. Solidale con l'Ucraina, il Consiglio europeo ha concordato ulteriori sanzioni, invitato a portare avanti i lavori sullo stato di preparazione a tutti i livelli e invitato la Commissione a presentare misure di emergenza.
- (4) L'Unione ha dimostrato e continuerà a dimostrare il proprio fermo sostegno all'Ucraina e ai suoi cittadini, posti di fronte a un atto di aggressione senza precedenti da parte della Federazione russa. La presente decisione fa parte della risposta dell'Unione alla pressione migratoria determinata dall'invasione militare russa dell'Ucraina.
- (5) Il conflitto ha già implicazioni per l'Unione, compresa la probabilità di un'elevata pressione migratoria ai suoi confini orientali a misura del dilagare degli scontri. Al 1° marzo 2022 oltre 650 000 sfollati avevano raggiunto l'Unione dall'Ucraina entrando in Polonia, Slovacchia, Ungheria e Romania. Secondo le previsioni, tali numeri sono destinati ad aumentare.

⁽¹⁾ GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12.



- (6) L'Ucraina figura nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2018/1806 ⁽⁷⁾ e i cittadini ucraini sono esenti dall'obbligo del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri per soggiorni la cui durata globale non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni. Sulla base dell'esperienza maturata all'indomani dell'annessione illegale della Repubblica autonoma di Crimea e della città di Sebastopoli da parte della Russia nel 2014 e dalla guerra nella parte orientale dell'Ucraina, si prevede che metà degli ucraini che giungono nell'Unione grazie al regime di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata raggiungerà familiari o cercherà lavoro nell'Unione, mentre l'altra metà richiederà protezione internazionale. In funzione dell'evoluzione del conflitto e sulla base delle stime attuali, esiste la probabilità che l'Unione debba far fronte a un numero altissimo di sfollati, potenzialmente tra 2,5 e 6,5 milioni, a causa del conflitto armato, dei quali si prevede che tra 1,2 e 3,2 milioni chiederebbero protezione internazionale. L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite (ONU) per i rifugiati stima che, nello scenario peggiore, fino a 4 milioni di persone potrebbero potenzialmente fuggire dall'Ucraina.
- (7) Questi dati indicano che l'Unione si troverà probabilmente ad affrontare una situazione caratterizzata da un afflusso massiccio di sfollati provenienti dall'Ucraina, che non possono ritornare nel proprio paese o nella propria regione di origine a causa dell'aggressione militare russa. La portata dell'afflusso sarà probabilmente tale da comportare anche l'evidente rischio che i sistemi di asilo degli Stati membri non siano in grado di gestire gli arrivi senza conseguenze negative per il proprio efficace funzionamento, gli interessi delle persone coinvolte e quelli delle altre persone che chiedono protezione.
- (8) L'ONU ha lanciato un appello lampo di carattere umanitario riguardo alle esigenze di protezione e assistenza in Ucraina e un piano di risposta regionale per i rifugiati dell'Ucraina, fornendo indicazioni sul numero di persone bisognose e di quelle a cui prestare assistenza.
- (9) L'Alto Commissariato dell'ONU per i rifugiati ha accolto con favore il sostegno espresso da numerosi Stati membri all'attivazione della protezione temporanea prevista dalla direttiva 2001/55/CE per consentire di fornire rifugio immediato e temporaneo nell'Unione e agevolare la condivisione tra gli Stati membri della responsabilità per le persone in fuga dall'Ucraina.
- (10) Per far fronte a tale situazione, è opportuno accertare l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati ai sensi della direttiva 2001/55/CE, al fine di offrire loro una protezione temporanea.
- (11) Obiettivo della presente decisione è introdurre una protezione temporanea per i cittadini ucraini residenti in Ucraina, che sono sfollati a partire dal 24 febbraio 2022 incluso a seguito dell'invasione militare delle forze armate russe che ha avuto inizio in tale data. È opportuno introdurre una protezione temporanea anche a favore dei cittadini di paesi terzi diversi dall'Ucraina che sono stati sfollati dall'Ucraina a partire dal 24 febbraio 2022 incluso e che in Ucraina beneficiavano dello status di rifugiato o di protezione equivalente prima del 24 febbraio 2022. Inoltre, è importante preservare l'unità delle famiglie ed evitare differenze di status tra i membri della stessa famiglia. Pertanto, è necessario introdurre anche una protezione temporanea per i familiari di tali persone, qualora le loro famiglie si trovassero già in Ucraina e vi soggiornassero al momento delle circostanze connesse all'afflusso massiccio di persone sfollate.
- (12) È inoltre opportuno prevedere la protezione degli apolidi e dei cittadini di paesi terzi diversi dall'Ucraina che possono dimostrare che soggiornavano legalmente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 sulla base di un permesso di soggiorno permanente valido rilasciato conformemente al diritto ucraino e che non possono ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese o regione di origine. Tale protezione dovrebbe assumere la forma di un'applicazione nei loro confronti della presente decisione o di un'altra protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale, decisione che spetta a ciascuno Stato membro. Coloro che intendono beneficiare della protezione dovrebbero essere in grado di dimostrare che soddisfano tali criteri di ammissibilità presentando i documenti pertinenti alle autorità competenti dello Stato membro interessato. Qualora non siano in grado di presentare i documenti pertinenti, gli Stati membri dovrebbero riorientarli verso la procedura appropriata.
- (13) Conformemente alla direttiva 2001/55/CE, gli Stati membri possono estendere la protezione temporanea a tutti gli altri apolidi o cittadini di paesi terzi diversi dall'Ucraina che soggiornano legalmente in Ucraina e che non possono ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese o regione di origine. Tali persone potrebbero comprendere i cittadini di paesi terzi che si trovavano in Ucraina per un breve periodo per motivi di studio o di lavoro al momento


(7) Regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 39).



degli eventi che hanno determinato l'afflusso massiccio di persone sfollate. Tali persone dovrebbero comunque essere ammesse nell'Unione per motivi umanitari senza richiedere loro, in particolare, il possesso di un visto in corso di validità, di mezzi di sussistenza sufficienti o di documenti di viaggio validi, onde garantire loro un passaggio sicuro al fine del ritorno nel paese o nella regione di origine.

- (14) Gli Stati membri possono inoltre ammettere alla protezione temporanea ulteriori categorie di sfollati oltre a quelle a cui si applica la presente decisione, qualora tali persone siano sfollate per le stesse ragioni e dal medesimo paese o regione d'origine di cui alla presente decisione. In tale caso, gli Stati membri dovrebbero informare immediatamente il Consiglio e la Commissione. In tale contesto, è opportuno incoraggiare gli Stati membri a valutare la possibilità di ammettere alla protezione temporanea le persone fuggite dall'Ucraina non molto tempo prima del 24 febbraio 2022 con l'acuirsi delle tensioni o che si trovavano nel territorio dell'Unione (per esempio in vacanza o per motivi di lavoro) a ridosso di tale data e che, a causa del conflitto armato, non possono ritornare in Ucraina.
- (15) Va osservato che in una dichiarazione gli Stati membri hanno convenuto di non applicare l'articolo 11 della direttiva 2001/55/CE.
- (16) La protezione temporanea è lo strumento più adeguato nella situazione attuale. Alla luce della situazione straordinaria ed eccezionale, comprese l'invasione militare dell'Ucraina da parte della Federazione russa e l'entità dell'afflusso massiccio di persone sfollate, la protezione temporanea dovrebbe consentire loro di godere di diritti armonizzati in tutta l'Unione che offrano un livello di protezione adeguato. L'applicazione della protezione temporanea dovrebbe andare altresì a vantaggio degli Stati membri, in quanto i diritti che accompagnano tale protezione limitano la necessità di chiedere immediatamente protezione internazionale da parte degli sfollati ed evitano il rischio di sovraccaricare i sistemi di asilo degli Stati membri, in quanto riducono al minimo le formalità in considerazione della situazione d'urgenza. Inoltre i cittadini ucraini, in quanto viaggiatori esenti dall'obbligo di visto, hanno il diritto, dopo essere stati ammessi nel territorio, di circolare liberamente all'interno dell'Unione per un periodo di 90 giorni. Su tale base possono scegliere lo Stato membro in cui intendono godere dei diritti connessi alla protezione temporanea e raggiungere i familiari e gli amici attraverso le importanti reti delle diaspore attualmente esistenti in tutta l'Unione. Ciò faciliterà nella pratica l'equilibrio degli sforzi tra Stati membri, riducendo quindi la pressione sui sistemi nazionali di accoglienza. Una volta che uno Stato membro ha rilasciato il titolo di soggiorno conformemente alla direttiva 2001/55/CE, la persona che gode della protezione temporanea, pur avendo il diritto di viaggiare nell'Unione per 90 giorni nell'arco di un periodo di 180 giorni, dovrebbe poter avvalersi dei diritti derivanti dalla protezione temporanea solo nello Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno. Ciò non dovrebbe pregiudicare la possibilità di uno Stato membro di decidere di rilasciare in qualsiasi momento un titolo di soggiorno alle persone che godono della protezione temporanea ai sensi della presente decisione.
- (17) La presente decisione è compatibile con i regimi nazionali di protezione temporanea, che possono essere considerati una forma di attuazione della direttiva 2001/55/CE, e può essere applicata in modo complementare a essi. Lo Stato membro che disponga di un regime nazionale più favorevole rispetto a quanto disposto nella direttiva 2001/55/CE dovrebbe poter continuare ad applicarlo, in quanto tale direttiva prevede che gli Stati membri possano istituire o mantenere in vigore condizioni più favorevoli per persone che godono della protezione temporanea. Tuttavia, qualora il regime nazionale fosse meno favorevole, lo Stato membro dovrebbe garantire i diritti aggiuntivi previsti dalla direttiva 2001/55/CE.
- (18) La direttiva 2001/55/CE tiene debitamente conto delle responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna, in quanto consente agli Stati membri di escludere uno sfollato dal beneficio della protezione temporanea qualora sussistano seri motivi per ritenere che la persona in questione abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità, quali definiti dagli strumenti internazionali elaborati per stabilire disposizioni riguardo a tali crimini, abbia commesso un reato grave di natura non politica al di fuori dello Stato membro di accoglienza prima della sua ammissione in tale Stato membro in qualità di persona ammessa alla protezione temporanea, oppure si sia resa colpevole di atti contrari ai principi e alle finalità dell'ONU. La direttiva consente inoltre agli Stati membri di escludere uno sfollato dal beneficio della protezione temporanea qualora sussistano motivi ragionevoli per considerare la persona in questione un pericolo per la sicurezza dello Stato membro ospitante o un pericolo per la comunità dello Stato membro ospitante.
- (19) Quando forniscono protezione temporanea, gli Stati membri dovrebbero garantire che il trattamento dei dati personali delle persone che beneficiano di tale protezione rispetti i requisiti stabiliti nell'*acquis* dell'Unione in materia di protezione dei dati, in particolare nel regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ^(*).

^(*) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).



- (20) La presente decisione dovrebbe consentire all'Unione di coordinare e monitorare da vicino la capacità di accoglienza negli Stati membri in modo da intervenire e fornire all'occorrenza un sostegno supplementare. La direttiva 2001/55/CE impone agli Stati membri, di concerto con la Commissione, di cooperare e scambiare informazioni per facilitare l'attuazione della protezione temporanea. Ciò dovrebbe avvenire attraverso una «piattaforma di solidarietà» in cui gli Stati membri si scambiano informazioni sulle capacità di accoglienza e sul numero di persone che beneficiano di protezione temporanea nel loro territorio. Finora, sulla base delle informazioni comunicate da alcuni Stati membri nell'ambito della rete dell'UE per la preparazione e per la gestione delle crisi nel settore della migrazione, le capacità di accoglienza, in aggiunta alla capacità di assorbimento della diaspora ucraina residente nell'Unione, sono pari a oltre 310 000 posti. Ai fini di tale scambio di informazioni, la Commissione dovrebbe assumere un ruolo di coordinamento. Inoltre negli ultimi anni sono state istituite varie piattaforme con l'obiettivo di garantire la cooperazione tra gli Stati membri, tra le quali la rete dell'UE per la preparazione e per la gestione delle crisi nel settore della migrazione [conformemente alla raccomandazione (UE) 2020/1366 della Commissione (*)] è la rete più adeguata per la cooperazione amministrativa prevista dalla direttiva 2001/55/CE. Gli Stati membri dovrebbero inoltre contribuire a una conoscenza situazionale comune dell'Unione attraverso la condivisione delle informazioni pertinenti mediante i dispositivi integrati dell'UE per la risposta politica alle crisi (IPCR) (†). Il servizio europeo per l'azione esterna dovrebbe essere consultato, se del caso. In tale contesto gli Stati membri dovrebbero inoltre collaborare strettamente con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.
- (21) Conformemente alla direttiva 2001/55/CE la durata della protezione temporanea dovrebbe essere inizialmente di un anno. Qualora non cessi in base all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva, la protezione può essere prorogata automaticamente di sei mesi in sei mesi per un periodo massimo di un anno. La Commissione monitorerà e riesaminerà costantemente la situazione. In qualsiasi momento potrà proporre al Consiglio di mettere fine alla protezione temporanea qualora la situazione in Ucraina sia tale da consentire un rimpatrio sicuro e stabile delle persone cui è stata concessa la protezione temporanea, oppure proporre che il Consiglio proroghi detta protezione temporanea di un anno.
- (22) Ai fini dell'articolo 24 della direttiva 2001/55/CE, il riferimento al Fondo europeo per i rifugiati istituito con decisione 2000/596/CE del Consiglio (‡) dovrebbe essere inteso come riferimento al Fondo Asilo, migrazione e integrazione istituito dal regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio (§). Tutti gli sforzi messi in atto dagli Stati membri per rispettare gli obblighi derivanti dalla presente decisione saranno sostenuti finanziariamente dai fondi dell'Unione. Anche i meccanismi di emergenza e di flessibilità nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 possono mobilitare risorse per far fronte a specifiche esigenze di emergenza negli Stati membri. È stato inoltre attivato (¶) il meccanismo unionale di protezione civile (¶). Attraverso tale meccanismo gli Stati membri possono richiedere articoli essenziali per rispondere alle esigenze degli sfollati ucraini presenti nel loro territorio e possono beneficiare di un cofinanziamento per l'erogazione di tale assistenza.
- (23) Dall'adozione della direttiva 2001/55/CE sono state istituite diverse agenzie dell'Unione o sono stati potenziati i mandati di quelle istituite in precedenza. In tale contesto la Commissione dovrebbe cooperare con l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) al fine di monitorare e riesaminare costantemente la situazione. Inoltre, Frontex, l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA) ed Europol dovrebbero fornire sostegno operativo agli Stati membri che hanno chiesto assistenza, in modo da aiutarli a far fronte alla situazione, anche ai fini dell'applicazione della presente decisione.
- (24) La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (25) L'Irlanda è vincolata dalla direttiva 2001/55/CE e partecipa pertanto all'adozione della presente decisione.

(*) Raccomandazione (UE) 2020/1366 della Commissione, del 23 settembre 2020, su un meccanismo dell'UE di preparazione e di gestione delle crisi connesse alla migrazione (GU L 317 dell'1.10.2020, pag. 26).

(†) Decisione di esecuzione (UE) 2018/1993 del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativa ai dispositivi integrati dell'UE per la risposta politica alle crisi (GU L 320 del 17.12.2018, pag. 28).

(‡) Decisione 2000/596/CE del Consiglio, del 28 settembre 2000, che istituisce un Fondo europeo per i rifugiati (GU L 252 del 6.10.2000, pag. 12).

(§) Regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (GU L 251 del 15.7.2021, pag. 1).

(¶) A partire dal 28 febbraio 2022 da parte della Slovacchia.

(¶) Regolamento (UE) 2021/836 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 185 del 26.5.2021, pag. 1).



- (26) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
- (27) Vista l'urgenza della situazione, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

È accertata l'esistenza di un afflusso massiccio nell'Unione di sfollati che hanno dovuto abbandonare l'Ucraina a seguito di un conflitto armato.

Articolo 2

Persone cui si applica la protezione temporanea

1. La presente decisione si applica alle seguenti categorie di persone che sono sfollate dall'Ucraina a partire dal 24 febbraio 2022 incluso a seguito dell'invasione militare delle forze armate russe che ha avuto inizio in tale data:


- cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022;
- apolidi e cittadini di paesi terzi diversi dall'Ucraina che beneficiavano di protezione internazionale o di protezione nazionale equivalente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022; e
- familiari delle persone di cui alle lettere a) e b).

2. Gli Stati membri applicano la presente decisione o una protezione adeguata ai sensi del loro diritto nazionale nei confronti degli apolidi e dei cittadini di paesi terzi diversi dall'Ucraina che possono dimostrare che soggiornavano legalmente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 sulla base di un permesso di soggiorno permanente valido rilasciato conformemente al diritto ucraino e che non possono ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese o regione di origine.

3. A norma dell'articolo 7 della direttiva 2001/55/CE, gli Stati membri possono applicare la presente decisione anche ad altre persone, compresi gli apolidi e i cittadini di paesi terzi diversi dall'Ucraina, che soggiornavano legalmente in Ucraina e che non possono ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese o regione di origine.

4. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), si considerano facenti parte di una famiglia, purché la famiglia fosse già presente in Ucraina e vi soggiornasse prima del 24 febbraio 2022:

- il coniuge di una persona di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), o il partner non legato da vincoli di matrimonio che abbia una relazione stabile con l'interessato, qualora la legislazione o la prassi dello Stato membro interessato assimili la situazione delle coppie di fatto a quella delle coppie sposate nel quadro della legge nazionale sugli stranieri;
- i figli o le figlie minorenni non sposati di una persona di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), o del coniuge, indipendentemente dal fatto che siano legittimi, naturali o adottati;
- altri parenti stretti che vivevano insieme come parte del nucleo familiare nel periodo in cui si sono verificate le circostanze connesse all'afflusso massiccio di persone sfollate e che erano totalmente o parzialmente dipendenti da una persona di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), in tale periodo.



Articolo 3

Cooperazione e monitoraggio

1. Ai fini dell'articolo 27 della direttiva 2001/55/CE, gli Stati membri si avvalgono della rete dell'UE per la preparazione e per la gestione delle crisi nel settore della migrazione conformemente alla raccomandazione (UE) 2020/1366. Gli Stati membri dovrebbero inoltre contribuire a una conoscenza situazionale comune dell'Unione attraverso la condivisione delle informazioni pertinenti mediante i dispositivi integrati dell'UE per la risposta politica alle crisi (IPCR).

2. La Commissione coordina la cooperazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, in particolare per quanto riguarda il monitoraggio delle capacità di accoglienza di ciascuno Stato membro e l'individuazione di eventuali necessità di ulteriore sostegno.

A tal fine, la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, con l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), con l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA) e con l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol), sottopone la situazione a monitoraggio e riesame costanti, avvalendosi della rete dell'UE per la preparazione e per la gestione delle crisi nel settore della migrazione.

Inoltre, Frontex, l'EUAA ed Europol forniscono sostegno operativo agli Stati membri che ne chiedono l'assistenza per far fronte alla situazione, anche ai fini dell'applicazione della presente decisione.

Articolo 4


Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2022

Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES

22CE0898



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/383 DELLA COMMISSIONE
del 4 marzo 2022

che rinnova l'approvazione della sostanza attiva *Metarhizium brunneum* ceppo Ma 43 (precedentemente *Metarhizium anisopliae* var. *anisopliae* ceppo BIPESCO 5/F52) come sostanza attiva a basso rischio, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 22, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2008/113/CE della Commissione⁽²⁾ ha iscritto la sostanza attiva *Metarhizium brunneum* ceppo Ma 43 (precedentemente *Metarhizium anisopliae* var. *anisopliae* ceppo BIPESCO 5/F52) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio⁽³⁾.
- (2) Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione⁽⁴⁾.
- (3) L'approvazione della sostanza attiva *Metarhizium brunneum* ceppo Ma 43 (precedentemente *Metarhizium anisopliae* var. *anisopliae* ceppo BIPESCO 5/F52), indicata nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scade il 30 aprile 2022.
- (4) Una domanda di rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva *Metarhizium brunneum* ceppo BIPESCO 5/F52 è stata presentata in conformità all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione⁽⁵⁾ entro i termini previsti in tale articolo.


⁽¹⁾ GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Direttiva 2008/113/CE della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi alcuni microorganismi come sostanze attive (GU L 330 del 9.12.2008, pag. 6).

⁽³⁾ Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).


⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).



- (5) I richiedenti hanno presentato i fascicoli supplementari richiesti a norma dell'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore.
- (6) Lo Stato membro relatore ha elaborato in consultazione con lo Stato membro correlatore un progetto di rapporto valutativo per il rinnovo e il 3 giugno 2019 lo ha presentato all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e alla Commissione.
- (7) L'Autorità ha reso accessibile al pubblico il fascicolo supplementare sintetico. Essa ha inoltre trasmesso il progetto di rapporto valutativo per il rinnovo al richiedente e agli Stati membri al fine di raccogliergli le osservazioni e ha avviato una consultazione pubblica al riguardo. Le osservazioni pervenute sono state inoltrate dall'Autorità alla Commissione.
- (8) Il 28 settembre 2020 l'Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni ⁽⁶⁾ sulla possibilità che il *Metarhizium brunneum* ceppo BIPESCO 5/F52 soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. La Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi la relazione sul rinnovo e il progetto del presente regolamento riguardante il *Metarhizium brunneum* ceppo Ma 43 (precedentemente *Metarhizium anisopliae* var. *anisopliae* ceppo BIPESCO 5/F52) rispettivamente il 21 ottobre 2021 e il 1° dicembre 2021. Nella domanda i richiedenti facevano riferimento alla sostanza attiva con il nome di *Metarhizium brunneum* ceppo BIPESCO 5/F52. La Commissione ha proposto di cambiare il nome della sostanza attiva in *Metarhizium brunneum* ceppo Ma 43. L'Autorità ha infatti confermato che BIPESCO 5 e F52 sono subcolture del ceppo Ma 43 e che tali subcolture sono identiche in termini di proprietà biologiche e genetiche e non differiscono dal ceppo originale Ma 43.
- (9) La Commissione ha invitato i richiedenti a presentare osservazioni sulle conclusioni dell'Autorità e, in conformità all'articolo 14, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, sulla relazione sul rinnovo. I richiedenti hanno presentato le proprie osservazioni, che sono state oggetto di un attento esame.
- (10) Per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva *Metarhizium brunneum* ceppo Ma 43 (precedentemente *Metarhizium anisopliae* var. *anisopliae* ceppo BIPESCO 5/F52) è stato accertato che i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti.
- (11) La Commissione ritiene inoltre che il *Metarhizium brunneum* ceppo Ma 43 (precedentemente *Metarhizium anisopliae* var. *anisopliae* ceppo BIPESCO 5/F52) sia una sostanza attiva a basso rischio a norma dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Tale sostanza attiva soddisfa le condizioni di cui all'allegato II, punto 5.2.1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 poiché, a livello di ceppo, non ha mostrato resistenza multipla agli antimicrobici impiegati in medicina per uso umano o veterinario.
- (12) È pertanto opportuno rinnovare l'approvazione del *Metarhizium brunneum* ceppo Ma 43 (precedentemente *Metarhizium anisopliae* var. *anisopliae* ceppo BIPESCO 5/F52) come sostanza attiva a basso rischio.
- (13) In conformità all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 di tale regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario aggiungere alcune condizioni.
- (14) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
- (15) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza dell'approvazione del *Metarhizium brunneum* ceppo Ma 43 (precedentemente *Metarhizium anisopliae* var. *anisopliae* ceppo BIPESCO 5/F52).
- (16) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

(6) EFSA Journal 2020;18(10):6274. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu.



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva

L'approvazione della sostanza attiva *Metarhizium brunneum* ceppo Ma 43, di cui all'allegato I, è rinnovata alle condizioni in esso stabilite.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2022


Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO I

| Nome comune, numeri d'identificazione | Denominazione IUPAC | Purezza (*) | Data di approvazione | Scadenza dell'approvazione | Disposizioni specifiche |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|--|
| <i>Metarhizium brunneum</i> ceppo Ma 43 | Non pertinente | Impurezze non rilevanti | 1° maggio 2022 | 30 aprile 2037 | Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni sul <i>Metarhizium brunneum</i> ceppo Ma 43 della relazione sul rinnovo, in particolare delle relative appendici I e II. Nella valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori e dei lavoratori, tenendo conto del fatto che i microrganismi sono considerati di per sé potenzialmente sensibilizzanti e garantendo che le condizioni d'impiego comprendano adeguati dispositivi di protezione individuale. |

(*) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione sul rinnovo.



ALLEGATO II

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

- 1) nella parte A, la voce 200 relativa al *Metarhizium anisopliae* var. *anisopliae* ceppo BIPESCO 5/F52 è soppressa;
- 2) nella parte D è aggiunta la voce seguente:

| Numero | Nome comune, numeri d'identificazione | Denominazione IUPAC | Purezza (1) | Data di approvazione | Scadenza dell'approvazione | Disposizioni specifiche |
|--------|--|---------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|---|
| « 36 | <i>Metarhizium brunneum</i> ceppo Ma 43 | Non pertinente | Impurezze non rilevanti | 1° maggio 2022 | 30 aprile 2037 | Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni sul <i>Metarhizium brunneum</i> ceppo Ma 43 della relazione sul rinnovo, in particolare delle relative appendici I e II. Nella valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori e dei lavoratori, tenendo conto del fatto che i microrganismi sono considerati di per sé potenzialmente sensibilizzanti e garantendo che le condizioni d'impiego comprendano adeguati dispositivi di protezione individuale.» |

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione sul rinnovo.



REGOLAMENTO (UE) 2022/384 DELLA COMMISSIONE**del 4 marzo 2022****che modifica l'allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda l'adeguamento degli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 41, paragrafo 3, primo e terzo comma, e l'articolo 42, paragrafo 2, primo comma, frase introduttiva e lettere a) e b), e secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce le misure di attuazione per le norme sanitarie e di polizia sanitaria relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti da essi derivati di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009, anche per quanto riguarda gli elenchi dei paesi terzi da cui sono autorizzati le importazioni e il transito nell'Unione di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati.
- (2) Più precisamente l'allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011 fa riferimento agli elenchi dei paesi terzi da cui sono autorizzati le importazioni e il transito nell'Unione di taluni sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, in particolare mediante riferimenti incrociati agli elenchi di paesi terzi da cui sono autorizzati le importazioni e il transito nell'Unione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano stabiliti in altri atti della Commissione.

⁽¹⁾ GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).



- (3) A seguito di un'importante revisione della legislazione dell'Unione in materia di sanità animale da parte del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ e in materia di controlli ufficiali da parte del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, una serie di atti della Commissione che stabiliscono elenchi di paesi terzi da cui sono autorizzati le importazioni e il transito nell'Unione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano, di cui all'allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011, sono stati abrogati e sostituiti, in particolare da atti adottati a norma dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625.
- (4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione ⁽⁵⁾ è stato adottato a norma del regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, loro compartimenti, da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale o prodotti di origine animale. Inoltre il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione ⁽⁶⁾ è stato adottato a norma del regolamento (UE) 2017/625 e istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è consentito l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano. Tuttavia i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati non rientrano nell'ambito di applicazione di questi due regolamenti.
- (5) È opportuno aggiornare di conseguenza gli elenchi dei paesi terzi da cui sono autorizzati le importazioni e il transito nell'Unione di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati di cui all'allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011, in particolare sostituendo i riferimenti agli elenchi dei paesi terzi stabiliti negli atti abrogati della Commissione con gli opportuni riferimenti ai regolamenti di esecuzione (UE) 2021/404 e (UE) 2021/405.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione, del 24 marzo 2021, che istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 118).




Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

—




ALLEGATO

L'allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011 è così modificato:

1. nel capo I, sezione 1, la tabella 1 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 1

| N. | Prodotto | Materie prime (riferimento alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009) | Condizioni di importazione e transito | Elenchi dei paesi terzi | Certificati/documenti modello |
|----|--|---|--|---|---|
| 1 | Proteine animali trasformate, comprese le miscele e i prodotti diversi da alimenti per animali domestici contenenti tali proteine, e mangimi composti contenenti tali proteine come definiti all'articolo 3, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (CE) n. 767/2009 | Materiali di categoria 3 di cui all'articolo 10, lettere a), b), d), e), f), h), i), j), k), l) e m). | <p>a) Le proteine animali trasformate devono essere prodotte conformemente all'allegato X, capo II, sezione I; e</p> <p>b) le proteine animali trasformate devono essere conformi alle prescrizioni supplementari di cui alla sezione 2 del presente capo.</p> | <p>a) Nel caso di proteine animali trasformate, esclusa la farina di pesce: paesi terzi elencati nell'allegato XIII, parte I, o nell'allegato XV, parte 1, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione * e i seguenti paesi terzi: (AL) Albania, (DZ) Algeria, (SV) El Salvador.</p> <p>b) Nel caso della farina di pesce: paesi terzi elencati nell'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione **.</p> | <p>a) Nel caso di proteine animali trasformate diverse da quelle derivate da insetti d'allevamento: allegato XV, capo 1.</p> <p>b) Nel caso di proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento: allegato XV, capo 1 bis.</p> |
| 2 | Prodotti sanguigni da utilizzare per i mangimi | Materiali di categoria 3 di cui all'articolo 10, lettera a) e lettera b), punto i). | I prodotti sanguigni devono essere prodotti conformemente all'allegato X, capo II, sezione 2, e all'allegato XIV, capo I, sezione 5. | <p>a) Nel caso di prodotti sanguigni derivati da ungulati: paesi terzi o parti di paesi terzi elencati nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 o nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405, dai quali è autorizzata l'importazione di tutte le categorie di carni fresche delle specie corrispondenti.</p> <p>b) Nel caso di prodotti sanguigni derivati da altre specie: paesi terzi elencati nell'allegato XIII, parte I, o nell'allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> | Allegato XV, capo 4, lettera B. |




| N. | Prodotto | Materie prime (riferimento alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009) | Condizioni di importazione e transito | Elenchi dei paesi terzi | Certificati/documenti modello |
|----|--|---|--|---|--|
| 3 | Grassi fusi e olio di pesce | <p>a) Nel caso dei grassi fusi, escluso l'olio di pesce:</p> <p>materiali di categoria 3 di cui all'articolo 10, lettere a), b), d), e), f), g), h), i), j) e k).</p> <p>b) Nel caso di olio di pesce: materiali di categoria 3 di cui all'articolo 10, lettere e), f), i) e j).</p> | <p>a) I grassi fusi e l'olio di pesce devono essere prodotti conformemente all'allegato X, capo II, sezione 3;</p> <p>b) i grassi fusi devono essere conformi alle prescrizioni supplementari di cui alla sezione 3 del presente capo.</p> | <p>a) Nel caso dei grassi fusi, escluso l'olio di pesce:</p> <p>paesi terzi elencati nell'allegato XIII, parte 1, o nell'allegato XV, parte 1, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e i seguenti paesi terzi:</p> <p>(AL) Albania, (DZ) Algeria, (SV) El Salvador.</p> <p>b) Nel caso di olio di pesce:</p> <p>paesi terzi elencati nell'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405.</p> | <p>a) Nel caso dei grassi fusi, escluso l'olio di pesce:</p> <p>allegato XV, capo 10, lettera A.</p> <p>b) Nel caso di olio di pesce:</p> <p>allegato XV, capo 9.</p> |
| 4 | Latte, prodotti a base di latte e prodotti derivati dal latte, colostro, prodotti a base di colostro | <p>a) Latte e prodotti a base di latte: materiali di categoria 3 di cui all'articolo 10, lettere e), f) e h).</p> <p>b) Colostro e prodotti a base di colostro: materiali di categoria 3 provenienti da animali vivi che non presentavano alcun sintomo di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso il colostro.</p> | <p>Il latte, i prodotti a base di latte, il colostro e i prodotti a base di colostro devono essere conformi alle prescrizioni di cui alla sezione 4 del presente capo.</p> | <p>a) Nel caso di latte e di prodotti a base di latte:</p> <p>i paesi terzi elencati nell'allegato XVII, parte 1, o nell'allegato XVIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per le importazioni di latte di ungueoli o nell'allegato X del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per le importazioni di latte di solipedi.</p> <p>b) Nel caso del colostro e dei prodotti a base di colostro:</p> <p>i paesi terzi elencati tra i paesi autorizzati nell'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per le importazioni di latte di ungueoli o nell'allegato X del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per le importazioni di latte di solipedi.</p> | <p>a) Nel caso del latte, dei prodotti a base di latte e dei prodotti derivati dal latte:</p> <p>allegato XV, capo 2, lettera A.</p> <p>b) Nel caso del colostro e dei prodotti a base di colostro:</p> <p>allegato XV, capo 2, lettera B.</p> |



| N. | Prodotto | Materie prime (riferimento alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009) | Condizioni di importazione e transito | Elenchi dei paesi terzi | Certificati/documenti modello |
|----|---------------------------------|---|--|---|--|
| 5 | Gelatina e proteine idrolizzate | Materiali di categoria 3 di cui all'articolo 10, lettere a), b), e), f), g), i) e j), e nel caso di proteine idrolizzate: materiali di categoria 3 di cui all'articolo 10, lettere d), h) e k). | La gelatina e le proteine idrolizzate devono essere prodotte conformemente all'allegato X, capo II, sezione 5. | a) Paesi terzi elencati nell'allegato XII o XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 e i seguenti paesi terzi: (EG) Egitto. b) Nel caso di gelatina e proteine idrolizzate ottenute da pesci: paesi terzi elencati nell'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405. | a) Nel caso della gelatina: allegato XV, capo 11. b) Nel caso delle proteine idrolizzate: allegato XV, capo 12. |
| 6 | Fosfato bicalcico | Materiali di categoria 3 di cui all'articolo 10, lettere a), b), d), e), f), g), h), i), j) e k). | Il fosfato bicalcico deve essere prodotto conformemente all'allegato X, capo II, sezione 6. | Paesi terzi elencati nell'allegato XII o XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405. | Allegato XV, capo 12. |
| 7 | Fosfato tricalcico | Materiali di categoria 3 di cui all'articolo 10, lettere a), b), d), e), f), g), h), i) e k). | Il fosfato tricalcico deve essere prodotto conformemente all'allegato X, capo II, sezione 7. | Paesi terzi elencati nell'allegato XII o XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405. | Allegato XV, capo 12. |
| 8 | Collagene | Materiali di categoria 3 di cui all'articolo 10, lettere a), b), e), f), g), i) e j). | Il collagene deve essere prodotto conformemente all'allegato X, capo II, sezione 8. | Paesi terzi elencati nell'allegato XII o XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405. | Allegato XV, capo 11. |
| 9 | Prodotti a base di uova | Materiali di categoria 3 di cui all'articolo 10, lettere e) e f) e lettera k), punto ii). | I prodotti a base di uova devono essere prodotti conformemente all'allegato X, capo II, sezione 9. | Paesi terzi elencati nell'allegato XIII, parte 1, paesi terzi elencati nell'allegato XIV, parte 1, o paesi terzi elencati nell'allegato XIX, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. | Allegato XV, capo 15. |

* Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).

** Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione, del 24 marzo 2021, che istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 118)*.




2. nel capo II, sezione 1, la tabella 2 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 2


| N. | Prodotto | Materie prime (riferimento alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009) | Condizioni di importazione e transito | Elenchi dei paesi terzi | Certificati/documenti modello |
|----|--|--|---|---|--|
| 1 | Stallatico trasformato, prodotti derivati dallo stallatico trasformato, frass e guano di pipistrelli | Materiali di categoria 2 di cui all'articolo 9, lettera a). | Lo stallatico trasformato, i prodotti derivati da stallatico trasformato e il guano di pipistrelli devono essere prodotti conformemente all'allegato XI, capo I, sezione 2. | Paesi terzi di cui: a) all'allegato XIII, parte 1, o all'allegato XV, parte 1, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per lo stallatico trasformato di ungulati, il frass o il guano di pipistrelli e i seguenti paesi terzi: (AL) Albania, (DZ) Algeria, (SV) El Salvador. b) all'allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per lo stallatico trasformato di solipedi; oppure c) all'allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per lo stallatico trasformato di pollame. | Allegato XV, capo 1 7. |
| 2 | Sangue e prodotti sanguigni, esclusi quelli di equidi, destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi per animali d'allevamento | Materiali di categoria 1 di cui all'articolo 8, lettere c) e d), e materiali di categoria 3 di cui all'articolo 10, lettere a), b), d) e h). | I prodotti sanguigni devono essere prodotti conformemente alla sezione 2. | I seguenti paesi terzi: a) nel caso di prodotti sanguigni non trattati ottenuti da ungulati: paesi terzi o parti di paesi terzi elencati nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche di tutte le specie di ungulati domestici e solo per il periodo indicato nelle colonne 7 e 8 di tale parte; b) nel caso di prodotti sanguigni non trattati ottenuti da pollame e altre specie aviarie: paesi terzi o parti di paesi terzi elencati nell'allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404; | a) Nel caso di prodotti sanguigni non trattati: allegato XV, capo 4, lettera C. b) Nel caso di prodotti sanguigni trattati: allegato XV, capo 4, lettera D. |




| N. | Prodotto | Materie prime (riferimento alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009) | Condizioni di importazione e transito | Elenchi dei paesi terzi | Certificati/documenti modello |
|----|---------------------------------------|---|--|--|---------------------------------|
| 3 | Sangue e prodotti sanguigni di equidi | Materiali di categoria 3 di cui all'articolo 10, lettere a), b), d) e h). | Il sangue e i prodotti sanguigni devono essere conformi alle prescrizioni di cui alla sezione 3. | <p>c) nel caso di prodotti sanguigni non trattati ottenuti da altri animali: paesi terzi elencati nell'allegato XIII, parte 1, o nell'allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 o nell'allegato V o VI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione;</p> <p>d) nel caso di prodotti sanguigni trattati ottenuti da animali di qualsiasi specie: paesi terzi elencati nell'allegato XIII, parte 1, nell'allegato XV, parte 1, sezione A, o nell'allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 o nell'allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 e i seguenti paesi terzi: (AL) Albania, (DZ) Algeria, (SY) El Salvador.</p> | Allegato XV, capo 4, lettera A. |




| N. | Prodotto | Materie prime (riferimento alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009) | Condizioni di importazione e transito | Elenchi dei paesi terzi | Certificati/documenti modello |
|----|---|---|--|---|---|
| 4 | Pelli di ungulati fresche o refrigerate | Materiali di categoria 3 di cui all'articolo 10, lettera a) e lettera b), punto iii). | Le pelli devono essere conformi alle prescrizioni di cui alla sezione 4, punti 1 e 4. | <p>b) nel caso di prodotti sanguigni trattati conformemente all'allegato XIII, capo IV, punto 2, lettera b), punto ii): paesi terzi elencati nell'allegato IV, parte 1, o nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, in provenienza dai quali è consentita l'importazione di cavalli registrati o di equidi registrati, o nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405.</p> <p>Le pelli provengono da un paese terzo o, nel caso di regionalizzazione conformemente alla legislazione dell'Unione, da una parte di un paese terzo di cui all'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 o all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni fresche della stessa specie.</p> | Allegato XV, capo 5, lettera A. |
| 5 | Pelli di ungulati trattate | Materiali di categoria 3 di cui all'articolo 10, lettera a), lettera b), punti i) e iii), e lettera n). | Le pelli devono essere conformi alle prescrizioni di cui alla sezione 4, punti 2, 3 e 4. | <p>a) Nel caso di pelli di ungulati trattate: paesi terzi elencati nell'allegato IV, parte 1, nell'allegato XIII, parte 1, o nell'allegato XV, parte 1, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e i seguenti paesi terzi: (AL) Albania, (DZ) Algeria, (SV) El Salvador.</p> <p>b) Nel caso di pelli di ruminanti trattate destinate alla spedizione nell'Unione e che sono state tenute isolate per 21 giorni o che saranno trasportate per 21</p> | <p>a) Nel caso di pelli di ungulati trattate, diverse da quelle conformi alle prescrizioni di cui alla sezione 4, punto 2: allegato XV, capo 5, lettera B.</p> <p>b) Nel caso di pelli di ruminanti e di equidi trattate destinate alla spedizione nell'Unione e che sono state tenute isolate per 21 giorni o che saranno trasportate per 21</p> |



| N. | Prodotto | Materie prime (riferimento alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009) | Condizioni di importazione e transito | Elenchi dei paesi terzi | Certificati/documenti modello |
|----|--|--|--|---|--|
| 6 | Trofei di caccia e altre preparazioni di animali | Materiali di categoria 2 di cui all'articolo 9, lettera f), ottenuti da animali selvatici che non presentano sospetti di infezione da una malattia trasmissibile all'uomo o agli animali e materiali di categoria 3 di cui all'articolo 10, lettera a), lettera b), punti i), iii) e v), e lettera n). | I trofei di caccia e le altre preparazioni devono essere conformi alle prescrizioni di cui alla sezione 5. | <p>ranno trasportate per 21 giorni ininterrotti prima dell'importazione nell'Unione: qualsiasi paese terzo.</p> <p>a) Nel caso di trofei di caccia e di altre preparazioni di cui alla sezione 5, punto 2: qualsiasi paese terzo.</p> <p>b) Nel caso di trofei di caccia e di altre preparazioni di cui alla sezione 5, punto 3:</p> <p>i) trofei di caccia di volatili: paesi terzi elencati nell'allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche di pollame, e i seguenti paesi e territori: (GI) Groenlandia, (TN) Tunisia;</p> <p>ii) trofei di caccia di ungulati: paesi terzi elencati nelle pertinenti colonne relative alle carni fresche di ungulati dell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, tenendo conto anche delle eventuali re-</p> | <p>giorni ininterrotti prima dell'importazione nell'Unione: la dichiarazione ufficiale di cui all'allegato XV, capo 5, lettera C.</p> <p>c) Nel caso di pelli di ungulati trattate conformi alle prescrizioni di cui alla sezione 4, punto 2: nessun certificato richiesto.</p> <p>a) Nel caso di trofei di caccia di cui alla sezione 5, punto 2: allegato XV, capo 6, lettera A.</p> <p>b) Nel caso di trofei di caccia di cui alla sezione 5, punto 3: allegato XV, capo 6, lettera B.</p> <p>c) Nel caso di trofei di caccia di cui alla sezione 5, punto 1: nessun certificato richiesto.</p> |



| N. | Prodotto | Materie prime (riferimento alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009) | Condizioni di importazione e transito | Elenchi dei paesi terzi | Certificati/documenti modello |
|----|-----------------|---|--|---|--|
| 7 | Setole di suino | Materiali di categoria 3 di cui all'articolo 10, lettera b), punto iv). | Le setole di suino sono state ottenute da suini provenienti da e macellati in un macello sito nel paese terzo d'origine. | <p>strizioni previste nella colonna relativa alle condizioni specifiche sulle carni fresche, o nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 nel caso di solipedi.</p> <p>a) Nel caso di setole di suino non trattate: paesi terzi, o, nel caso di regionalizzazione, parti di paesi terzi, di cui all'allegato XIII, parte 1, o all'allegato XV, parte 1, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e i seguenti paesi terzi che sono stati indenni da peste suina africana nei 12 mesi precedenti la data di importazione nell'Unione: (AL) Albania, (DZ) Algeria, (SV) El Salvador.</p> <p>b) Nel caso di setole di suino trattate: paesi terzi elencati nell'allegato XIII, parte 1, o nell'allegato XV, parte 1, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e i seguenti paesi terzi anche se non sono stati indenni da peste suina africana nei 12 mesi precedenti la data d'importazione nell'Unione: (AL) Albania, (DZ) Algeria, (SV) El Salvador.</p> | <p>a) Se non si è verificato alcun caso di peste suina africana nei 12 mesi precedenti la data d'importazione nell'Unione: allegato XV, capo 7, lettera A.</p> <p>b) Se si sono verificati uno o più casi di peste suina africana nei 12 mesi precedenti la data d'importazione nell'Unione: allegato XV, capo 7, lettera B.</p> |




| N. | Prodotto | Materie prime (riferimento alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009) | Condizioni di importazione e transito | Elenchi dei paesi terzi | Certificati/documenti modello |
|----|--|---|--|--|--|
| 8 | Lana e pelli non trattati ottenuti da animali diversi da quelli della specie suina | Materiali di categoria 3 di cui all'articolo 10, lettere h) e n). | <p>1) La lana e i pelli asciutti e non trattati devono essere:</p> <p>a) saldamente chiusi in imballaggi; nonché</p> <p>b) inviati direttamente a un impianto che produce prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi o a un impianto che effettua le operazioni intermedie, in condizioni da impedire la diffusione di agenti patogeni.</p> <p>2) Per lana e pelli si intendono lana e pelli di cui all'articolo 25, paragrafo 2, lettera e).</p> | <p>1) Qualsiasi paese terzo.</p> <p>2) Paese terzo o sua regione:</p> <p>a) elencati nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e autorizzati per le importazioni nell'Unione di carni fresche di ruminanti non soggette a garanzie supplementari; e</p> <p>b) indenni dall'afia epizootica e, nel caso di lana e pelli di animali delle specie ovina e caprina, dal vaiolo degli ovini e dei caprini conformemente all'allegato IV, parte A, del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione*.</p> | <p>1) Per l'importazione di lana e pelli non trattati non è richiesto alcun certificato.</p> <p>2) È richiesta una dichiarazione conformemente all'allegato XV, capo 21.</p> |
| 9 | Piume, parti di piume e piumino trattati | Materiali di categoria 3 di cui all'articolo 10, lettera b), punto v), e lettere h) e n). | Le piume o le parti di piume devono essere conformi alle prescrizioni di cui alla sezione 6. | Qualsiasi paese terzo. | Per le importazioni di piume, parti di piume e piumino non è richiesto alcun certificato. |
| 10 | Sottoprodotti apicoli | Materiali di categoria 3 di cui all'articolo 10, lettera e). | <p>a) Nel caso di sottoprodotti apicoli, diversi dalla cera d'api sotto forma di favi, destinati ad essere utilizzati nell'apicoltura:</p> <p>i) i sottoprodotti apicoli devono essere sottoposti a una temperatura di - 12 °C o inferiore per almeno 24 ore; oppure</p> <p>ii) nel caso della cera d'api, il materiale è stato trasformato conformemente a uno dei metodi di trasformazione da 1 a 5 o 7, di cui all'allegato</p> | <p>a) Nel caso di sottoprodotti apicoli destinati all'uso nell'apicoltura: paesi terzi elencati nell'allegato XIII, parte 1, o nell'allegato XV, parte 1, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e i seguenti paesi terzi: (AL) Albania, (CM) Camerun, (DZ) Algeria, (SV) El Salvador.</p> <p>b) nel caso di cera d'api destinata a usi diversi dall'alimentazione di animali d'allevamento:</p> | <p>a) Nel caso di sottoprodotti apicoli destinati all'uso nell'apicoltura: allegato XV, capo 13.</p> <p>b) Nel caso di cera d'api destinata a usi diversi dall'alimentazione di animali d'allevamento: un documento commerciale che attesti la raffinazione o la trasformazione.</p> |



| N. | Prodotto | Materie prime (riferimento alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009) | Condizioni di importazione e transito | Elenchi dei paesi terzi | Certificati/documenti modello |
|----|--|--|---|--|--|
| 11 | Ossa e prodotti a base di ossa (esclusa la farina d'ossa), corna e prodotti a base di corna (esclusa la farina di corna); zoccoli e prodotti a base di zoccoli (esclusa la farina di zoccoli) destinati a usi diversi dalle materie prime per mangimi, dai fertilizzanti organici o dagli ammendanti | Materiali di categoria 3 di cui all'articolo 10, lettera a), lettera b), punti i) e iii), e lettere e) e h). | I prodotti devono essere conformi alle prescrizioni di cui alla sezione 7. | Qualsiasi paese terzo. | I prodotti sono corredati di: a) un documento commerciale conforme al modello di cui alla sezione 7, punto 2; e b) una dichiarazione dell'importatore conformemente all'allegato XV, capo 16, redatta almeno in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di primo ingresso nell'Unione e almeno in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione. |
| 12 | Alimenti per animali da compagnia, compresi gli articoli da masticare | a) Nel caso di alimenti trasformati per animali da compagnia e di articoli da masticare: materiali di cui all'articolo 35, lettera a), punti i) e ii). | Gli alimenti per animali da compagnia e gli articoli da masticare devono essere prodotti conformemente alle disposizioni dell'allegato XIII, capo II. | a) Nel caso di alimenti greggi per animali da compagnia: paesi terzi elencati nell'allegato XIII, parte 1, o nell'allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 o nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405, in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche delle stesse specie e nei quali sono autorizzate carni non disossate. | a) Nel caso di alimenti in conserva per animali da compagnia: allegato XV, capo 3, lettera A. b) Nel caso di alimenti trasformati per animali da compagnia diversi dagli alimenti in conserva: allegato XV, capo 3, lettera B. |




| N. | Prodotto | Materie prime (riferimento alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009) | Condizioni di importazione e transito | Elenchi dei paesi terzi | Certificati/documenti modello |
|----|--|---|--|--|---|
| | | <p>b) Nel caso di alimenti greggi per animali da compagnia: materiali di cui all'articolo 35, lettera a), punto iii).</p> | | <p>Nel caso di materiali ottenuti da pesci, i paesi terzi elencati nell'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405.</p> <p>b) Nel caso di articoli da masticare e alimenti per animali da compagnia diversi dagli alimenti greggi:</p> <p>paesi terzi elencati nell'allegato XIII, parte 1, nell'allegato XIV, parte 1, o nell'allegato XV, parte 1, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e i seguenti paesi terzi:</p> <p>(AL) Albania, (EC) Ecuador, (DZ) Algeria, (GE) Georgia (solo alimenti trasformati per animali da compagnia diversi dagli alimenti in conserva), (LK) Sri Lanka, (SA) Arabia Saudita (solo alimenti trasformati di origine avicola per animali da compagnia), (SV) El Salvador, (TW) Taiwan.</p> <p>Nel caso di alimenti trasformati per animali da compagnia a base di materiali ottenuti da pesci, i paesi terzi elencati nell'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405.</p> | <p>c) Nel caso di articoli da masticare: allegato XV, capo 3, lettera C. d) Nel caso di alimenti greggi per animali da compagnia: allegato XV, capo 3, lettera D.</p> |
| 13 | <p>Interiora aromatizzanti destinate alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia</p> | <p>Materiali di cui all'articolo 35, lettera a).</p> | <p>Le interiora aromatizzanti devono essere prodotte conformemente alle disposizioni dell'allegato XIII, capo III.</p> | <p>Paesi terzi elencati nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 o nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405, in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche delle stesse specie e nei quali sono autorizzate soltanto carni non disossate.</p> <p>Nel caso di interiora aromatizzanti a base di materiali ottenuti da pesci, i paesi terzi elencati nell'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405.</p> | <p>Allegato XV, capo 3, lettera E.</p> |



| N. | Prodotto | Materie prime (riferimento alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009) | Condizioni di importazione e transito | Elenchi dei paesi terzi | Certificati/documenti modello |
|----|--|---|--|--|--|
| 14 | Sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia, diversi dagli alimenti greggi per animali da compagnia, e di prodotti derivati destinati a usi esterni alla catena dei mangimi | <p>a) Materiali di categoria 3 di cui all'articolo 10, lettere da a) a m).</p> <p>b) Nel caso di materiali per la fabbricazione di alimenti per animali da compagnia, materiali di categoria 1 di cui all'articolo 8, lettera c).</p> <p>c) Nel caso di pelliccia destinata alla fabbricazione di prodotti derivati, materiali di categoria 3 di cui all'articolo 10, lettera n).</p> | I prodotti devono essere conformi alle prescrizioni di cui alla sezione 8. | <p>Nel caso di interiora aromatizzanti di origine avicola, i paesi terzi elencati nell'allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche di pollame.</p> <p>Nel caso di interiora aromatizzanti ottenute da alcuni mammiferi terrestri selvatici e leporidi, i paesi terzi elencati nell'allegato V o VI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405, in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche delle stesse specie.</p> <p>a) Nel caso di sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia:</p> <p>i) nel caso di sottoprodotti di origine animale ottenuti da bovini, ovini, caprini, suini ed equini allevati o selvatici: paesi terzi o parti di paesi terzi elencati nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 o nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405, dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche destinate al consumo umano;</p> <p>ii) Nel caso di materie prime ottenute da volatili da cortile e da ratiti: paesi terzi o parti di paesi terzi elencati nell'allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche di pollame;</p> | <p>a) Nel caso di sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia trasformati: allegato XV, capo 3, lettera F.</p> <p>b) Nel caso di sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi per animali d'allevamento: allegato XV, capo 8.</p> |




| N. | Prodotto | Materie prime (riferimento alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009) | Condizioni di importazione e transito | Elenchi dei paesi terzi | Certificati/documenti modello |
|----|----------|---|---------------------------------------|--|-------------------------------|
| | | | | <p>iii) Nel caso di materie prime ottenute da pesci: paesi terzi elencati nell'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405;</p> <p>iv) Nel caso di materie prime ottenute da altri mammiferi terrestri selvatici e da leporidi: paesi terzi elencati nell'allegato V o VI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405.</p> <p>b) Nel caso di sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di medicinali: paesi terzi elencati nell'allegato XIII, parte 1, nell'allegato XIV, parte 1, o nell'allegato XV, parte 1, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 o nell'allegato I, V o VI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 e i seguenti paesi terzi: (AL) Albania, (DZ) Algeria, (PH) Filippine, (SV) El Salvador, (TW) Taiwan.</p> <p>c) Nel caso di sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi per animali d'allevamento, diversi dai medicinali: paesi terzi elencati nell'allegato XIII, parte 1, o nell'allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, o nell'allegato I, V o VI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405.</p> | |




| N. | Prodotto | Materie prime (riferimento alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009) | Condizioni di importazione e transito | Elenchi dei paesi terzi | Certificati/documenti modello |
|----|--|---|--|---|---------------------------------|
| 15 | Sottoprodotti di origine animale destinati agli alimenti greggi per animali da compagnia | Materiali di categoria 3 di cui all'articolo 10, lettera a) e lettera b), punti i) e ii). | I prodotti devono essere conformi alle prescrizioni di cui alla sezione 8. | Paesi terzi elencati nell'allegato XIII, parte 1, o nell'allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 o nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405, in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche delle stesse specie e nei quali sono autorizzate carni non disossate. Nel caso di materiali ottenuti da pesci, i paesi terzi elencati nell'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405. | Allegato XV, capo 3, lettera D. |
| 16 | Sottoprodotti di origine animale destinati all'uso negli alimenti per animali da pelliccia | Materiali di categoria 3 di cui all'articolo 10, lettere da a) a m). | I prodotti devono essere conformi alle prescrizioni di cui alla sezione 8. | Paesi terzi elencati nell'allegato XIII, parte 1, o nell'allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 o nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405, in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche delle stesse specie e nei quali sono autorizzate carni non disossate. Nel caso di materiali ottenuti da pesci, i paesi terzi elencati nell'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405. | Allegato XV, capo 3, lettera D. |



| N. | Prodotto | Materie prime (riferimento alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009) | Condizioni di importazione e transito | Elenchi dei paesi terzi | Certificati/documenti modello |
|----|---|---|--|---|----------------------------------|
| 17 | Grassi fusi destinati a determinati usi esterni alla catena dei mangimi per animali d'allevamento | <p>Materie prime (riferimento alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009)</p> <p>a) Nel caso di materiali destinati alla produzione di biodiesel, di prodotti oleochimici o di combustibili rinnovabili di cui all'allegato IV, capo IV, sezione 2, lettera L: materiali di categoria 1, 2 e 3 di cui agli articoli 8, 9 e 10.</p> <p>b) Nel caso di materiali destinati alla produzione di combustibili rinnovabili di cui all'allegato IV, capo IV, sezione 2, lettera J: materiali di categoria 2 e 3 di cui agli articoli 9 e 10.</p> <p>c) Nel caso di materiali destinati a fertilizzanti organici e ammendanti: materiali di categoria 2 di cui all'articolo 9, lettere c) e d) e lettera f), punto i), e materiali di categoria 3 di cui all'articolo 10, diversi da quelli indicati alle lettere c) e p).</p> | I grassi fusi devono essere conformi alle prescrizioni indicate nella sezione 9. | paesi terzi elencati nell'allegato XIII, parte 1, o nell'allegato XV, parte 1, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e i seguenti paesi terzi: (AL) Albania, (DZ) Algeria, (SV) El Salvador. Nel caso di materiali ottenuti da pesci, i paesi terzi elencati nell'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405. | Allegato XV, capo 10, lettera B. |



| N. | Prodotto | Materie prime (riferimento alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009) | Condizioni di importazione e transito | Elenchi dei paesi terzi | Certificati/documenti modello |
|----|-------------------|---|--|-------------------------|---|
| 18 | Derivati lipidici | <p>d) Nel caso di materiali destinati ad altri fini: materiali di categoria 1 di cui all'articolo 8, lettere b), c) e d); materiali di categoria 2 di cui all'articolo 9, lettere c) e d) e lettera f), punto i), e materiali di categoria 3 di cui all'articolo 10, diversi da quelli indicati alle lettere c) e p).</p> <p>a) Nel caso di derivati lipidici destinati a usi esterni alla catena dei mangimi per animali di allevamento: materiali di categoria 1 di cui all'articolo 8, lettere b), c) e d), materiali di categoria 2 di cui all'articolo 9, lettere c) e d) e lettera f), punto i), e materiali di categoria 3 di cui all'articolo 10.</p> <p>b) Nel caso di derivati lipidici destinati all'uso come mangimi: materiali di categoria 3 diversi dai materiali di cui all'articolo 10, lettere n), o) e p).</p> | I derivati lipidici devono essere conformi alle prescrizioni di cui alla sezione 10. | Qualsiasi paese terzo. | <p>a) Nel caso di derivati lipidici destinati a usi esterni alla catena dei mangimi per animali di allevamento: allegato XV, capo 14, lettera A.</p> <p>b) Nel caso di derivati lipidici destinati all'uso come mangimi: allegato XV, capo 14, lettera B.</p> |



| N. | Prodotto | Materie prime (riferimento alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009) | Condizioni di importazione e transito | Elenchi dei paesi terzi | Certificati/documenti modello |
|----|--|--|--|--|-------------------------------|
| 19 | Gelatina fotografica | Materiali di categoria 1 di cui all'articolo 8, lettera b), e materiali di categoria 3 di cui all'articolo 10. | La gelatina fotografica deve essere conforme alle prescrizioni di cui alla sezione 11. | La gelatina fotografica può essere importata unicamente da stabilimenti ubicati negli Stati Uniti e in Giappone che sono autorizzati a norma della sezione 11. | Allegato XV, capo 19. |
| 20 | Corna e prodotti a base di corna, esclusa la farina di corna, e zoccoli e prodotti a base di zoccoli, esclusa la farina di zoccoli, destinati alla produzione di fertilizzanti organici o ammendanti | Materiali di categoria 3 di cui all'articolo 10, lettere a), b), h) e n). | I prodotti devono essere conformi alle prescrizioni di cui alla sezione 12. | Qualsiasi paese terzo. | Allegato XV, capo 18. |

* Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).»

22CE0900



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/385 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 2022

che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/421 relativo all'autorizzazione di una tintura di *Artemisia vulgaris* L. (tintura di artemisia) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, il regolamento di esecuzione (UE) 2021/485 relativo all'autorizzazione dell'olio essenziale di zenzero estratto da *Zingiber officinale* Roscoe come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, dell'oleoresina di zenzero estratta da *Zingiber officinale* Roscoe come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, galline ovaiole, tacchini da ingrasso, suinetti, suini da ingrasso, scrofe, vacche da latte, vitelli a carne bianca (sostituti del latte), bovini da ingrasso, ovini, caprini, cavalli, conigli, pesci e animali da compagnia e della tintura di zenzero estratta da *Zingiber officinale* Roscoe come additivo per mangimi destinati a cavalli e cani e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/551 relativo all'autorizzazione dell'estratto di curcuma, dell'olio di curcuma e dell'oleoresina di curcuma estratti dal rizoma della *Curcuma longa* L. come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e della tintura di curcuma estratta dal rizoma della *Curcuma longa* L. come additivo per mangimi destinati a cavalli e cani

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'uso di una tintura di *Artemisia vulgaris* L. (tintura di artemisia) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali è stato autorizzato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/421 della Commissione ⁽²⁾ per un periodo di 10 anni.
- (2) L'uso dell'olio essenziale di zenzero estratto da *Zingiber officinale* Roscoe come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, dell'oleoresina di zenzero estratta da *Zingiber officinale* Roscoe come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, galline ovaiole, tacchini da ingrasso, suinetti, suini da ingrasso, scrofe, vacche da latte, vitelli a carne bianca (sostituti del latte), bovini da ingrasso, ovini, caprini, cavalli, conigli, pesci e animali da compagnia e della tintura di zenzero estratta da *Zingiber officinale* Roscoe come additivo per mangimi destinati a cavalli e cani è stato autorizzato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/485 della Commissione ⁽³⁾ per un periodo di 10 anni.
- (3) L'uso dell'estratto di curcuma, dell'olio di curcuma e dell'oleoresina di curcuma estratti dal rizoma della *Curcuma longa* L. come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e della tintura di curcuma estratta dal rizoma della *Curcuma longa* L. come additivo per mangimi destinati a cavalli e cani è stato autorizzato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/551 della Commissione ⁽⁴⁾ per un periodo di 10 anni.
- (4) Negli allegati dei regolamenti di esecuzione (UE) 2021/421, (UE) 2021/485 e (UE) 2021/551 la disposizione relativa all'etichetta con il tenore massimo raccomandato delle sostanze attive nelle premiscele, inserita nella colonna «Altre disposizioni», è errata. Tale disposizione dovrebbe applicarsi unicamente agli additivi.

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/421 della Commissione, del 9 marzo 2021, relativo all'autorizzazione di una tintura di *Artemisia vulgaris* L. (tintura di artemisia) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 83 del 10.3.2021, pag. 21).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/485 della Commissione, del 22 marzo 2021, relativo all'autorizzazione dell'olio essenziale di zenzero estratto da *Zingiber officinale* Roscoe come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, dell'oleoresina di zenzero estratta da *Zingiber officinale* Roscoe come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, galline ovaiole, tacchini da ingrasso, suinetti, suini da ingrasso, scrofe, vacche da latte, vitelli a carne bianca (sostituti del latte), bovini da ingrasso, ovini, caprini, cavalli, conigli, pesci e animali da compagnia e della tintura di zenzero estratta da *Zingiber officinale* Roscoe come additivo per mangimi destinati a cavalli e cani (GU L 100 del 23.3.2021, pag. 3).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/551 della Commissione, del 30 marzo 2021, relativo all'autorizzazione dell'estratto di curcuma, dell'olio di curcuma e dell'oleoresina di curcuma estratti dal rizoma della *Curcuma longa* L. come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e della tintura di curcuma estratta dal rizoma della *Curcuma longa* L. come additivo per mangimi destinati a cavalli e cani (GU L 111 del 31.3.2021, pag. 3).



- (5) È pertanto opportuno rettificare di conseguenza i regolamenti di esecuzione (UE) 2021/421, (UE) 2021/485 e (UE) 2021/551. Per motivi di chiarezza è opportuno sostituire l'intero allegato di tali regolamenti di esecuzione.
- (6) Per consentire agli operatori del settore dei mangimi di adeguare l'etichettatura degli additivi e dei mangimi che li contengono ai termini corretti dell'autorizzazione, è opportuno prevedere un periodo transitorio per l'immissione sul mercato di tali prodotti.
- (7) Per tutelare il legittimo affidamento delle parti interessate in ordine ai termini dell'autorizzazione di tali additivi, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/421 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/485 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/551 è sostituito dall'allegato III del presente regolamento.

Articolo 4

Le sostanze specificate negli allegati I, II e III e le premiscele contenenti tali sostanze, prodotte ed etichettate prima del 9 settembre 2022 in conformità alle norme applicabili prima del 9 marzo 2022, possono continuare a essere immesse sul mercato fino a esaurimento delle scorte esistenti.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO I

| Numero di identificazione dell'additivo | Nome del titolare dell'autorizzazione | Additivo | Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi | Specie o categoria di animali | Età massima | Tenore | | Altre disposizioni | Fine del periodo di autorizzazione |
|---|---------------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|-------------|--------|---------|--|------------------------------------|
| | | | | | | minimo | massimo | | |
| 2b72-t | - | Tintura di artemisia | <p>Composizione dell'additivo</p> <p>Tintura prodotta dalle parti aeree frammentate di <i>Artemisia vulgaris</i> L.</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>Tintura prodotta dalle parti aeree frammentate di <i>Artemisia vulgaris</i> L. per estrazione prolungata con una miscela di acqua/etanolo, quale definita dal Consiglio d'Europa (*).</p> <p>Le specifiche della sostanza attiva sono le seguenti:</p> <p>sostanza secca: 1,4-1,9 %</p> <p>cenere: 0,2-0,5 %</p> <p>frazione organica: 1,13 %-1,65 %, di cui:</p> <p>— polifenoli totali: 0,05 %-0,2 %</p> <p>— acidi fenolici: 0,02 %-0,11 %</p> <p>— acido clorogenico: 0,0028 %-0,0136 %</p> <p>— α- e β-tujone: < 0,005 %</p> <p>— 1,8-cineolo: 0,005 %</p> <p>— solvente (etanolo): 98,1 %-98,6 %</p> | Tutte le specie animali | - | - | - | <p>1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.</p> <p>3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 400 mg/kg».</p> <p>4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiuntiva di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.</p> <p>5. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli</p> | 30.3.2031 |

Categoria: additivi organolettrici.
gruppo funzionale: aromatizzanti




ALLEGATO II

| Numero di identificazione dell'additivo | Nome del titolare dell'autorizzazione | Additivo | Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi | Specie o categoria di animali | Età massima | Tenore | | Altre disposizioni | Fine del periodo di autorizzazione |
|--|---------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------------|-------------|--------|---------|--|------------------------------------|
| | | | | | | minimo | massimo | | |
| Categoria: additivi organolettrici. | | | | | | | | | |
| gruppo funzionale: aromatizzanti | | | | | | | | | |
| 2b489- eo | - | Olio essenziale di zenzero | <p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Olio essenziale ottenuto per distillazione in corrente di vapore dei rizomi essiccati di <i>Zingiber officinale</i> Roscoe.</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Olio essenziale ottenuto per distillazione in corrente di vapore dei rizomi essiccati di <i>Zingiber officinale</i> Roscoe, quale definito dal Consiglio d'Europa (1).</p> <ul style="list-style-type: none"> — α-zingiberene: 29-40 %; — β-sesquiphellandrene: 8-14 %; — α-curcumene: 5-12 %; — α-farnesene: 4-10 %; — canfene: 2-10 %; — β-bisabolene: 2-9 %. <p>Numero CAS: 8007-08-7 Numero EINECS: 283-634-2 Numero FEMA: 2522 Numero CoE: 489</p> <p>Forma liquida</p> <p><i>Metodo di analisi (2)</i></p> | Tutte le specie animali | - | - | - | <p>1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.</p> <p>3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: — vitelli a carne bianca (sostituti del latte): 80 mg; — altre specie o categorie di animali: 20 mg.»</p> <p>4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.</p> | 12.4.2031 |



| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | | <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Oleoresina di zenzero ottenuta per distillazione in corrente di vapore ed estrazione con solventi dai rizomi essiccati di <i>Zingiber officinale</i> Roscoe, quale definita dal Consiglio d'Europa (*).</p> <p>Olio essenziale: 25-30 (p/p)</p> <p>Totale gingeroli: 0,5-8 % (p/p)</p> <p>— 6-gingerolo</p> <p>— 8-gingerolo</p> <p>— 10-gingerolo</p> <p>Totale shogaoli: 3-6 % (p/p)</p> <p>— 6-shogaolo</p> <p>— 8-shogaolo</p> <p>Umidità e sostanze volatili: 25-30 (p/p)</p> <p>Numero CoE: 489</p> <p>Forma liquida</p> <p>Metodo di analisi (*)</p> <p>Per la quantificazione dei marcatori fitochimici: totale gingeroli e totale shogaoli nell'additivo per mangimi (oleoresina di zenzero):</p> <p>— cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC) con rivelazione spettrofotometrica (UV) - ISO 13685</p> | <p>tacchini da ingrasso;</p> <p>suinetti;</p> <p>suini da ingrasso;</p> <p>scrofe;</p> <p>vacche da latte;</p> <p>vitelli a carne bianca (sostituiti del latte);</p> <p>bovini da ingrasso;</p> <p>ovini e caprini;</p> <p>cavalli;</p> <p>conigli;</p> <p>pesce;</p> <p>animali da compagnia.</p> | <p>3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione:</p> <p>«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % e sostituiti del latte con un tasso di umidità del 5,5 %:</p> <p>— polli da ingrasso: 5 mg;</p> <p>— galline ovaiole e conigli: 7 mg;</p> <p>— tacchini da ingrasso: 6 mg;</p> <p>— suinetti: 8 mg;</p> <p>— suini da ingrasso: 10 mg;</p> <p>— scrofe: 13 mg;</p> <p>— vacche da latte: 12 mg;</p> <p>— vitelli a carne bianca (sostituiti del latte): 21 mg;</p> <p>— bovini da ingrasso: 19 mg;</p> <p>— ovini, caprini, cavalli e pesci: 20 mg;</p> <p>— animali da compagnia: 1 mg.»</p> <p>4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.</p> <p>5. Nei mangimi non è consentito miscelare l'oleoresina di zenzero con altri additivi autorizzati ottenuti da <i>Zingiber officinale</i> Roscoe.</p> |
|--|--|---|--|--|




| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | 6. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, guanti e occhiali di sicurezza. |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

(¹) *Natural sources of flavourings* - Relazione n. 2 (2007).
 (²) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>.

| Numero di identificazione dell'additivo | Nome del titolare dell'autorizzazione | Additivo | Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi | Specie o categoria di animali | Età massima | Tenore | | Altre disposizioni | Fine del periodo di autorizzazione |
|---|---------------------------------------|--------------------|---|-------------------------------|-------------|--------|---------|--|------------------------------------|
| | | | | | | minimo | massimo | | |
| 2b489-t | - | Tintura di zenzero | Composizione dell'additivo Tintura di zenzero ottenuta per estrazione da rizomi essiccati macinati di <i>Zingiber officinale</i> Roscoe con una miscela di etanolo e acqua. <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Tintura di zenzero ottenuta per estrazione dai rizomi essiccati macinati di <i>Zingiber officinale</i> Roscoe con una miscela di etanolo e acqua, quale definita dal Consiglio d'Europa (¹). | Cavalli; cani. | - | - | - | 1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscele. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: | 12.4.2031 |

Categoria: additivi organolettici.
gruppo funzionale: aromatizzanti




ALLEGATO III

| Numero di identificazione dell'additivo | Nome del titolare dell'autorizzazione | Additivo | Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi | Specie o categoria di animali | Età massima | Tenore | | Altre disposizioni | Fine del periodo di autorizzazione |
|---|---------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------------|-------------|--------|---------|--|------------------------------------|
| | | | | | | minimo | massimo | | |
| 2b163-- eo | - | Olio essenziale di curcuma | <p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Olio essenziale ottenuto per distillazione in corrente di vapore dei rizomi essiccati di <i>Curcuma longa</i> L.</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Olio essenziale ottenuto per distillazione in corrente di vapore dei rizomi essiccati di <i>Curcuma longa</i> L., quale definito dal Consiglio d'Europa (1).</p> <p>— Ar-turmerone: 40-60 %;</p> <p>— β-turmerone (curlone): 5-15 %;</p> <p>— ar-curcumene: 3-6 %;</p> <p>— β-sesquiphellandrene: 3-6 %;</p> <p>— a-zingiberene: 1-5 %</p> <p>— (E)-atlantone: 2-4 %.</p> <p>Numero CAS: 8024-37-1 (2)</p> <p>Numero EINECS: 283-882-1¹</p> <p>Numero FEMA: 3085¹</p> <p>Numero CoE: 163</p> <p>Forma liquida</p> <p><i>Metodo di analisi (3)</i></p> | Tutte le specie animali | - | - | - | <p>1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.</p> <p>3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % o sostituiti del latte con un tasso di umidità del 5,5 %: — tutte le specie animali ad eccezione dei vitelli a carne bianca: 20 mg; — vitelli a carne bianca: 80 mg (sostituiti del latte).»</p> <p>4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se è superato il tenore della sostanza attiva nel mangime completo specificato al punto 3.</p> | 20.4.2031 |

Categoria: additivi organolettrici.
gruppo funzionale: aromatizzanti



| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-------------------------|--|--|------------------------------|-----------------------|
| <p>5. Nei mangimi non è consentito miscelare l'olio essenziale di curcuma con altri additivi autorizzati ottenuti da <i>Curcuma longa</i> L.</p> <p>6. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, guanti e occhiali di sicurezza.</p> | | | | | <p>Per la quantificazione dei marcatori fitochimici ar-turmerone e β-turmerone nell'additivo per mangimi (olio di curcuma):</p> <ul style="list-style-type: none"> — gascromatografia-spettrometria di massa (GS-MS) (modalità di scansione completa) con software per il blocco del tempo di ritenzione (RTL) (o uso di sostanze standard dei marcatori fitochimici) con (o senza) gascromatografia con rivelatore a ionizzazione di fiamma (GC-FID) in base al metodo di cui alla norma ISO 11024 | Tutte le specie animali | | | | <p>2b163-- or</p> |
| <p>1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscele.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.</p> <p>3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: — polli e galline ovaiole: 30 mg; — altre specie animali: 5 mg.»</p> | | | | | <p>Composizione dell'additivo</p> <p>Oleoresina ottenuta mediante estrazione con solvente dai rizomi essiccati di <i>Curcuma longa</i> L.</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>Oleoresina ottenuta mediante estrazione con solvente dai rizomi essiccati di <i>Curcuma longa</i> L., quale definita dal Consiglio d'Europa (*).</p> <p>Olio essenziale: 30-33 % (p/p)</p> <p>Totale curcuminoidi: 20-35 % (p/p)</p> <ul style="list-style-type: none"> — curcumina (I): 16-21 % (p/p) — desmetossicurcumina (II): 4-6 % (p/p) — bis-desmetossicurcumina (III): 3-5 % (p/p) <p>Umidità: 1,2-3,0 % (p/p)</p> | | | | <p>Oleoresina di curcuma</p> | |



| | | | | | | | | | |
|---------------|---|---------------------|--|-------------------------|---|---|---|--|-----------|
| 2b163-- ex | - | Estratto di curcuma | <p><i>Metodo di analisi</i> (*)</p> <p>Per la quantificazione del marcatore fitochimico (totale curcuminoidi) nell'additivo per mangimi (oleoresina di curcuma):</p> <ul style="list-style-type: none"> — spettrofotometria — FAO JECFA <i>Compendium of Food Additive Specifications</i>, «<i>Turmeric Oleoresin</i>», monografia n. 1 (2006) | Tutte le specie animali | - | - | - | <p>4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se è superato il tenore della sostanza attiva nel mangime completo specificato al punto 3.</p> <p>5. Nei mangimi non è consentito miscelare l'oleoresina di curcuma con altri additivi autorizzati ottenuti da <i>Curcuma longa</i> L.</p> <p>6. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscelate. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscelate devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, guanti e occhiali di sicurezza.</p> | 20.4.2031 |
| | | | <p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Estratto di rizomi essiccati di <i>Curcuma longa</i> L. ottenuto con solventi organici.</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Estratto di rizomi essiccati di <i>Curcuma longa</i> L. ottenuto con solventi organici, quale definito dal Consiglio d'Europa (*).</p> <p>Totale curcuminoidi: ≥ 90 % p/p</p> <ul style="list-style-type: none"> — curcumina (I): 74-79 % (p/p) — desmetossicurcumina (II): 15-19 % (p/p) | | | | | <p>1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscelate indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.</p> <p>3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % e sostituiti del latte con un tasso di</p> | |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>— bis-desmetossicurcumina (III): 2-5 % (p/p) Acqua: 0,30-1,7 % (p/p) Numero EINECS: 283-882-1⁴ Numero FEMA: 3086⁴ Numero CAS: 8024-37-1⁴ Numero CoE: 163 In forma solida (polvere) <i>Metodo di analisi</i> (7)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>umidità del 5,5 %; tutte le specie e vitelli a carne bianca (sostituiti del latte): 15 mg.⁸</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Numero di identificazione dell'additivo | Nome del titolare dell'autorizzazione | Additivo | Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi | Specie o categoria di animali | Età massima | Tenore minimo | Tenore massimo | Altre disposizioni | Fine del periodo di autorizzazione |
|---|---------------------------------------|--------------------|--|-------------------------------|-------------|--|----------------|--|------------------------------------|
| | | | | | | ml. di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % | | | |
| 2b163-t | - | Tintura di curcuma | <p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Tintura prodotta per estrazione con una miscela di acqua e etanolo (55/45 % v/v) dai rizomi essiccati macinati di <i>Curcuma longa</i> L.</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Tintura prodotta per estrazione con una miscela di acqua e etanolo (55/45 % v/v) dai rizomi essiccati macinati di <i>Curcuma longa</i> L., quale definita dal Consiglio d'Europa (1).</p> <p>Fenoli (espressi in acido gallico equivalenti): 1 000-1 500 µg/mL</p> <p>Totale curcuminoidi (2) (espressi in curcumina): da 0,04 a 0,09 % (p/v)</p> <p>Curcumina (1): 83-182 µg/mL</p> <p>Desmetossicurcumina (II): 80-175 µg/mL</p> <p>Bis-desmetossicurcumina (III): 139-224 µg/mL</p> <p>Olio essenziale: 1 176-1 537 µg/mL</p> <p>Sostanza secca: 2,62-3,18 % (p/p)</p> <p>Solvente (acqua/etanolo, 55/45): 96-97,5 % (p/p)</p> <p>Numero CoE: 163</p> <p>Forma liquida</p> | Cavalli; cani. | - | - | - | <p>1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.</p> <p>3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: — cavalli: 0,75 mL; — cani: 0,05 mL.»</p> <p>4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se è superato il tenore della sostanza attiva nel mangime completo specificato al punto 3.</p> <p>5. Nei mangimi non è consentito miscelare la tintura di curcuma con altri additivi autorizzati ottenuti da <i>Curcuma longa</i> L.</p> | 20.4.2031 |

Categoria: additivi organolettrici.
gruppo funzionale: aromatizzanti




| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | <p>Metodo di analisi (*)</p> <p>Per la quantificazione del marcatore fitochimico (totale curcuminoidi) nell'additivo per mangimi (tintura di curcuma): — spettrofotometria (basata sulla monografia della Farmacopea europea <i>Turmeric Javanese</i> (01/2008:1441))</p> | | | | <p>6. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, guanti e occhiali di sicurezza.</p> | |
|--|--|--|--|--|--|--|---|--|

(*) *Natural sources of flavourings* - Relazione n. 2 (2007).

(*) Determinati mediante spettrofotometria come derivati del dicinnamoloimetano.

(*) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eur/feed-additives/evaluation-reports>.

22CE0901



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/386 DELLA COMMISSIONE**del 7 marzo 2022****recante fissazione dei dazi all'importazione applicabili ad alcuni tipi di riso semigreggio a decorrere dall'8 marzo 2022**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 183, primo comma, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul metodo di calcolo dei dazi applicati al riso semigreggio, approvato con decisione 2005/476/CE del Consiglio ⁽²⁾, istituisce un metodo per il calcolo dei dazi applicati alle importazioni di riso semigreggio.
- (2) Sulla base delle informazioni trasmesse dalle autorità competenti, la Commissione constata che sono stati rilasciati titoli d'importazione per il riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20, esclusi i titoli d'importazione di riso Basmati, per un quantitativo di 144 260 tonnellate per il periodo dal 1° settembre 2021 al 28 febbraio 2022. Occorre pertanto modificare il dazio all'importazione applicabile al riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20 diverso dal riso Basmati, fissato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1458 della Commissione ⁽³⁾.
- (3) È pertanto opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1458.
- (4) Il dazio applicabile deve essere fissato entro dieci giorni a decorrere dal termine del periodo sopra indicato. È pertanto opportuno che il presente regolamento entri immediatamente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*Il dazio all'importazione applicabile al riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20 diverso dalle varietà di riso Basmati semigreggio indicate all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 972/2006 della Commissione ⁽⁴⁾ è di 30 EUR/t.*Articolo 2*

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1458 è abrogato.


*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Decisione 2005/476/CE del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul metodo di calcolo dei dazi applicati al riso semigreggio e che modifica le decisioni 2004/617/CE, 2004/618/CE e 2004/619/CE (GU L 170 dell'1.7.2005, pag. 67).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1458 della Commissione, del 7 settembre 2021, recante fissazione dei dazi all'importazione applicabili ad alcuni tipi di riso semigreggio a decorrere dall'8 settembre 2021 (GU L 317 dell'8.9.2021, pag. 8).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 972/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, che fissa le regole specifiche applicabili alle importazioni di riso Basmati e introduce un sistema di controllo transitorio per la determinazione della loro origine (GU L 176 del 30.6.2006, pag. 53).




Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2022

*Per la Commissione
a nome della presidente
Wolfgang BURTSCHER
Direttore generale
Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

22CE0902



DECISIONE (UE) 2022/387 DEL CONSIGLIO
del 3 marzo 2022

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite riguardo alle proposte di modifica dei regolamenti ONU nn. 0, 9, 10, 13, 39, 46, 51, 53, 55, 63, 78, 79, 90, 107, 108, 109, 116, 117, 121, 125, 141, 142, 148, 149, 152, 154, 155, 160, 161, 162 e 163, alla proposta di un nuovo regolamento ONU sugli pneumatici chiodati, alla proposta di un nuovo regolamento tecnico mondiale ONU sulla durata delle batterie di bordo dei veicoli elettrici, alla proposta di modifica della risoluzione consolidata R.E.5, alla proposta di autorizzazione a elaborare la modifica 4 del GTR ONU n. 3, nonché alla proposta di autorizzazione a elaborare un nuovo regolamento tecnico mondiale ONU sulle emissioni di particolato dai freni

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,


considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 97/836/CE del Consiglio ⁽¹⁾ l'Unione ha aderito all'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («Accordo del 1958 riveduto»). L'Accordo del 1958 riveduto è entrato in vigore il 24 marzo 1998.
- (2) Con la decisione 2000/125/CE del Consiglio ⁽²⁾ l'Unione ha aderito all'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore («accordo parallelo»). L'accordo parallelo è entrato in vigore il 15 febbraio 2000.
- (3) Il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ stabilisce le disposizioni amministrative e le prescrizioni tecniche per l'omologazione e l'immissione sul mercato di tutti i nuovi veicoli, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti. Tale regolamento integra i regolamenti adottati a norma dell'Accordo del 1958 riveduto («regolamenti ONU») nel sistema UE di omologazione, in quanto prescrizioni per l'omologazione o alternative alla legislazione dell'Unione.

⁽¹⁾ Decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («Accordo del 1958 riveduto») (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78).

⁽²⁾ Decisione 2000/125/CE del Consiglio, del 31 gennaio 2000, relativa alla conclusione dell'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore («accordo parallelo») (GU L 35 del 10.2.2000, pag. 12).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).



- (4) A norma dell'articolo 1 dell'Accordo del 1958 riveduto e dell'articolo 6 dell'accordo parallelo, il Forum mondiale dell'UNECE per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli («WP.29 dell'UNECE») può adottare proposte di modifica dei regolamenti ONU, dei regolamenti tecnici mondiali ONU («GTR ONU») e delle risoluzioni ONU, nonché proposte di nuovi regolamenti ONU, di nuovi GTR ONU e di nuove risoluzioni ONU riguardanti l'omologazione dei veicoli. Conformemente a tali disposizioni, il WP.29 dell'UNECE può inoltre adottare proposte di autorizzazione all'elaborazione di modifiche ai GTR ONU o di nuovi GTR ONU e può adottare proposte di estensione dei mandati dei GTR ONU.
- (5) Nella 186ª sessione del Forum mondiale, che si terrà tra l'8 e l'11 marzo 2022, il WP.29 dell'UNECE intende adottare le proposte di modifica dei regolamenti ONU nn. 0, 9, 10, 13, 39, 46, 51, 53, 55, 63, 78, 79, 90, 107, 108, 109, 116, 117, 121, 125, 141, 142, 148, 149, 152, 154, 155, 160, 161, 162 e 163, la proposta di un nuovo regolamento ONU sugli pneumatici chiodati, la proposta di un nuovo GTR ONU sulla durata delle batterie di bordo dei veicoli elettrici e la proposta di modifica della risoluzione consolidata R.E.5. Il WP.29 dell'UNECE intende inoltre adottare la proposta di autorizzazione a elaborare la modifica 4 del GTR ONU n. 3 sulla frenatura dei motocicli e la proposta di autorizzazione a elaborare un nuovo GTR ONU sulle emissioni di particolato dai freni.
- (6) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di WP.29 dell'UNECE riguardo all'adozione di tali proposte, poiché i regolamenti ONU vincoleranno l'Unione e, unitamente ai GTR ONU e alle risoluzioni ONU, saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione nel settore dell'omologazione dei veicoli.
- (7) Alla luce dell'esperienza e degli sviluppi tecnici è necessario modificare, rettificare o integrare le prescrizioni relative ad alcuni elementi o caratteristiche contemplati dai regolamenti ONU nn. 0, 9, 10, 13, 39, 46, 51, 53, 55, 63, 78, 79, 90, 107, 108, 109, 116, 117, 121, 125, 141, 142, 148, 149, 152, 154, 155, 160, 161, 162 e 163.
- (8) Al fine di tener conto del progresso tecnico, migliorare la sicurezza dei veicoli e ridurre l'impronta ambientale, è necessario adottare un nuovo regolamento ONU sugli pneumatici chiodati e un nuovo GTR ONU sulla durata delle batterie di bordo dei veicoli elettrici.
- (9) Occorre inoltre modificare alcune disposizioni della risoluzione ONU R.E.5 sulla specifica comune delle categorie di sorgenti luminose,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1


La posizione da adottare a nome dell'Unione europea nella 186ª sessione del Forum mondiale dell'UNECE per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli, che si terrà tra l'8 e l'11 marzo 2022, è quella di votare a favore delle proposte elencate nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2022

Per il Consiglio
Il presidente
G. DARMANIN



ALLEGATO


| Regolamento n. | Titolo del punto all'ordine del giorno | Riferimento del documento (1) |
|----------------|--|-------------------------------|
| 0 | Proposta di supplemento 1 alla serie di modifiche 04 del regolamento ONU n. 0 (IWVTA) (ECE/TRANS/WP.29/1161, paragrafo 64, sulla base del WP.29-185-10) | ECE/TRANS/WP.29/2022/2 |
| 9 | Proposta di supplemento 2 alla serie di modifiche 08 del regolamento ONU n. 9 (rumorosità dei veicoli a tre ruote), (ECE/TRANS/WP.29/GRBP/72, paragrafo 3, sulla base dell'ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/23, quale modificato dal GRBP-74-43) | ECE/TRANS/WP.29/2022/3 |
| 10 | Proposta di supplemento 2 alla serie di modifiche 06 del regolamento ONU n. 10 (compatibilità elettromagnetica), (ECE/TRANS/WP.29/GRE/85, paragrafo 35, sulla base dell'ECE/TRANS/WP.29/GRE/2021/10, quale modificato dal GRE-85-06) | ECE/TRANS/WP.29/2022/33 |
| 13 | Proposta di una nuova serie di modifiche 12 del regolamento ONU n. 13 (frenatura dei veicoli pesanti), (ECE/TRANS/WP.29/GRVA/11, paragrafo 91, sulla base dell'ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/25) | ECE/TRANS/WP.29/2022/12 |
| 39 | Proposta di supplemento 2 alla serie di modifiche 01 del regolamento ONU n. 39 (tachimetro (indicatore di velocità) e contachilometri), (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/101, paragrafo 56, sulla base dell'ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2021/20/Rev.1) | ECE/TRANS/WP.29/2022/21 |
| 46 | Proposta di serie di modifiche 05 del regolamento ONU n. 46 (dispositivi per la visione indiretta), (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/101, paragrafo 41, sulla base dell'ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2021/18, quale modificato dal GRSG-122-08) | ECE/TRANS/WP.29/2022/52 |
| 51 | Proposta di supplemento 7 alla serie di modifiche 03 del regolamento ONU n. 51 (rumorosità dei veicoli delle categorie M e N), (ECE/TRANS/WP.29/GRBP/72, paragrafo 5, sulla base dell'ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/22 e del paragrafo 5 della relazione) | ECE/TRANS/WP.29/2022/4 |
| 53 | Proposta di supplemento 22 alla serie di modifiche 01 del regolamento ONU n. 53 (installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa per veicoli di categoria L3), (ECE/TRANS/WP.29/GRE/85, paragrafo 37, sulla base dell'ECE/TRANS/WP.29/GRE/2021/23, quale modificato dal GRE-85-27) | ECE/TRANS/WP.29/2022/34 |
| 53 | Proposta di supplemento 5 alla serie di modifiche 02 del regolamento ONU n. 53 (installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa per veicoli di categoria L3), (ECE/TRANS/WP.29/GRE/85, paragrafo 37, sulla base dell'ECE/TRANS/WP.29/GRE/2021/23, quale modificato dal GRE-85-27) | ECE/TRANS/WP.29/2022/35 |
| 53 | Proposta di supplemento 2 alla serie di modifiche 03 del regolamento ONU n. 53 (installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa per veicoli di categoria L3), (ECE/TRANS/WP.29/GRE/85, paragrafo 37, sulla base dell'ECE/TRANS/WP.29/GRE/2021/23, quale modificato dal GRE-85-27) | ECE/TRANS/WP.29/2022/36 |
| 55 | Proposta di rettifica 2 della serie di modifiche 01 del regolamento ONU n. 55 (accoppiamento meccanico), (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/101, paragrafo 58, sulla base dell'ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2021/21) | ECE/TRANS/WP.29/2022/39 |
| 55 | Proposta di rettifica 1 alla serie di modifiche 02 del regolamento ONU n. 55 (accoppiamento meccanico), (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/101, paragrafo 58, sulla base dell'ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2021/21) | ECE/TRANS/WP.29/2022/40 |



| Regolamento n. | Titolo del punto all'ordine del giorno | Riferimento del documento (1) |
|----------------|--|-------------------------------|
| 63 | Proposta di supplemento 5 alla serie di modifiche 02 del regolamento ONU n. 63 (emissioni acustiche dei ciclomotori), (ECE/TRANS/WP.29/GRBP/72, paragrafo 10, sulla base dell'ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/24) | ECE/TRANS/WP.29/2022/5 |
| 78 | Proposta di supplemento 1 alla serie di modifiche 05 del regolamento ONU n. 78 (frenatura dei motocicli), (ECE/TRANS/WP.29/GRVA/11, paragrafo 99, sulla base dell'ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/26, quale modificato dal GRVA-11-22 (allegato V della relazione), e dell'ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/27) | ECE/TRANS/WP.29/2022/13 |
| 78 | Proposta di supplemento 2 alla serie di modifiche 04 del regolamento ONU n. 78 (frenatura dei motocicli) (ECE/TRANS/WP.29/GRVA/11, paragrafo 99, sulla base dell'ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/26, quale modificato dal GRVA-11-22 (allegato V della relazione), e dell'ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/27) | ECE/TRANS/WP.29/2022/48 |
| 78 | Proposta di supplemento 4 alla serie di modifiche 03 del regolamento ONU n. 78 (frenatura dei motocicli) (ECE/TRANS/WP.29/GRVA/11, paragrafo 99, sulla base dell'ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/26, quale modificato dal GRVA-11-22 (allegato V della relazione), e dell'ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/27) | ECE/TRANS/WP.29/2022/49 |
| 79 | Proposta di supplemento 4 alla serie di modifiche 02 del regolamento ONU n. 79 (sterzo), (ECE/TRANS/WP.29/GRVA/11, paragrafo 72, sulla base dell'ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/8, quale modificato dal GRVA-11-17 (allegato III della relazione)] | ECE/TRANS/WP.29/2022/14 |
| 79 | Proposta di supplemento 7 alla serie di modifiche 03 del regolamento ONU n. 79 (sterzo), (ECE/TRANS/WP.29/GRVA/11, paragrafo 72, sulla base dell'ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/8, quale modificato dal GRVA-11-17 (allegato III della relazione)] | ECE/TRANS/WP.29/2022/15 |
| 79 | Proposta di supplemento 2 alla serie di modifiche 04 del regolamento ONU n. 79 (sterzo), (ECE/TRANS/WP.29/GRVA/11, paragrafo 72, sulla base dell'ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/8, quale modificato dal GRVA-11-17 (allegato III della relazione)] | ECE/TRANS/WP.29/2022/16 |
| 90 | Proposta di supplemento 8 alla serie di modifiche 02 del regolamento ONU n. 90 (parti di ricambio per freni) (ECE/TRANS/WP.29/GRVA/11, paragrafo 101, sulla base dell'ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/28) | ECE/TRANS/WP.29/2022/17 |
| 107 | Proposta di serie di modifiche 10 del regolamento ONU n. 107 (veicoli delle categorie M2 e M3), (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/101, paragrafo 7, sulla base dell'ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2021/17, quale modificato dal GRSG-122-05) | ECE/TRANS/WP.29/2022/53 |
| 108 | Proposta di supplemento 6 al regolamento ONU n. 108 (pneumatici ricostruiti per autovetture e relativi rimorchi), (ECE/TRANS/WP.29/GRBP/72, paragrafo 17, sulla base dell'ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/15, quale modificato dall'allegato III della relazione) | ECE/TRANS/WP.29/2022/6 |
| 109 | Proposta di supplemento 11 al regolamento ONU n. 109 (pneumatici ricostruiti per veicoli commerciali e relativi rimorchi), (ECE/TRANS/WP.29/GRBP/72, paragrafo 18 e 19, sulla base dell'ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/18 e dell'ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/16, quale modificato dall'allegato IV della relazione) | ECE/TRANS/WP.29/2022/7 |




| Regolamento n. | Titolo del punto all'ordine del giorno | Riferimento del documento (1) |
|----------------|--|---------------------------------------|
| 116 | Proposta di supplemento 9 del regolamento ONU n. 116 (sistemi di antifurto e d'allarme) (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/101, paragrafo 71, sulla base dell'ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2021/27) | ECE/TRANS/WP.29/2022/50 |
| 117 | Proposta di supplemento 14 alla serie di modifiche 02 del regolamento ONU n. 117 (resistenza al rotolamento, rumorosità di rotolamento e aderenza sul bagnato degli pneumatici), (ECE/TRANS/WP.29/GRBP/72, paragrafo 21, sulla base dell'ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/17, quale modificato dal GRBP-74-31-Rev.1) | ECE/TRANS/WP.29/2022/8 |
| 121 | Proposta di supplemento 4 alla serie di modifiche 01 del regolamento ONU n. 121 (identificazione dei comandi, delle spie e degli indicatori), (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/101, paragrafo 90, sulla base dell'ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2021/30) | ECE/TRANS/WP.29/2022/22 |
| 125 | Proposta di supplemento 2 alla serie di modifiche 01 del regolamento ONU n. 125 (campo di visibilità anteriore del conducente), (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/101, paragrafo 97, sulla base dell'ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2020/11) | ECE/TRANS/WP.29/2022/23 |
| 125 | Proposta di supplemento 1 alla serie di modifiche 02 del regolamento ONU n. 125 (campo di visibilità anteriore del conducente), (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/101, paragrafo 99, sulla base dell'ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2021/31) | ECE/TRANS/WP.29/2022/24 |
| 141 | Proposta di supplemento 1 alla serie di modifiche 01 del regolamento ONU n. 141 (sistema di controllo della pressione degli pneumatici), (ECE/TRANS/WP.29/GRBP/72, paragrafo 25, sulla base dell'ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/19 e dell'ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/20, quale modificato dal GRBP-74-37) | ECE/TRANS/WP.29/2022/9 |
| 142 | Proposta di supplemento 1 alla serie di modifiche 01 del regolamento ONU n. 142 (montaggio degli pneumatici), (ECE/TRANS/WP.29/GRBP/72, paragrafo 28, sulla base dell'ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/21) | ECE/TRANS/WP.29/2022/10 |
| 148 | Proposta di supplemento 4 alla serie originale di modifiche del regolamento ONU n. 148 (dispositivi di segnalazione luminosa), (ECE/TRANS/WP.29/GRE/85, paragrafo 8, sulla base dell'ECE/TRANS/WP.29/GRE/2021/11, quale modificato dal GRE-85-11) | ECE/TRANS/WP.29/2022/37 |
| 149 | Proposta di supplemento 5 alla serie originale di modifiche del regolamento ONU n. 149 (dispositivi di illuminazione della strada), (ECE/TRANS/WP.29/GRE/85, paragrafo 11, sulla base dell'ECE/TRANS/WP.29/GRE/2021/12) | ECE/TRANS/WP.29/2022/38 |
| 152 | Proposta di supplemento 5 della versione originale del regolamento ONU n. 152 (dispositivi avanzati di frenata d'emergenza (AEBS) per veicoli delle categorie M1 e N1), (ECE/TRANS/WP.29/GRVA/11, paragrafo 78, sulla base dell'ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/22, quale modificato dal GRVA-11-40 (allegato IV della relazione)] | ECE/TRANS/WP.29/2022/18, WP.29-186-05 |
| 152 | Proposta di supplemento 4 alla serie di modifiche 01 del regolamento ONU n. 152 (dispositivi avanzati di frenata d'emergenza (AEBS) per veicoli delle categorie M1 e N1), (ECE/TRANS/WP.29/GRVA/11, paragrafo 78, sulla base dell'ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/22, quale modificato dal GRVA-11-40 (allegato IV della relazione)] | ECE/TRANS/WP.29/2022/19, WP.29-186-05 |
| 152 | Proposta di supplemento 2 alla serie di modifiche 02 del regolamento ONU n. 152 (dispositivi avanzati di frenata d'emergenza (AEBS) per veicoli delle categorie M1 e N1), (ECE/TRANS/WP.29/GRVA/11, paragrafi 78 e 80, sulla base dell'ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/22, quale modificato dal GRVA-11-40 (allegato IV della relazione), e dell'ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/23) | ECE/TRANS/WP.29/2022/20, WP.29-186-05 |



| Regolamento n. | Titolo del punto all'ordine del giorno | Riferimento del documento (¹) |
|-------------------------|--|-------------------------------|
| 154 | Proposta di serie di modifiche 02 del regolamento ONU n. 154 (procedura di prova per i veicoli leggeri armonizzata a livello mondiale (WLTP)), (ECE/TRANS/WP.29/GRPE/84, paragrafo 16, sulla base dell'ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2021/21, quale modificato dall'addendum 2 della relazione) | ECE/TRANS/WP.29/2022/41/Rev.1 |
| 154 | Proposta di serie di modifiche 03 del regolamento ONU n. 154 (procedura di prova per i veicoli leggeri armonizzata a livello mondiale (WLTP)), (ECE/TRANS/WP.29/GRPE/84, paragrafo 16, sulla base dell'ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2021/22, quale modificato dall'addendum 3 della relazione) | ECE/TRANS/WP.29/2022/42/Rev.1 |
| 155 | Proposta di supplemento 1 del regolamento UNECE n. 155 (cibersicurezza e relativo sistema di gestione) (ECE/TRANS/WP.29/GRVA/11, paragrafo 45, sulla base dell'ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/2) | ECE/TRANS/WP.29/2022/54 |
| 160 | Proposta di supplemento 1 alla versione originale del regolamento ONU n. 160 (registratore di dati di evento (EDR)), (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/101, paragrafo 109, sulla base dell'ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2021/33, quale modificato dal GRSG-122-36) | ECE/TRANS/WP.29/2022/25/Rev.1 |
| 160 | Proposta di supplemento 1 alla serie di modifiche 01 del regolamento ONU n. 160 (registratore di dati di evento (EDR)), (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/101, paragrafo 109, sulla base dell'ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2021/34, quale modificato dal GRSG-122-37) | ECE/TRANS/WP.29/2022/26 |
| 161 | Proposta di supplemento 1 alla versione originale del regolamento ONU n. 161 (dispositivi contro l'uso non autorizzato), (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/101, paragrafo 76, sulla base dell'ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2021/24, quale modificato dal GRSG-122-13) | ECE/TRANS/WP.29/2022/27 |
| 161 | Proposta di supplemento 2 alla versione originale del regolamento ONU n. 161 (dispositivi contro l'uso non autorizzato), (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/101, paragrafo 78, sulla base dell'ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2021/28) | ECE/TRANS/WP.29/2022/28 |
| 162 | Proposta di supplemento 1 alla versione originale del regolamento ONU n. 162 (immobilizzatori), (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/101, paragrafo 82, sulla base dell'ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2021/25, quale modificato dal GRSG-122-13) | ECE/TRANS/WP.29/2022/29 |
| 162 | Proposta di supplemento 2 alla versione originale del regolamento ONU n. 162 (immobilizzatori), (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/101, paragrafo 82, sulla base dell'ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2021/29) | ECE/TRANS/WP.29/2022/30 |
| 163 | Proposta di supplemento 1 della versione originale del regolamento ONU n. 163 (sistema di allarme per veicoli) (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/101, paragrafo 86, sulla base dell'ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2021/26) | ECE/TRANS/WP.29/2022/51 |
| Nuovo regolamento [164] | Proposta un nuovo regolamento ONU [164] sugli pneumatici chiodati, (ECE/TRANS/WP.29/GRBP/72, paragrafo 30, sulla base dell'ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/5/Rev.1, quale modificato dal GRBP-74-32) | ECE/TRANS/WP.29/2022/43 |

(¹) Tutti i documenti indicati nella tabella sono disponibili al seguente indirizzo: <https://unece.org/info/Transport/Vehicle-Regulations/events/363011>



| Regolamento tecnico mondiale n. | Titolo del punto all'ordine del giorno | Riferimento del documento |
|---------------------------------|---|---------------------------|
| Nuovo GTR | Proposta di un nuovo GTR ONU sulla durata delle batterie di bordo dei veicoli elettrici, (ECE/TRANS/WP.29/GRPE/84, paragrafo 10, sulla base dell'ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2021/18, quale modificato dall'addendum 1) | ECE/TRANS/WP.29/2022/45 |
| | Proposta di una relazione finale sullo stato di elaborazione di un nuovo regolamento tecnico mondiale ONU sulla durata delle batterie di bordo dei veicoli elettrici, (ECE/TRANS/WP.29/GRPE/84, paragrafo 10, sulla base del GRPE-84-02, quale modificato dall'allegato IV) | ECE/TRANS/WP.29/2022/46 |

| Varie | Titolo del punto all'ordine del giorno | Riferimento del documento |
|------------------------------|---|---------------------------|
| Risoluzione consolidata | Proposta di modifica 8 della risoluzione consolidata sulla specifica comune delle categorie di sorgenti luminose (R.E.5), (ECE/TRANS/WP.29/GRE/85, paragrafo 29, sulla base dell'ECE/TRANS/WP.29/GRE/2021/24) | ECE/TRANS/WP.29/2022/44 |
| Autorizzazione | Domanda di autorizzazione a elaborare la modifica 4 del GTR ONU n. 3 (frenatura dei motocicli) | ECE/TRANS/WP.29/2022/47 |
| Autorizzazione | Autorizzazione a elaborare un nuovo GTR ONU sulle emissioni di particolato dai freni | ECE/TRANS/WP.29/AC.3/59 |
| Documento di interpretazione | Documento di interpretazione per il regolamento UNECE n. 155: proposta di modifica dell'ECE/TRANS/WP.29/2021/59 (ECE/TRANS/WP.29/GRVA/11, paragrafo 45, sulla base dell'ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/21) | ECE/TRANS/WP.29/2022/55 |

22CE0903



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/388 DELLA COMMISSIONE**dell'8 marzo 2022****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,

considerando quanto segue:


- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce le regole per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti dalle attività disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE e, in particolare, delle emissioni derivanti dalla biomassa. Tale regolamento è stato modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2085 della Commissione ⁽³⁾ al fine di allineare le disposizioni relative alle emissioni derivanti dalla biomassa alle regole di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 ⁽⁴⁾, in particolare per quanto riguarda le definizioni e i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per l'uso della biomassa. A seguito di tali modifiche, le disposizioni relative ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per l'uso della biomassa si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022.
- (2) L'applicazione dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra alle attività disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE è necessaria per garantire la sostenibilità dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa utilizzati per la combustione e il loro contributo agli obiettivi climatici e ambientali dell'Unione.

⁽¹⁾ GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione (GU L 334 del 31.12.2018, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2085 della Commissione, del 14 dicembre 2020, che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 423 del 15.12.2020, pag. 37).

⁽⁴⁾ Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).



- (3) Esiste una crescente consapevolezza della necessità di allineare le politiche in materia di bioenergia con altri obiettivi ambientali e della necessità di garantire un accesso equo al mercato delle materie prime della biomassa per lo sviluppo di biosoluzioni innovative ad alto valore aggiunto e di una bioeconomia circolare sostenibile. Gli Stati membri dovrebbero pertanto tenere conto dell'approvvigionamento sostenibile disponibile di biomassa per usi energetici e non energetici, del mantenimento degli ecosistemi e dei pozzi di assorbimento del carbonio forestali nazionali, dei principi dell'economia circolare e dell'uso a cascata della biomassa nonché della gerarchia dei rifiuti stabilita nella direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti ^(*). Il sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione (ETS) mira a contribuire al raggiungimento degli obiettivi di attenuazione dei cambiamenti climatici in termini di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Nel perseguire tale obiettivo è essenziale contribuire anche al conseguimento di obiettivi ambientali più ampi, in particolare la prevenzione della perdita di biodiversità, sulla quale si ripercuote negativamente il cambiamento indiretto della destinazione d'uso del suolo associato alla produzione di determinati biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa. Considerando che a tutta la biomassa nell'ETS si applicherà un'aliquota zero fino alla piena attuazione dei criteri di sostenibilità, in linea con il principio «chi inquina paga» sancito dal trattato gli Stati membri sono incoraggiati a utilizzare strumenti basati sul mercato e altri strumenti a loro disposizione come la tassazione, al fine di garantire che l'uso di biomasse non sostenibili nei settori ETS sia scoraggiato per evitare ripercussioni negative sull'ambiente.
- (4) Gli Stati membri erano tenuti a recepire la direttiva (UE) 2018/2001 entro il 30 giugno 2021. Il recepimento della direttiva non è stato ancora completato in molti Stati membri.
- (5) La direttiva (UE) 2018/2001 prevede l'adozione di una serie di atti delegati e di esecuzione per attuare i criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per la biomassa. L'adozione di molti di questi atti è stata ritardata.
- (6) La direttiva (UE) 2018/2001 mira a rafforzare in modo armonizzato il ruolo dei sistemi volontari di certificazione nazionali e internazionali per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Gli Stati membri possono anche istituire sistemi di certificazione nazionali. Le metodologie utilizzate da tali sistemi di certificazione sono aggiornate una volta adottati gli atti delegati e gli atti di esecuzione previsti dalla direttiva (UE) 2018/2001. È necessario inoltre formare i verificatori.
- (7) Al fine di garantire un'attuazione rigorosa, efficiente e armonizzata, si ritiene necessario e proporzionato rinviare l'applicazione dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e la biomassa di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066. Un periodo corrispondente a un anno civile è adeguato per allinearsi al ciclo annuale di adempimento dell'ETS.
- (8) Il presente regolamento riduce inoltre l'incertezza economica per gli operatori che utilizzano biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa per la combustione in attività di cui alla direttiva 2003/87/CE, in quanto i sistemi di certificazione dovrebbero diventare pienamente operativi nel corso del 2022.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066.
- (10) In attesa dell'adozione delle norme necessarie all'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2022.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 38 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 è aggiunto il seguente paragrafo 6:

«6. In deroga al paragrafo 5, primo comma, gli Stati membri o, se del caso, le autorità competenti possono considerare soddisfatti i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa utilizzati per la combustione di cui a tale paragrafo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.»

^(*) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).



Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

22CE0904



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/389 DELLA COMMISSIONE**dell'8 marzo 2022****che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione della direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato, la struttura, gli elenchi dei contenuti e la data di pubblicazione annuale delle informazioni che le autorità competenti sono tenute a pubblicare****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva (UE) 2019/2034 impone alle autorità competenti di pubblicare determinate informazioni per consentire al mercato interno delle imprese di investimento di operare con maggiore efficacia e per garantire livelli adeguati di trasparenza nei confronti del pubblico. Ai sensi di tale direttiva, le informazioni pubblicate devono essere sufficientemente complete e accurate da consentire un raffronto significativo dei metodi adottati dalle autorità competenti degli Stati membri.
- (2) Per facilitare ulteriormente tale raffronto, le informazioni provenienti dalle autorità competenti devono essere pubblicate in un formato comune, aggiornate regolarmente e messe a disposizione presso un'unica ubicazione elettronica. È pertanto necessario determinare il formato, la struttura, gli elenchi dei contenuti e la data di pubblicazione annuale di tali informazioni. Mentre gli obblighi di comunicazione delle informazioni di vigilanza di cui al titolo V della direttiva (UE) 2019/2034 riguardano tutta la regolamentazione prudenziale, occorre concentrarsi, in una prima fase, sulle responsabilità di vigilanza che derivano dalla predetta direttiva e dal regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (3) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione previa consultazione dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.
- (4) L'Autorità bancaria europea ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative e orientamenti generali**

Nel pubblicare informazioni sulle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative e sugli orientamenti generali adottati nel loro Stato membro in materia di regolamentazione prudenziale ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (UE) 2019/2034, le autorità competenti utilizzano i modelli applicabili di cui all'allegato I del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).



*Articolo 2***Opzioni e facoltà**

Nel pubblicare informazioni sulle modalità di esercizio delle opzioni e delle facoltà previste ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2019/2034, le autorità competenti utilizzano i modelli applicabili di cui all'allegato II del presente regolamento.

*Articolo 3***Criteri generali e metodologie per il processo di revisione e valutazione prudenziale**

Nel pubblicare, ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 1, lettera c), della direttiva (UE) 2019/2034, informazioni sui criteri generali e sulle metodologie che applicano per la revisione e la valutazione prudenziale di cui all'articolo 36 di tale direttiva, le autorità competenti utilizzano il modello di cui all'allegato III del presente regolamento.

*Articolo 4***Dati statistici aggregati**

Nel pubblicare informazioni sui dati statistici aggregati sugli aspetti principali dell'attuazione del quadro prudenziale ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 1, lettera d), della direttiva (UE) 2019/2034, le autorità competenti utilizzano i modelli di cui all'allegato IV del presente regolamento.

*Articolo 5***Data di pubblicazione annuale**

1. Le autorità competenti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/2034 presso un'unica ubicazione elettronica per la prima volta entro il 30 giugno 2022.
2. Le autorità competenti aggiornano entro il 30 giugno di ogni anno le informazioni di cui all'articolo 57, paragrafo 1, lettera d), della direttiva (UE) 2019/2034 sulla base delle informazioni delle segnalazioni a fini di vigilanza quali risultano al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Le autorità competenti aggiornano periodicamente, e in ogni caso entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni di cui all'articolo 57, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva (UE) 2019/2034, a meno che non vi sia nessuna modifica delle informazioni pubblicate.

*Articolo 6***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN




ALLEGATO I
NORME E ORIENTAMENTI
Elenco dei modelli

| | |
|---------|--|
| PARTE 1 | Recepimento della direttiva (UE) 2019/2034 |
| PARTE 2 | Approvazione dei modelli |
| PARTE 3 | Obblighi specifici di comunicazione applicati alle imprese di investimento |
| PARTE 4 | Segnalazioni regolamentari |

Osservazioni generali sulla compilazione dei modelli di cui all'allegato I

Quando pubblicano le informazioni sui criteri generali e sulle metodologie, le autorità competenti non comunicano misure di vigilanza dirette a imprese di investimento specifiche, sia che riguardino un'unica impresa di investimento sia che riguardino un gruppo di imprese di investimento.



PARTE 1

Recepimento della direttiva (UE) 2019/2034

| | Recepimento delle disposizioni della direttiva (UE) 2019/2034 | Disposizioni della direttiva (UE) 2019/2034 | Link al testo nazionale (*) | Riferimento/i alle disposizioni nazionali (†) | Disponibile in EN (S/No) |
|-----|---|---|-----------------------------|---|--------------------------|
| | Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nei presenti modelli | | | (gg/mm/aaaa) | |
| 010 | | Articoli da 1 a 3 | | | |
| 020 | I. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni | Articoli da 4 a 8 | | | |
| 030 | II. Autorità competenti | Articoli da 9 a 11 | | | |
| 040 | III. Capitale iniziale | | | | |
| 050 | IV. Vigilanza prudenziale | | | | |
| 060 | CAPO 1 - Principi di vigilanza prudenziale | | | | |
| 070 | Sezione 1 - Competenze e attribuzioni dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante | Articoli da 12 a 14 | | | |
| 080 | Sezione 2 - Segreto professionale e obbligo di segnalazione | Articoli da 15 a 17 | | | |
| 090 | Sezione 3 - Sanzioni, poteri di indagine e diritto di ricorso | Articoli da 18 a 23 | | | |
| 100 | CAPO 2 - Processo di revisione | | | | |
| 110 | Sezione 1 - Processo di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno e rischio interno | Articolo 24 | | | |
| 120 | Sezione 2 - Governance interna, trasparenza, trattamento dei rischi e remunerazione | Articoli da 25 a 35 | | | |
| 130 | Sezione 3 - Processo di revisione e valutazione prudenziale | Articoli 36 e 37 | | | |
| 140 | Sezione 4 - Misure e poteri di vigilanza | Articoli da 38 a 45 | | | |
| 150 | CAPO 3 - Vigilanza su gruppi di imprese di investimento | | | | |
| 160 | Sezione 1 - Vigilanza su gruppi di imprese di investimento su base consolidata e vigilanza sulla conformità alla verifica del capitale del gruppo | Articoli da 46 a 50 | | | |
| 170 | Sezione 2 - Holding di investimento, società di partecipazione finanziaria mista e società di partecipazione mista | Articoli da 51 a 56 | | | |
| 180 | TITOLO V — INFORMATIVA DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI | Articolo 57 | | | |
| 190 | TITOLO VI - ATTI DELEGATI | Articolo 58 | | | |
| 200 | TITOLO VII - MODIFICHE DI ALTRE DIRETTIVE | Articoli da 59 a 64 | | | |
| 210 | TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI | Articoli da 65 a 69 | | | |

(*) Collegamento ipertestuale al sito web contenente il testo nazionale che recepisce la disposizione del diritto dell'Unione in questione.

(†) Riferimenti dettagliati alle disposizioni nazionali, come ad esempio il titolo, il capo, il paragrafo pertinenti ecc.



PARTE 2

Approvazione dei modelli (*)

| | Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello | (gg/mm/aaaa) | Descrizione del metodo |
|-----|--|--------------|------------------------|
| 010 | | | |
| 020 | Metodo di vigilanza per l'approvazione dell'uso del metodo alternativo dei modelli interni (IMA) per il calcolo dei requisiti patrimoniali minimi per il rischio di mercato | | |
| 030 | Documentazione minima che deve fornire l'impresa di investimento che chiede di utilizzare il metodo alternativo IMA | | [testo libero] |
| 040 | Descrizione del processo di valutazione svolto dall'autorità competente (uso dell'autovalutazione, ricorso a revisori esterni e ispezioni in loco) e principali criteri di valutazione | | [testo libero] |
| 050 | Forma delle decisioni adottate dall'autorità competente e della comunicazione delle decisioni al richiedente | | [testo libero] |

PARTE 3

Obblighi specifici di comunicazione applicati alle imprese di investimento

| | Direttiva (UE) 2019/2034 | Disposizione | Informazioni che le autorità competenti sono tenute a fornire | (gg/mm/aaaa) |
|-----|--------------------------------|---|---|----------------|
| 010 | | Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello | | |
| 020 | Articolo 44, lettera a) | Le autorità competenti hanno il potere di esigere dalle imprese di investimento che non soddisfano i criteri per qualificarsi come imprese di investimento piccole e non interconnesse di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 e dalle imprese di investimento di cui all'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033 che pubblichino le informazioni di cui all'articolo 46 di tale regolamento più di una volta all'anno e fissino i termini per la pubblicazione. | Frequenza e termini per la pubblicazione applicabili alle imprese di investimento | [testo libero] |
| 030 | Articolo 44, lettera b) | Le autorità competenti possono esigere dalle imprese di investimento che non soddisfano i criteri per qualificarsi come imprese di investimento piccole e non interconnesse di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 e dalle imprese di investimento di cui all'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033 che utilizzino mezzi e sedi specifici, in particolare i siti web delle imprese di investimento, per le pubblicazioni diverse dai documenti di bilancio. | Tipo di mezzi specifici che le imprese di investimento devono usare | [testo libero] |

(*) Applicabile a decorrere dal 26 giugno 2026 o dalla data di applicazione delle prescrizioni agli enti creditizi, come previsto all'articolo 57, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.




| | | | | |
|-----|--------------------------------|---|--|----------------|
| 040 | Articolo 44, lettera c) | Le autorità competenti possono esigere dalle imprese madri che pubblichino una volta all'anno, integralmente o mediante riferimento a informazioni equivalenti, la descrizione della loro struttura giuridica e di governance e della struttura dell'organizzazione del gruppo di imprese di investimento, conformemente all'articolo 26, paragrafo 1, della presente direttiva e all'articolo 10 della direttiva 2014/65/UE. | Struttura giuridica e di governance e struttura dell'organizzazione dell'impresa madre del gruppo di imprese di investimento | [testo libero] |
|-----|--------------------------------|---|--|----------------|

PARTE 4

Segnalazioni regolamentari


| | | |
|-----|---|--------------|
| 010 | Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello | (gg/mm/aaaa) |
| 020 | Attuazione della segnalazione delle informazioni finanziarie conformemente al regolamento di esecuzione XXX/2021 della Commissione | |
| 030 | Per le segnalazioni all'autorità competente vengono utilizzati gli standard XBRL? | [S/No] |



ALLEGATO II
OPZIONI E FACOLTÀ
Elenco dei modelli

| | |
|---------|--|
| PARTE 1 | Opzioni e facoltà di cui alla direttiva (UE) 2019/2034 e al regolamento (UE) 2019/2033 |
| PARTE 2 | Numero di imprese di investimento che si avvalgono delle disposizioni transitorie di cui alla direttiva (UE) 2019/2034 e al regolamento (UE) 2019/2033 |
| PARTE 3 | Elementi variabili della remunerazione (articolo 32 della direttiva (UE) 2019/2034)) |


Osservazioni generali sulla compilazione dei modelli di cui all'allegato II
Quando pubblicano le informazioni sui criteri generali e sulle metodologie, le autorità competenti non comunicano misure di vigilanza dirette a imprese di investimento specifiche, sia che riguardino un'unica impresa di investimento sia che riguardino un gruppo di imprese di investimento.




PARTE 1

Opzioni e facoltà di cui alla direttiva (UE) 2019/2034 e al regolamento (UE) 2019/2033

| Direttiva (UE) 2019/2034 | Regolamento (UE) 2019/2033 | Destinatario | Denominazione | Descrizione dell'opzione o della facoltà | Esercitata (S/N/NA) (1) | Testo nazionale (1) | Riferimenti (1) | Disponibile in EN (S/No) | Dettagli/Osservazioni |
|--------------------------|-------------------------------------|---------------------|--|--|-------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|
| 010 | | | | Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello | | | (gg/mm/aaaa) | | |
| 020 | Articolo 5, paragrafo 1 | Autorità competente | Applicazione delle prescrizioni della CRD | Le autorità competenti possono decidere di applicare il regolamento (UE) n. 575/2013 a un'impresa di investimento che svolge le attività di cui all'allegato I, sezione A, punti 3 e 6, della direttiva 2014/65/UE se il valore totale delle attività consolidate dell'impresa di investimento è pari o superiore a 5 000 000 000 EUR ove trovino applicazione le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/2034. | [S/N/NA] | Obbligatorio se S | Obbligatorio se S | | |
| 030 | Articolo 24, paragrafo 2 | Autorità competente | Capitale interno e attività liquide | Le autorità competenti possono chiedere alle imprese di investimento piccole e non interconnesse di applicare i requisiti relativi al capitale interno e alle attività liquide di cui all'articolo 24 della direttiva (UE) 2019/2034. | [S/N/NA] | Obbligatorio se S | Obbligatorio se S | | |
| 040 | Articolo 36, paragrafo 2 | Autorità competente | Revisione e valutazione prudenziale | Le autorità competenti decidono caso per caso se e in quale forma debbano essere effettuate la revisione e la valutazione per le imprese di investimento piccole e non interconnesse. | [S/N/NA] | Obbligatorio se S | Obbligatorio se S | | |
| 050 | Articolo 40, paragrafo 7 | Autorità competente | Requisito di fondi propri aggiuntivi | Le autorità competenti possono imporre caso per caso alle imprese di investimento piccole e non interconnesse i requisiti di fondi propri aggiuntivi di cui all'articolo 40 della direttiva (UE) 2019/2034. | [S/N/NA] | Obbligatorio se S | Obbligatorio se S | | |
| 060 | Articolo 41, paragrafo 1 | Autorità competente | Requisito di fondi propri aggiuntivi | Le autorità competenti possono imporre alle imprese di investimento che non sono imprese di investimento piccole e non interconnesse di detenere un livello di fondi propri tale da coprire il potenziale impatto delle fluttuazioni economiche cicliche. | [S/N/NA] | Obbligatorio se S | Obbligatorio se S | | |
| 070 | Articolo 42, paragrafo 1 | Autorità competente | Requisiti in materia di liquidità | Le autorità competenti impongono i requisiti specifici in materia di liquidità di cui all'articolo 39, paragrafo 2, lettera b), della direttiva (UE) 2019/2034 alle imprese di investimento alle quali si applicano i requisiti in materia di liquidità di cui all'articolo 42, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/2034. | [S/N/NA] | Obbligatorio se S | Obbligatorio se S | | |
| 080 | Articolo 46, paragrafo 6 | Autorità competente | Esercizio dei criteri di vigilanza di gruppo | Le autorità competenti possono designare un'autorità di vigilanza su base consolidata diversa da quella di cui all'articolo 46, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2019/2034. | [S/N/NA] | Obbligatorio se S | Obbligatorio se S | | |
| 090 | Articolo 1, paragrafo 2, lettera c) | Autorità competente | Applicazione dei requisiti del regolamento sui requisiti patrimoniali (regolamento (UE) n. 575/2013) | L'autorità competente può decidere di applicare i requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013 alle imprese di investimento che svolgono le attività di cui all'allegato I, sezione A, punti 3 e 6, della direttiva 2014/65/UE e per le quali il valore delle attività consolidate totali dell'impresa di investimento o del gruppo di imprese di investimento è pari o superiore a 15 000 000 000 EUR in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. | [S/N/NA] | Obbligatorio se S | Obbligatorio se S | | |



| | | | | | | | | |
|-----|--------------------------|---------------------|---|--|-----------|-------------------|-------------------|--|
| 100 | Articolo 1, paragrafo 5 | Autorità competente | Applicazione dei requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013 | Le autorità competenti possono autorizzare l'applicazione dei requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013 per le imprese di investimento che svolgono le attività di cui all'allegato I, sezione A, punti 3 e 6, della direttiva 2014/65/UE se l'impresa di investimento è una filiazione di un ente creditizio o una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista in conformità dell'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/2033. | [S]/[N/A] | Obbligatorio se S | Obbligatorio se S | |
| 110 | Articolo 6, paragrafo 1 | Autorità competente | Applicazione dei requisiti su base individuale | Le autorità competenti possono esentare un'impresa di investimento dall'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/2033 in relazione alle parti due, tre, quattro, sei e sette se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1. | [S]/[N/A] | Obbligatorio se S | Obbligatorio se S | |
| 120 | Articolo 6, paragrafo 2 | Autorità competente | Applicazione dei requisiti su base individuale | Le autorità competenti possono esentare un'impresa di investimento dall'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/2033 in relazione alla parte sei se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2. | [S]/[N/A] | Obbligatorio se S | Obbligatorio se S | |
| 130 | Articolo 6, paragrafo 3 | Autorità competente | Applicazione dei requisiti su base individuale | Le autorità competenti possono esentare un'impresa di investimento dall'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/2033 in relazione alla parte cinque se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3. | [S]/[N/A] | Obbligatorio se S | Obbligatorio se S | |
| 140 | Articolo 7, paragrafo 4 | Autorità competente | Applicazione dei requisiti su base consolidata | Le autorità competenti possono esentare l'impresa madre dalla prescrizione di rispettare l'obbligo di cui alla parte cinque sulla base della sua situazione consolidata. | [S]/[N/A] | Obbligatorio se S | Obbligatorio se S | |
| 150 | Articolo 8, paragrafo 1 | Autorità competente | Applicazione dei requisiti su base consolidata | Le autorità competenti possono autorizzare l'applicazione dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2019/2033 quando le strutture di gruppo sono sufficientemente semplici e non vi sono rischi significativi per i clienti o per il mercato derivanti dal gruppo di imprese di investimento nel suo complesso che altrimenti richiederebbero una vigilanza su base consolidata. | [S]/[N/A] | Obbligatorio se S | Obbligatorio se S | |
| 160 | Articolo 8, paragrafo 4 | Autorità competente | Applicazione dei requisiti su base consolidata | Le autorità competenti possono autorizzare un'impresa madre a detenere un quantitativo inferiore di fondi propri rispetto all'importo calcolato in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2033, a condizione che tale importo non sia inferiore alla somma dei requisiti di fondi propri imposti su base individuale alle imprese di investimento, agli enti finanziari, alle società strumentali e agli agenti collegati che sono filiazioni, e all'importo totale di tutte le passività potenziali nei confronti di tali soggetti. | [S]/[N/A] | Obbligatorio se S | Obbligatorio se S | |
| 170 | Articolo 9, paragrafo 4 | Autorità competente | Fondi propri | Le autorità competenti possono autorizzare le imprese di investimento che sono piccole e non interconnesse o che non sono persone giuridiche o società per azioni ad avvalersi di ulteriori strumenti o fondi come se fossero equivalenti agli strumenti di fondi propri. | [S]/[N/A] | Obbligatorio se S | Obbligatorio se S | |
| 180 | Articolo 10, paragrafo 2 | Autorità competente | Partecipazioni qualificate di fondi propri | Le autorità competenti possono vietare a un'impresa di investimento di detenere le partecipazioni qualificate di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 se l'importo di tali partecipazioni è superiore alle percentuali dei fondi propri specificati nel medesimo paragrafo. | [S]/[N/A] | Obbligatorio se S | Obbligatorio se S | |
| 190 | Articolo 11, paragrafo 3 | Autorità competente | Fondi propri | Le autorità competenti possono esigere che un'impresa di investimento sia soggetta a requisiti di fondi propri diversi da quelli di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/2033. | [S]/[N/A] | Obbligatorio se S | Obbligatorio se S | |



| | | | | | | | |
|-----|--------------------------|---------------------|--|---|----------|-------------------|-------------------|
| 200 | Articolo 13, paragrafo 2 | Autorità competente | Fondi propri Requisito relativo alle spese fisse generali | Le autorità competenti possono adeguare l'importo delle spese fisse generali di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 se ritengono che vi sia stato un cambiamento sostanziale nelle attività di un'impresa di investimento. | [S/N/NA] | Obbligatorio se S | Obbligatorio se S |
| 210 | Articolo 15, paragrafo 4 | Autorità competente | Fondi propri | Le autorità competenti possono adeguare l'importo corrispondente di un fattore K rilevante se ritengono che vi sia stato un cambiamento sostanziale nell'attività dell'impresa di investimento. | [S/N/NA] | Obbligatorio se S | Obbligatorio se S |
| 220 | Articolo 17, paragrafo 2 | Autorità competente | Fattori K K-AUM (attività gestite) | L'autorità competente può sostituire i punteggi di dati storici mancanti con determinazioni regolamentari basate su proiezioni delle attività dell'impresa di investimento presentate in conformità dell'articolo 7 della direttiva 2014/65/UE. | [S/N/NA] | Obbligatorio se S | Obbligatorio se S |
| 230 | Articolo 18, paragrafo 2 | Autorità competente | Fattori K K-CMH (denaro dei clienti detenuto) | L'autorità competente può sostituire i punteggi di dati storici mancanti con determinazioni regolamentari basate su proiezioni delle attività dell'impresa di investimento presentate in conformità dell'articolo 7 della direttiva 2014/65/UE. | [S/N/NA] | Obbligatorio se S | Obbligatorio se S |
| 240 | Articolo 19, paragrafo 3 | Autorità competente | Fattori K K-ASA (attività salvaguardate e gestite) | L'autorità competente può sostituire i punteggi di dati storici mancanti con determinazioni regolamentari basate su proiezioni delle attività dell'impresa di investimento presentate in conformità dell'articolo 7 della direttiva 2014/65/UE. | [S/N/NA] | Obbligatorio se S | Obbligatorio se S |
| 250 | Articolo 20, paragrafo 3 | Autorità competente | Fattori K K-COH (ordini dei clienti trattati) | L'autorità competente può sostituire i punteggi di dati storici mancanti con determinazioni regolamentari basate su proiezioni delle attività dell'impresa di investimento presentate in conformità dell'articolo 7 della direttiva 2014/65/UE. | [S/N/NA] | Obbligatorio se S | Obbligatorio se S |
| 260 | Articolo 30, paragrafo 1 | Autorità competente | Fattori K K-TCD (default della controparte della negoziazione) | Le autorità competenti possono modificare la rettificazione per volatilità di alcuni tipi di merci per cui sussistono diversi livelli di volatilità dei prezzi. | [S/N/NA] | Obbligatorio se S | Obbligatorio se S |
| 270 | Articolo 33, paragrafo 4 | Autorità competente | Fattori K K-DTF (flusso di negoziazione giornaliero) | L'autorità competente può sostituire i punteggi di dati storici mancanti con determinazioni regolamentari basate su proiezioni delle attività dell'impresa di investimento presentate in conformità dell'articolo 7 della direttiva 2014/65/UE. | [S/N/NA] | Obbligatorio se S | Obbligatorio se S |
| 280 | Articolo 38, paragrafo 2 | Autorità competente | Rischio di concentrazione | Le autorità competenti possono concedere all'impresa di investimento un periodo di tempo limitato per conformarsi al limite relativo al rischio di concentrazione e al superamento del valore dell'esposizione di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) 2019/2033. | [S/N/NA] | Obbligatorio se S | Obbligatorio se S |
| 290 | Articolo 41, paragrafo 2 | Autorità competente | Rischio di concentrazione | Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte le esposizioni di cui all'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033 dall'applicazione dell'articolo 37 del regolamento (UE) 2019/2033. | [S/N/NA] | Obbligatorio se S | Obbligatorio se S |
| 300 | Articolo 43, paragrafo 1 | Autorità competente | Requisiti in materia di liquidità | Le autorità competenti possono esentare le imprese di investimento piccole e non interconnesse dall'applicazione dei requisiti di liquidità di cui all'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. | [S/N/NA] | Obbligatorio se S | Obbligatorio se S |


(1) "S" (sì) indica che l'autorità competente o lo Stato membro abilitati ad esercitare l'opzione o la facoltà in questione l'hanno esercitata.

"N" (no) indica che l'autorità competente o lo Stato membro abilitati ad esercitare l'opzione o la facoltà in questione non l'hanno esercitata.

"NA" (non applicabile) indica che l'esercizio dell'opzione non è possibile o che la facoltà non esiste.

(2) Il testo della disposizione nella legislazione nazionale.

(3) Riferimento nella legislazione nazionale e collegamento ipertestuale al sito web contenente il testo nazionale che recepisce la disposizione dell'Unione in questione.



PARTE 2

Numero di imprese di investimento che si avvalgono delle disposizioni transitorie di cui alla direttiva (UE) 2019/2034 e al regolamento (UE) 2019/2033


| Direttiva (UE) 2019/2034 | Regolamento (UE) 2019/2033 | Destinatari | Ambito di applicazione | Denominazione | Descrizione dell'opzione o della facoltà | Anno | Esercitata (S/N/NA) (*) | Numero di imprese di investimento che applicano la disposizione transitoria |
|---|----------------------------|---|------------------------|---|---|--------|-------------------------|---|
| <i>Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello</i> | | | | | | | | |
| 010 | Articolo 57, paragrafo 3 | Imprese di investimento | Fondi propri | Applicazione di requisiti di fondi propri più bassi | Le imprese di investimento di cui all'articolo 57, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2033 possono applicare requisiti di fondi propri più bassi per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 giugno 2021. | [Anno] | [S/N/NA] | |
| 020 | Articolo 57, paragrafo 4 | Imprese di investimento | Fondi propri | Applicazione di requisiti di fondi propri più bassi | Le imprese di investimento di cui all'articolo 57, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033 possono applicare requisiti di fondi propri più bassi per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 giugno 2021. | [Anno] | [S/N/NA] | |
| 030 | Articolo 57, paragrafo 6 | Imprese di investimento che operano per conto proprio | Fondi propri | Applicazione di requisiti di fondi propri più bassi | Le imprese di investimento che operano per conto proprio di cui all'articolo 57, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/2033 possono limitare i loro requisiti di fondi propri per un periodo di cinque anni dal 26 giugno 2021 ad almeno 250 000 EUR, fatto salvo un aumento annuale di almeno 100 000 EUR nel periodo di cinque anni. | [Anno] | [S/N/NA] | |

(*) "S" (sì) indica che l'autorità competente o lo Stato membro abilitati ad esercitare l'opzione o la facoltà in questione l'hanno esercitata.
 "N" (no) indica che l'autorità competente o lo Stato membro abilitati ad esercitare l'opzione o la facoltà in questione non l'hanno esercitata.
 "NA" (non applicabile) indica che l'esercizio dell'opzione non è possibile o che la facoltà non esiste.

PARTE 3

Elementi variabili della remunerazione (articolo 32 della direttiva (UE) 2019/2034)


| Direttiva (UE) 2019/2034 | Destinatari | Disposizioni | Informazioni da comunicare | Esercitata (S/N/NA) | Riferimenti | Disponibile in EN (S/No) | Dettagli/Osservazioni |
|---|------------------------------------|---|----------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|
| <i>Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello</i> | | | | | | | |
| 010 | | | | | (gg/mm/aaaa) | | |
| 020 | Stati membri | Gli Stati membri descrivono con quali modalità assicurano che le imprese di investimento stabiliscano rapporti adeguati tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione complessiva. | [Testo libero/valore] | [S/N/NA] | Obbligatoriose S | Obbligatoriose S | |
| 030 | Stati membri o autorità competenti | Descrizione di qualsiasi restrizione o divieto riguardanti il tipo e la configurazione degli strumenti che possono essere utilizzati per la concessione della remunerazione variabile. | [Testo libero/valore] | [S/N/NA] | Obbligatoriose S | Obbligatoriose S | |



| | | | | | | | |
|-----|--------------------------|--------------|--|-----------------------|----------|-------------------|-------------------|
| 040 | Articolo 32, paragrafo 5 | Stati membri | Soglie diverse da quelle di cui all'articolo 32, paragrafo 4, che l'autorità competente ha aumentato per determinate imprese di investimento. | [Valore in EUR] | [S/N/NA] | Obbligatorio se S | Obbligatorio se S |
| 050 | Articolo 32, paragrafo 6 | Stati membri | Soglie diverse da quelle di cui all'articolo 32, paragrafo 4, che l'autorità competente ha diminuito per determinate imprese di investimento. | [Valore in EUR] | [S/N/NA] | Obbligatorio se S | Obbligatorio se S |
| 060 | Articolo 32, paragrafo 7 | Stati membri | Descrizione delle specificità del mercato o della natura delle responsabilità e del profilo professionale dei membri del personale che hanno diritto a una remunerazione variabile annua che non supera 50 000 EUR e non rappresenta oltre un quarto della loro remunerazione totale annua, ma ai quali non è stata applicata l'esenzione di cui all'articolo 32, paragrafo 4. | [Testo libero/valore] | [S/N/NA] | Obbligatorio se S | Obbligatorio se S |

(1) "S" (s) indica che l'autorità competente o lo Stato membro abilitati ad esercitare l'opzione o la facoltà in questione l'hanno esercitata.
 "N" (no) indica che l'autorità competente o lo Stato membro abilitati ad esercitare l'opzione o la facoltà in questione non l'hanno esercitata.
 "NA" (non applicabile) indica che l'esercizio dell'opzione non è possibile o che la facoltà non esiste.

(2) Riferimento nella legislazione nazionale e collegamento ipertestuale al sito web contenente il testo nazionale che recepisce la disposizione dell'Unione in questione.



ALLEGATO III

PROCESSO DI REVISIONE E DI VALUTAZIONE PRUDENZIALE (SREP)

Elenco dei modelli


Osservazioni generali sulla compilazione dei modelli di cui all'allegato III

Quando pubblicano le informazioni sui criteri generali e sulle metodologie, le autorità competenti non comunicano misure di vigilanza dirette a imprese di investimento specifiche, sia che riguardino un'unica impresa di investimento sia che riguardino un gruppo di imprese di investimento.

PROCESSO DI REVISIONE E DI VALUTAZIONE PRUDENZIALE (SREP) ⁽¹⁾

| 010 | Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello | | (gg/mm/aaaa) |
|-----|---|--|--|
| 020 | Ambito di applicazione dello SREP (Articolo 36 dell'IFD) | Descrizione del metodo utilizzato dall'autorità competente in relazione all'ambito di applicazione dello SREP, tra cui: — quali tipi di imprese di investimento sono incluse nello SREP o sono da esso escluse; — quadro generale delle modalità seguite dall'autorità competente per tener conto del principio di proporzionalità nel considerare l'ambito di applicazione dello SREP e la frequenza della valutazione dei vari elementi dello SREP ⁽¹⁾ . | [testo libero o riferimento o collegamento ipertestuale agli orientamenti] |
| 030 | Valutazione degli elementi dello SREP (Articolo 36 dell'IFD) | Descrizione del metodo utilizzato dall'autorità competente per la valutazione dei singoli elementi dello SREP, tra cui: — quadro generale del processo di valutazione e delle metodologie applicate per la valutazione degli elementi dello SREP, tra cui: i) analisi del modello di business; ii) valutazione della governance interna e dei controlli a livello di impresa di investimento; iii) valutazione dei rischi per il capitale; e iv) valutazione dei rischi per la liquidità; — quadro generale delle modalità seguite dall'autorità competente per tener conto del principio di proporzionalità nel valutare i singoli elementi dello SREP ⁽¹⁾ . | [testo libero o riferimento o collegamento ipertestuale agli orientamenti] |
| 040 | Revisione e valutazione dell'ICAAP e dell'ILAAP (Articoli 24 e 36 dell'IFD) | Descrizione del metodo utilizzato dall'autorità competente per la revisione e alla valutazione dei requisiti di fondi propri aggiuntivi e dei requisiti specifici in materia di liquidità come parte integrante dello SREP e, in particolare, per valutare l'affidabilità dei calcoli dei fondi propri aggiuntivi e della liquidità ai fini della determinazione dei requisiti di fondi propri aggiuntivi e dei requisiti in materia di liquidità, tra cui ⁽¹⁾ : — quadro della metodologia applicata dall'autorità competente in relazione alla revisione del processo di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno (ICAAP) e del processo interno di valutazione dell'adeguatezza della liquidità (ILAAP) delle imprese di investimento; | [testo libero o riferimento o collegamento ipertestuale agli orientamenti] |

⁽¹⁾ Le autorità competenti sono tenute a comunicare i criteri e le metodologie utilizzati nelle righe da 020 a 040 e nella riga 050 per la valutazione complessiva, sotto forma di nota esplicativa come descritto nella seconda colonna.



| | | |
|-----|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> — informazioni/riferimenti ai requisiti imposti dall'autorità competente per la presentazione delle informazioni relative all'ICAAP e all'ILAAP, in particolare per quanto riguarda le informazioni che devono essere presentate; — informazioni indicanti se le imprese di investimento sono tenute ad assicurare una revisione indipendente dell'ICAAP e dell'ILAAP. | <p>[testo libero o riferimento o collegamento ipertestuale agli orientamenti]</p> |
| 050 | <p>Valutazione complessiva dello SREP e misure di vigilanza (Articoli 38 e 39 dell'IFD)</p> | <p>Descrizione del metodo utilizzato dall'autorità competente per la valutazione complessiva dello SREP (in sintesi) e l'applicazione delle misure di vigilanza sulla base della valutazione complessiva dello SREP ⁽¹⁾. Descrizione del collegamento tra l'applicazione di misure di intervento precoce ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 2014/59/UE e i risultati dello SREP e determinazione delle condizioni in base alle quali l'impresa di investimento può essere considerata in dissesto o a rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 32 della medesima direttiva ⁽²⁾.</p> |

(1) L'ambito di applicazione dello SREP da prendere in considerazione, sia al livello dell'impresa di investimento che per quanto riguarda le risorse proprie di quest'ultima. L'autorità competente illustra il metodo utilizzato per classificare le imprese di investimento in diverse categorie ai fini dello SREP, descrivendo l'uso di criteri quantitativi e qualitativi e l'effetto di tale classificazione sugli obiettivi di stabilità finanziaria o su altri obiettivi generali di vigilanza. L'autorità competente spiega inoltre in che modo la classificazione è tradotta nella pratica al fine di garantire almeno un impegno minimo nelle valutazioni dello SREP, descrivendo in particolare la frequenza della valutazione di tutti gli elementi dello SREP per le diverse categorie di imprese di investimento.


(2) In particolare gli strumenti di lavoro, quali ispezioni in loco e controlli extra loco, criteri qualitativi e quantitativi, dati statistici utilizzati nelle valutazioni. Aggiungere collegamenti ipertestuali ad eventuali orientamenti sul sito web.

(3) Le autorità competenti spiegano anche in che modo i modelli di impegno minimo applicati ai fini della proporzionalità sulla base delle categorie dello SREP prendono in considerazione la valutazione del processo di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno (ICAAP) e del processo interno di valutazione dell'adeguatezza della liquidità (LLAAP) e come il principio della proporzionalità è applicato a tali processi per specificare le aspettative di vigilanza e, in particolare, gli eventuali orientamenti o requisiti minimi per l'ICAAP e l'LLAAP emessi dalle autorità competenti.

(4) Il metodo applicato dalle autorità competenti per giungere alla valutazione complessiva dello SREP e comunicarla alle imprese di investimento. La valutazione complessiva da parte delle autorità competenti si basa sull'esame di tutti gli elementi di cui alle righe da 020 a 040, unitamente a tutte le altre informazioni pertinenti sull'impresa di investimento che l'autorità competente può ottenere.

(5) Le autorità competenti possono anche rendere note le politiche che guidano le loro decisioni in materia di misure di vigilanza (ai sensi dell'articolo 18 dell'IFD) e di misure di intervento precoce (ai sensi dell'articolo 27 della direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche (BRRD)) ogniqualvolta dalla loro valutazione dell'impresa di investimento emergano debolezze o lacune che richiedono un intervento di vigilanza. Le informazioni rese note possono comprendere la pubblicazione di orientamenti interni o di altri documenti che descrivono le prassi generali di vigilanza. Tuttavia, al fine di rispettare il principio della riservatezza, non è richiesta la pubblicazione di alcuna informazione relativa alle decisioni riguardanti singole imprese di investimento.

Inoltre le autorità competenti possono fornire informazioni sulle implicazioni del mancato rispetto, da parte dell'impresa di investimento, delle disposizioni giuridiche pertinenti o delle misure di vigilanza o di intervento precoce imposte sulla base dei risultati dello SREP, ad esempio un elenco delle procedure di esecuzione applicabili (se del caso).



ALLEGATO IV


DATI STATISTICI AGGREGATI

Elenco dei modelli

| | |
|---------|---|
| PARTE 1 | Dati individuali per autorità competente |
| PARTE 2 | Dati sul rischio di mercato |
| PARTE 3 | Dati sulle misure di vigilanza e le sanzioni amministrative |
| PARTE 4 | Dati sulle esenzioni |

Osservazioni generali sulla compilazione dei modelli di cui all'allegato IV

- 1) Quando pubblicano le informazioni sui criteri generali e sulle metodologie, le autorità competenti non comunicano misure di vigilanza dirette a imprese di investimento specifiche, sia che riguardino un'unica impresa di investimento sia che riguardino un gruppo di imprese di investimento.
- 2) Le celle numeriche contengono soltanto numeri, senza alcun riferimento alle valute nazionali. La valuta utilizzata è l'euro e gli Stati membri non appartenenti alla zona euro convertono le loro valute nazionali in euro utilizzando i tassi di cambio della BCE (alla data di riferimento comune, ossia l'ultimo giorno dell'anno oggetto del riesame), con un decimale in caso di comunicazione degli importi in milioni.
- 3) Gli importi monetari segnalati sono espressi in milioni di euro (di seguito "MEUR").
- 4) Le percentuali sono comunicate con due decimali.
- 5) Se un dato non è comunicato, è indicato il motivo della mancata comunicazione utilizzando la nomenclatura dell'ABE, ossia "n.d." (non disponibile) o "C" (riservato).
- 6) I dati sono comunicati su base aggregata senza indicazione delle singole imprese di investimento.
- 7) I dati sono compilati solo per le imprese di investimento soggette alla direttiva (UE) 2019/2034. Le imprese di investimento che non sono soggette al regime instaurato dalla direttiva (UE) 2019/2034 sono escluse dall'esercizio di raccolta dei dati.



PARTE I

Dati individuali per autorità competente (anno 20XX)

| | | Riferimento al modello di segnalazione | Dati | |
|-----|--|--|---------------------------------|---|
| | Numero e dimensioni delle imprese di investimento | | | |
| 010 | Numero di imprese di investimento | | [Valore] | |
| 020 | Attività complessive di tutte le imprese di investimento nello Stato membro (in MEUR) ⁽¹⁾ | | [Valore] | |
| | Numero e dimensioni delle imprese di investimento di paesi terzi ⁽²⁾ | | | |
| 030 | Paesi terzi | | [Valore] | |
| | Numero di succursali ⁽³⁾ | | | |
| 040 | Numero di filiazioni ⁽⁴⁾ | | [Valore] | |
| | Composizione dei fondi propri in relazione ai requisiti di fondi propri | | | Dati, in percentuale dei requisiti di fondi propri totali ⁽⁵⁾ % |
| 050 | Capitale primario di classe 1 totale ⁽⁶⁾ | I 01.00 riga 0030 | [Valore] | [Valore] |
| 060 | Capitale aggiuntivo di classe 1 totale ⁽⁶⁾ | I 01.00 riga 0300 | [Valore] | [Valore] |
| 070 | Capitale di classe 2 totale ⁽⁶⁾ | I 01.00 riga 0420 | [Valore] | [Valore] |
| 080 | Fondi propri totali ⁽⁶⁾ | I 01.00 riga 0010 | [Valore] | [Valore] |
| | Requisiti di fondi propri totali per tipo | | Dati, in milioni di euro | Dati, in percentuale dei requisiti di fondi propri totali ⁽⁵⁾ % |
| 090 | Dati sui requisiti di fondi propri | | | |
| 100 | Requisito relativo alle spese fisse generali ⁽⁷⁾ | I 02.00 riga 0030 | [Valore] | [Valore] |
| 110 | Requisito patrimoniale minimo permanente ⁽⁸⁾ | I 02.00 riga 0020 | [Valore] | [Valore] |
| 120 | Requisito relativo ai fattori K ⁽⁹⁾ | I 02.00 riga 0040 | [Valore] | [Valore] |
| 130 | di cui rischio per il cliente (RtC) ⁽¹⁰⁾ | I 04.00 riga 0020 | [Valore] | [Valore] |
| 140 | di cui rischio per il mercato (RtM) ⁽¹¹⁾ | I 04.00 riga 0090 | [Valore] | [Valore] |
| | di cui rischio per l'impresa (RtF) ⁽¹²⁾ | I 04.00 riga 0120 | [Valore] | [Valore] |




- (l) Il valore delle attività complessive è pari alla somma dei valori delle attività di tutte le imprese di investimento in uno Stato membro, calcolata in base ai principi contabili applicabili, escluse le attività gestite.
- (m) I paesi del SEE non sono inclusi.
- (n) Numero di succursali come definite all'articolo 3, paragrafo 1, punto 3, della direttiva (UE) 2019/2034. Più sedi di attività costituite nello stesso paese da un'impresa di investimento con l'amministrazione centrale in un paese terzo dovrebbero essere considerate come una succursale unica.
- (o) Numero di filiazioni come definite all'articolo 3, paragrafo 1, punto 29, della direttiva (UE) 2019/2034. Ogni filiazione di una filiazione è considerata come filiazione dell'impresa madre che è alla testa di tali imprese.
- (p) Capitale ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.
- (q) Requisiti di fondi propri ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/2033.
- (r) Spese fisse generali ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.
- (s) Requisito patrimoniale minimo permanente ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033.
- (t) Requisito relativo ai fattori K ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033.
- (u) Requisiti di fondi propri associati al rischio per il cliente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. Indicare il coefficiente di capitale totale nella colonna "Dati, in percentuale dei requisiti di fondi propri totali %".
- (v) Requisiti di fondi propri associati al rischio per il mercato ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033.
- (w) Requisiti di fondi propri associati al rischio per l'impresa ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033.

PARTE 2

Dati sul rischio di mercato ⁽¹⁾ (anno 20XX)

| Dati sul rischio per il mercato | | Metodo | Riferimento al modello di segnalazione | Dati |
|--|---|--|--|----------|
| Requisiti di fondi propri relativi al rischio per il mercato | Disaggregazione per metodo | | | |
| 010 | Numero di imprese di investimento che utilizzano ciascun metodo in relazione al numero totale di imprese di investimento ⁽¹⁾ | Metodo del fattore K "rischio di posizione netta" | IF 04.00 riga 0100 | [Valore] |
| 020 | | di cui metodo standardizzato | | [Valore] |
| 030 | | di cui metodo standardizzato alternativo | | [Valore] |
| 040 | | di cui metodo alternativo dei modelli interni | | [Valore] |
| 050 | | di cui ciascuno dei metodi del fattore K "rischio di posizione netta" ⁽²⁾ | | [Valore] |
| 060 | | Metodo del fattore K "margine di compensazione fornito" | IF 04.00 riga 0110 | [Valore] |
| 070 | | Entrambi i fattori K "margine di compensazione fornito" e "rischio di posizione netta" | | [Valore] |
| 080 | | | | [Valore] |

(1) Il modello contiene informazioni su tutte le imprese di investimento e non solo su quelle con posizioni collegate al fattore K "rischio di posizione netta".




| | | | | Dati, in percentuale dei requisiti di fondi propri totali (%) % |
|-----|---|---|--------------------|---|
| | | | | Dati, in milioni di euro |
| 090 | | | | |
| 100 | Requisiti di fondi propri totali per ciascun metodo ⁽¹⁾ | Metodo del fattore K "rischio di posizione netta" | IF 04.00 riga 0100 | [Valore] |
| 110 | | di cui metodo standardizzato | | [Valore] |
| 120 | | di cui metodo standardizzato alternativo | | [Valore] |
| 130 | | di cui metodo alternativo dei modelli interni ⁽²⁾ | | [Valore] |
| 140 | | di cui ciascuno dei metodi del fattore K "rischio di posizione netta" ⁽³⁾ | | [Valore] |
| 150 | | Metodo del fattore K "margine di compensazione fornito" | IF 04.00 riga 0110 | [Valore] |
| 160 | | Entrambi i fattori K "margine di compensazione fornito" e "rischio di posizione netta" | | [Valore] |

(1) Alcune imprese di investimento possono utilizzare più di un metodo, per cui la somma degli elementi delle righe da 020 a 060 può essere diversa dal numero totale delle imprese di investimento che calcolano il fattore K "rischio di posizione netta".

(2) Quando le imprese di investimento utilizzano più di un fattore K "rischio di posizione netta": metodo standardizzato, metodo standardizzato alternativo, metodo alternativo dei modelli interni.

(3) Requisiti di fondi propri ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2019/2033.




PARTE 3


Dati sulle misure di vigilanza e le sanzioni amministrative ^(*) (anno 20XX)

| | Misure di vigilanza | Dati |
|-----|---|----------|
| 010 | Misure di vigilanza adottate conformemente all'articolo 38, lettera a) | [Valore] |
| 020 | Numero totale delle misure di vigilanza adottate conformemente all'articolo 39, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/2034 | [Valore] |
| 030 | denetene fondi propri superiori ai requisiti patrimoniali minimi [articolo 39, paragrafo 2, lettera a)] | [Valore] |
| 040 | rafforzare i meccanismi di governance e la gestione del capitale interno e delle attività liquide [articolo 39, paragrafo 2, lettera b)] | [Valore] |
| 050 | presentare un piano mirante a ripristinare la conformità ai requisiti in materia di vigilanza [articolo 39, paragrafo 2, lettera c)] | [Valore] |
| 060 | applicare una politica di accantonamenti specifica o un trattamento specifico delle voci dell'attivo [articolo 39, paragrafo 2, lettera d)] | [Valore] |
| 070 | restringere o limitare le attività [articolo 39, paragrafo 2, lettera e)] | [Valore] |
| 080 | ridurre il rischio connesso alle attività, ai prodotti e ai sistemi, comprese le attività esternalizzate [articolo 39, paragrafo 2, lettera f)] | [Valore] |
| 090 | limitare la componente variabile della remunerazione [articolo 39, paragrafo 2, lettera g)] | [Valore] |
| 100 | utilizzare l'utile netto per rafforzare i fondi propri [articolo 39, paragrafo 2, lettera h)] | [Valore] |
| 110 | limitare o vietare le distribuzioni o il pagamento di interessi [articolo 39, paragrafo 2, lettera i)] | [Valore] |
| 120 | imporre obblighi di segnalazione supplementari o più frequenti [articolo 39, paragrafo 2, lettera j)] | [Valore] |
| 130 | imporre requisiti specifici in materia di liquidità [articolo 39, paragrafo 2, lettera k)] | [Valore] |
| 140 | richiedere informazioni aggiuntive [articolo 39, paragrafo 2, lettera l)] | [Valore] |
| 150 | ridurre i rischi posti alla sicurezza dei sistemi informativi e di rete delle imprese di investimento [articolo 39, paragrafo 2, lettera m)] | [Valore] |
| | Numero e natura delle altre misure di vigilanza adottate (non elencate all'articolo 39, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/2034) | [Valore] |

^(*) Le informazioni sono segnalate in base alla data della decisione. A causa di differenze tra le normative nazionali e le prassi e i metodi di vigilanza delle autorità competenti, i numeri riportati in questa tabella potrebbero non consentire un raffronto significativo fra giurisdizioni. Ogni conclusione che non tenga in debita considerazione queste differenze può essere fuorviante.



| | | | |
|------------------------------------|---|---|----------|
| 160 | Misure di vigilanza adottate conformemente all'articolo 38, lettera b), e ad altre disposizioni della direttiva (UE) 2019/2034 o del regolamento (UE) 2019/2033 | Numero totale delle misure di vigilanza adottate conformemente all'articolo 39, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/2034 | [Valore] |
| 170 | | detenere fondi propri superiori ai requisiti patrimoniali minimi [articolo 39, paragrafo 2, lettera a)] | [Valore] |
| 180 | | rafforzare i meccanismi di governance e la gestione del capitale interno e delle attività liquide [articolo 39, paragrafo 2, lettera b)] | [Valore] |
| 190 | | presentare un piano mirante a ripristinare la conformità ai requisiti in materia di vigilanza [articolo 39, paragrafo 2, lettera c)] | [Valore] |
| 200 | | applicare una politica di accantonamenti specifica o un trattamento specifico delle voci dell'attivo [articolo 39, paragrafo 2, lettera d)] | [Valore] |
| 210 | | restringere o limitare le attività [articolo 39, paragrafo 2, lettera e)] | [Valore] |
| 220 | | ridurre il rischio connesso alle attività, ai prodotti e ai sistemi, comprese le attività esternalizzate [articolo 39, paragrafo 2, lettera f)] | [Valore] |
| 230 | | limitare la componente variabile della remunerazione [articolo 39, paragrafo 2, lettera g)] | [Valore] |
| 240 | | utilizzare l'utile netto per rafforzare i fondi propri [articolo 39, paragrafo 2, lettera h)] | [Valore] |
| 250 | | limitare o vietare le distribuzioni o il pagamento di interessi [articolo 39, paragrafo 2, lettera i)] | [Valore] |
| 260 | | imporre obblighi di segnalazione supplementari o più frequenti [articolo 39, paragrafo 2, lettera j)] | [Valore] |
| 270 | | imporre requisiti specifici in materia di liquidità [articolo 39, paragrafo 2, lettera k)] | [Valore] |
| 280 | | richiedere informazioni aggiuntive [articolo 39, paragrafo 2, lettera l)] | [Valore] |
| 290 | | ridurre i rischi posti alla sicurezza dei sistemi informativi e di rete delle imprese di investimento [articolo 39, paragrafo 2, lettera m)] | [Valore] |
| 300 | | Numero e natura delle altre misure di vigilanza adottate (non elencate all'articolo 39, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/2034) | [Valore] |
| Sanzioni amministrative (1) | | | |
| 010 | Sanzioni amministrative (per altre violazioni dei requisiti imposti dalla direttiva (UE) 2019/2034 o dal regolamento (UE) 2019/2033) | Numero totale delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/2034 applicate: | [Valore] |
| 020 | | dichiarazione pubblica che identifica la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione [articolo 18, paragrafo 2, lettera a)] | [Valore] |
| 030 | | ordine rivolto alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine alla condotta in questione e di astenersi dal ripeterla [articolo 18, paragrafo 2, lettera b)] | [Valore] |



| | | |
|-----|--|----------------|
| 040 | divieto temporaneo dell'esercizio di funzioni in imprese di investimento a carico delle persone fisiche [articolo 18, paragrafo 2, lettera c)] | [Valore] |
| 050 | sanzioni amministrative pecuniarie inflitte alla persona fisica/giuridica [articolo 18, paragrafo 2, lettere da d) a f)] | [Valore] |
| 060 | Numero e natura di altre sanzioni amministrative applicate (non elencate all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/2034) | [testo libero] |

(1) Le autorità competenti non comunicano le azioni o le decisioni in materia di vigilanza dirette ad imprese di investimento specifiche. Quando pubblicano le informazioni sui criteri generali e sulle metodologie, le autorità competenti non comunicano misure di vigilanza dirette a imprese di investimento specifiche, sia che riguardino un'unica impresa di investimento sia che riguardino un gruppo di imprese di investimento.


Le sanzioni amministrative inflitte dalle autorità competenti. Le autorità competenti segnalano tutte le sanzioni amministrative per le quali non è prevista alcuna possibilità di ricorso nella loro giurisdizione entro la data di riferimento della comunicazione. Le autorità competenti degli Stati membri in cui è consentito pubblicare sanzioni amministrative passibili di ricorso segnalano anche tali sanzioni amministrative, tranne nei casi in cui il ricorso per l'annullamento sia stato accolto.

PARTE 4

Dati sulle esenzioni ⁽¹⁾ (anno 20XX)

| | Esenzione concessa alle imprese di investimento | Numero totale di esenzioni concesse | Articolo 9 |
|-----|---|-------------------------------------|------------|
| 010 | Esenzione dall'applicazione su base individuale dei requisiti prudenziali di cui all'articolo 5 in relazione alle parti due, tre, quattro, sei e sette del regolamento (UE) 2019/2033 (articolo 6, paragrafo 1 (deroghe per le filiazioni) ⁽¹⁾) | [Valore] | |
| 020 | Esenzione dall'applicazione su base individuale dei requisiti prudenziali di cui all'articolo 5 in relazione alla parte sei del regolamento (UE) 2019/2033 (articolo 6, paragrafo 2 (deroghe per le filiazioni) ⁽¹⁾) | [Valore] | |
| 030 | Esenzione dall'applicazione su base individuale dei requisiti prudenziali di cui all'articolo 5 in relazione alla parte cinque del regolamento (UE) 2019/2033 (articolo 6, paragrafo 3 (deroghe all'applicazione dei requisiti di liquidità per le filiazioni)) | [Valore] | |
| 040 | Esenzione dall'applicazione su base consolidata dei requisiti prudenziali in relazione alla parte cinque del regolamento (UE) 2019/2033 (articolo 7, paragrafo 4 (consolidamento prudenziale)) | | |

(1) Le autorità competenti segnalano informazioni sulle prassi di esenzione basate sul numero totale di esenzioni, concesse dall'autorità competente, che sono ancora effettive o in vigore. Le informazioni da segnalare sono limitate ai soggetti che hanno ottenuto un'esenzione. Se le informazioni non sono disponibili, ossia non rientrano nelle segnalazioni periodiche, vanno indicate come "n.d."



| | | |
|-----|---|----------|
| 050 | Numero totale di autorizzazioni concesse | [Valore] |
| 060 | Importo totale dei fondi propri consolidati detenuti in filiazioni stabilite in paesi terzi (in MEUR) | [Valore] |
| 070 | Percentuale dei fondi propri consolidati totali detenuti in filiazioni stabilite in paesi terzi (%) | [Valore] |
| 080 | Percentuale dei requisiti di fondi propri consolidati assegnati a filiazioni stabilite in paesi terzi (%) | [Valore] |

(¹) Il numero delle imprese di investimento che hanno ottenuto l'esenzione è utilizzato come base per il computo delle esenzioni.

22CE0905



DECISIONE (UE) 2022/390 DEL CONSIGLIO
del 3 marzo 2022
relativa alla nomina di quattro membri della Corte dei conti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 286, paragrafo 2,

viste le proposte della Repubblica ceca, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Polonia e della Repubblica di Slovenia,

visti i pareri del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) I mandati dei sigg. Jan GREGOR, Samo JEREB, Mihails KOZLOVS e Marek OPIOŁA scadono il 6 maggio 2022.
- (2) È pertanto opportuno nominare quattro nuovi membri della Corte dei conti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati membri della Corte dei conti per il periodo compreso tra il 7 maggio 2022 e il 6 maggio 2028:

- il sig. Jan GREGOR,
- il sig. Mihails KOZLOVS,
- il sig. Marek OPIOŁA,
- il sig. Jorg Kristijan PETROVIČ.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2022

Per il Consiglio
Il presidente
G. DARMANIN

⁽¹⁾ Pareri del 19 gennaio 2022 (non ancora pubblicati nella Gazzetta ufficiale).



DECISIONE (UE) 2022/391 DEL CONSIGLIO

del 3 marzo 2022

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, alla sessantacinquesima sessione della commissione Stupefacenti sull'inclusione di sostanze nelle tabelle della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, modificata dal Protocollo del 1972, e della Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 83, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La Convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961, modificata dal Protocollo del 1972 («Convenzione sugli stupefacenti») è entrata in vigore l'8 agosto 1975.
- (2) A norma dell'articolo 3 della Convenzione sugli stupefacenti, la commissione Stupefacenti può decidere di aggiungere sostanze alle tabelle di tale Convenzione. Può apportare modifiche alle tabelle solo conformemente alle raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), ma può anche decidere di non apportare le modifiche raccomandate dall'OMS.
- (3) La Convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971 («Convenzione sulle sostanze psicotrope») è entrata in vigore il 16 agosto 1976.
- (4) A norma dell'articolo 2 della Convenzione sulle sostanze psicotrope, la commissione Stupefacenti può decidere di aggiungere sostanze alle tabelle di tale Convenzione o di eliminarle, sulla base delle raccomandazioni dell'OMS. Dispone di ampi poteri discrezionali nel prendere in considerazione fattori economici, sociali, giuridici, amministrativi e di altro tipo, ma non può agire in modo arbitrario.
- (5) Le modifiche delle tabelle della Convenzione sugli stupefacenti e della Convenzione sulle sostanze psicotrope hanno ripercussioni dirette sull'ambito di applicazione del diritto dell'Unione in materia di controllo degli stupefacenti. La decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio ⁽¹⁾ si applica alle sostanze elencate nelle tabelle di tali Convenzioni. Di conseguenza, qualsiasi modifica delle tabelle di tali Convenzioni è incorporata direttamente nelle norme comuni dell'Unione.
- (6) La commissione Stupefacenti, alla sessantacinquesima sessione prevista dal 14 al 18 marzo 2022 a Vienna, deciderà sull'aggiunta di tre nuove sostanze alle tabelle della Convenzione sugli stupefacenti e della Convenzione sulle sostanze psicotrope.
- (7) L'Unione europea non è parte della Convenzione sugli stupefacenti né della Convenzione sulle sostanze psicotrope. Ha lo status di osservatore senza diritto di voto in seno alla commissione Stupefacenti, in cui, alla sessantacinquesima sessione, siedono dodici Stati membri con diritto di voto ⁽²⁾. È necessario che il Consiglio autorizzi tali Stati membri ad esprimere la posizione dell'Unione relativamente all'inclusione di sostanze nelle tabelle a norma di tali Convenzioni, poiché tali decisioni sull'aggiunta di nuove sostanze alle rispettive tabelle rientrano nell'ambito di competenza dell'Unione.


⁽¹⁾ Decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti (GU L 335 dell'11.11.2004, pag. 8).

⁽²⁾ Austria, Belgio, Francia, Germania, Italia, Lituania, Paesi Bassi, Polonia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.



- (8) L'OMS ha raccomandato di aggiungere due nuove sostanze alla tabella I della Convenzione sugli stupefacenti e una nuova sostanza alla tabella II della Convenzione sulle sostanze psicotrope.
- (9) Tutte le sostanze esaminate dal comitato di esperti dell'OMS per la farmacodipendenza («comitato di esperti»), e di cui l'OMS raccomanda l'inclusione nelle tabelle, sono monitorate dall'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze quali nuove sostanze psicoattive ai sensi del regolamento (CE) n. 1920/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ^(*).
- (10) Secondo la valutazione da parte del comitato di esperti, la brorfina (denominazione chimica: 1-[1-[1-(4-bromofenil)etil]-4-piperidinil]-1,3-diidro-2H-benzimidazol-2-one) è un oppioide sintetico simile ad altri oppioidi sintetici quali morfina e fentanyl. La brorfina può essere convertita in bezitramide, un oppiaceo elencato nella tabella I della Convenzione sugli stupefacenti. La brorfina non ha alcun uso terapeutico né ha ricevuto un'autorizzazione all'immissione in commercio come medicinale. Sussistono prove sufficienti del fatto che la brorfina sia o possa verosimilmente essere oggetto di abuso e che possa costituire un problema di salute pubblica e sociale, il che ne giustifica l'assoggettamento al controllo internazionale. L'OMS raccomanda pertanto che la brorfina sia inclusa nella tabella I della Convenzione sugli stupefacenti.
- (11) La brorfina è stata individuata in quattro Stati membri ed è controllata in almeno tre Stati membri. È stata associata a un caso di intossicazione non mortale ed è attualmente oggetto di monitoraggio intensivo da parte dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze.
- (12) L'Unione dovrebbe pertanto adottare una posizione favorevole all'aggiunta della brorfina alla tabella I della Convenzione sugli stupefacenti.
- (13) Secondo la valutazione del comitato di esperti, il metonitazene (denominazione chimica: N,N-dietil-2-(2-(4-metossibenzil)-5-nitro-1H-benzo[d]imidazol-1-il)etan-1-ammina) è un oppioide sintetico strutturalmente simile all'isotonitazene e all'etonitazene, entrambi elencati nella tabella I della Convenzione sugli stupefacenti. Il metonitazene è stato studiato in modelli preclinici per i suoi effetti analgesici, ma non ne risulta alcun uso terapeutico. Sussistono prove sufficienti del fatto che il metonitazene sia o possa verosimilmente essere oggetto di abuso e che possa costituire un problema di salute pubblica e sociale, il che ne giustifica l'assoggettamento al controllo internazionale. L'OMS raccomanda pertanto che il metonitazene sia incluso nella tabella I della Convenzione sugli stupefacenti.
- (14) Il metonitazene è stato individuato in tre Stati membri ed è controllato in almeno tre Stati membri. È stato associato a un decesso ed è attualmente oggetto di monitoraggio intensivo da parte dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze.
- (15) L'Unione dovrebbe pertanto adottare una posizione favorevole all'aggiunta del metonitazene alla tabella I della Convenzione sugli stupefacenti.
- (16) Secondo la valutazione del comitato di esperti, l'eutilone (denominazione chimica: 1-(1,3-benzodiossol-5-il)-2-(etilamino)butan-1-one) è un catinone sintetico che presenta analogie farmacologiche e a livello di struttura chimica con anfetamine e catinoni già oggetto di controllo internazionale. I catinoni correlati, come il metilone e l'N-etilnorpentilone, sono elencati nella tabella II della convenzione sulle sostanze psicotrope. L'eutilone non ha alcun uso terapeutico noto né ha ricevuto un'autorizzazione all'immissione in commercio come medicinale. Sussistono prove sufficienti del fatto che l'eutilone sia o possa verosimilmente essere oggetto di abuso e che possa costituire un problema di salute pubblica e sociale, il che ne giustifica l'assoggettamento al controllo internazionale. L'OMS raccomanda pertanto che l'eutilone sia incluso nella tabella II della Convenzione sulle sostanze psicotrope.
- (17) L'eutilone è stato individuato in 20 Stati membri ed è controllato in almeno due Stati membri. È stato associato a un caso di intossicazione non mortale ed è stato individuato in tre campioni biologici associati a eventi avversi gravi. L'eutilone è attualmente sottoposto a monitoraggio intensivo da parte dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze.

^(*) Regolamento (CE) n. 1920/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 1).



- (18) L'Unione dovrebbe pertanto adottare una posizione favorevole all'aggiunta dell'eutilone alla tabella II della Convenzione sulle sostanze psicotrope.
- (19) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in seno alla commissione Stupefacenti, in quanto le decisioni relative all'inclusione delle tre sostanze nelle tabelle incideranno direttamente sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sulla decisione quadro 2004/757/GAI.
- (20) La posizione dell'Unione deve essere espressa di concerto dagli Stati membri che fanno parte della commissione Stupefacenti, nell'interesse dell'Unione.
- (21) La Danimarca è vincolata dalla decisione quadro 2004/757/GAI e pertanto partecipa all'adozione e all'applicazione della presente decisione.
- (22) L'Irlanda è vincolata dalla decisione quadro 2004/757/GAI e pertanto partecipa all'adozione e all'applicazione della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione dagli Stati membri alla sessantacinquesima sessione della commissione Stupefacenti che si terrà dal 14 al 18 marzo 2022, durante la quale tale organismo sarà chiamato ad adottare decisioni sull'aggiunta di sostanze alle tabelle della Convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961, modificata dal Protocollo del 1972, e della Convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971, è quella figurante nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2


La posizione di cui all'articolo 1 è espressa dagli Stati membri che fanno parte della commissione Stupefacenti, agendo di concerto nell'interesse dell'Unione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2022

Per il Consiglio
Il presidente
G. DARMANIN




ALLEGATO

Posizione da adottare da parte degli Stati membri che fanno parte della commissione Stupefacenti, agendo di concerto nell'interesse dell'Unione, nel corso della sessantacinquesima sessione della commissione Stupefacenti, dal 14 al 18 marzo 2022 sull'inclusione di sostanze nelle tabelle:

- 1) la sostanza brorfina deve essere inserita nella tabella I della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, modificata dal Protocollo del 1972;
- 2) la sostanza metonitazene deve essere inserita nella tabella I della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, modificata dal Protocollo del 1972;
- 3) la sostanza eutilone deve essere inserita nella tabella II della Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971.

22CE0907



DECISIONE (UE) 2022/392 DEL CONSIGLIO

del 3 marzo 2022

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Commissione per la pesca nel Pacifico settentrionale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,


vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione (UE) 2022/314 del Consiglio ⁽¹⁾, l'Unione ha aderito alla convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico settentrionale («convenzione»), che ha istituito la Commissione per la pesca nel Pacifico settentrionale («NPFC»).
- (2) La NPFC è responsabile dell'adozione di misure di conservazione e di gestione volte a conseguire gli obiettivi della convenzione. Tali misure possono diventare vincolanti per l'Unione.
- (3) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ stabilisce che l'Unione garantisca che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine e siano gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare. Esso dispone inoltre che l'Unione applichi alla gestione della pesca l'approccio precauzionale e si adoperi per garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. Essi prevede altresì che l'Unione adotti misure di conservazione e di gestione basate sui migliori pareri scientifici disponibili, sostenga lo sviluppo delle conoscenze e delle consulenze scientifiche, elimini gradualmente i rigetti in mare e promuova metodi di cattura che contribuiscano a rendere la pesca più selettiva, ad evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture accidentali e a far sì che le attività alieutiche abbiano uno scarso impatto sull'ecosistema marino e sulle risorse alieutiche. Il regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede inoltre espressamente che l'Unione applichi tali principi e persegua tali obiettivi nella sua politica esterna in materia di pesca.
- (4) Come sancito nella comunicazione congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione del 10 novembre 2016 dal titolo «*Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani*» e nelle conclusioni del Consiglio del 24 marzo 2017 dallo stesso titolo, la promozione di misure volte a sostenere e aumentare l'efficacia delle organizzazioni regionali di gestione della pesca e, ove necessario, migliorarne la governance è un elemento centrale dell'azione dell'Unione in tali consessi.
- (5) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 16 gennaio 2018 dal titolo «*Strategia europea per la plastica nell'economia circolare*» fa riferimento a misure specifiche intese a ridurre l'inquinamento marino e da plastica, nonché a ridurre la perdita o l'abbandono in mare di attrezzi da pesca.

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2022/314 del Consiglio, del 15 febbraio 2022, relativa all'adesione dell'Unione europea alla convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico settentrionale (GU L 55 del 28.2.2022, pag. 12).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).



- (6) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di NPFC per il periodo 2022-2027, in quanto le misure di conservazione e di esecuzione della NPFC saranno vincolanti per l'Unione e tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sui regolamenti del Consiglio: (CE) n. 1005/2008 ⁽³⁾ e (CE) n. 1224/2009 ⁽⁴⁾ e sul regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾.
- (7) In considerazione del carattere evolutivo delle risorse alieutiche nella zona alla quale si applica la convenzione, quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, della convenzione («zona della convenzione») e della conseguente necessità che la posizione dell'Unione tenga conto dei nuovi sviluppi, in particolare dei nuovi dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti presentate prima o durante le riunioni della NPFC, è opportuno stabilire, secondo il principio di leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione sancito dall'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, procedure di definizione annuale della posizione dell'Unione nel periodo 2022-2027,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della Commissione per la pesca nel Pacifico settentrionale (NPFC) è riportata nell'allegato I.

Articolo 2

La definizione annuale della posizione dell'Unione da adottare nelle riunioni della NPFC avviene in conformità dell'allegato II.

Articolo 3

La posizione dell'Unione definita nell'allegato I è valutata e, se del caso, riveduta dal Consiglio, su proposta della Commissione, al più tardi entro la data della riunione annuale della NPFC nel 2028.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2022

Per il Consiglio


Il presidente

G. DARMANIN

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).




ALLEGATO I

**POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE IN SEDE DI COMMISSIONE PER LA PESCA
NEL PACIFICO SETTENTRIONALE (NPFC)**

1. PRINCIPI

Nel quadro della Commissione per la pesca nel Pacifico settentrionale (NPFC), l'Unione:


- a) agisce in conformità degli obiettivi e dei principi perseguiti dall'Unione nell'ambito della politica comune della pesca, in particolare attraverso l'approccio precauzionale, e degli obiettivi connessi al rendimento massimo sostenibile di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, per promuovere l'attuazione di un approccio alla gestione della pesca basato sugli ecosistemi, evitare e ridurre quanto più possibile le catture indesiderate, eliminare progressivamente i rigetti in mare e ridurre al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca sugli ecosistemi marini e i loro habitat, e per garantire, attraverso la promozione di un settore alieutico dell'Unione economicamente sostenibile e competitivo, un equo tenore di vita a quanti dipendono dalle attività di pesca, nel rispetto degli interessi dei consumatori;
- b) si adopera per un coinvolgimento adeguato dei portatori di interessi nella fase di preparazione delle misure della NPFC e garantisce che le misure adottate nell'ambito di quest'ultima siano conformi agli obiettivi della convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico settentrionale («convenzione»);
- c) garantisce che le misure adottate in seno alla NPFC siano conformi al diritto internazionale e segnatamente alle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982, dell'accordo delle Nazioni Unite relativo alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori del 4 dicembre 1995, dell'accordo dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare del 24 novembre 1993 e dell'accordo FAO sulle misure di competenza dello Stato di approdo del 22 novembre 2009;
- d) promuove posizioni coerenti con le migliori pratiche delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) coinvolte alla gestione delle attività di pesca nella stessa regione;
- e) persegue coerenza e sinergia con le politiche dell'Unione relative alle sue relazioni bilaterali in materia di pesca con i paesi terzi, e garantisce la coerenza con altre politiche, in particolare nei settori delle relazioni esterne, dell'ambiente, degli scambi commerciali, dello sviluppo, della ricerca e dell'innovazione;
- f) garantisce il rispetto degli impegni internazionali assunti dall'Unione;
- g) rispetta le conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 concernenti la comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca;
- h) mira a creare condizioni di parità per la flotta dell'Unione nella zona alla quale si applica la convenzione, secondo quanto definito all'articolo 4, paragrafo 1, della convenzione («zona della convenzione»), sulla base degli stessi principi e delle stesse norme applicabili ai sensi del diritto dell'Unione, nonché a promuovere l'attuazione uniforme di tali principi e norme;
- i) rispetta le conclusioni del Consiglio del 3 aprile 2017 relative alla comunicazione congiunta dell'alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione del 10 novembre 2016 dal titolo «Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani» e promuove misure volte a sostenere e aumentare l'efficacia della NPFC nonché, se del caso, migliorarne la governance e i risultati, in particolare per quanto riguarda la scienza, la conformità, la trasparenza e il processo decisionale;
- j) promuove il coordinamento tra le ORGP e le convenzioni marittime regionali e la cooperazione con le organizzazioni mondiali nell'ambito dei rispettivi mandati, ove opportuno;
- k) promuove, tra le ORGP che gestiscono la pesca di specie diverse dal tonno, meccanismi di cooperazione simili al cosiddetto processo di Kobe per le ORGP che gestiscono la pesca del tonno.



2. ORIENTAMENTI

L'Unione si adopera, ove opportuno, per sostenere l'adozione delle azioni seguenti da parte della NPFC:

- a) misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche nella zona della convenzione basate sui migliori pareri scientifici disponibili, inclusi i totali ammissibili di cattura e i contingenti o la regolamentazione dello sforzo di pesca per le risorse biologiche marine vive disciplinate dalla NPFC, che consentano di conseguire il tasso di sfruttamento a livelli compatibili con il rendimento massimo sostenibile. Se necessario, tali misure di conservazione e di gestione includono misure specifiche per gli stock eccessivamente sfruttati al fine di mantenere lo sforzo di pesca in linea con le possibilità di pesca disponibili;
- b) misure intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) nella zona della convenzione, compresa la compilazione di elenchi di pescherecci INN;
- c) misure di monitoraggio, controllo e sorveglianza nella zona della convenzione per garantire l'efficacia dei controlli e la conformità alle misure adottate nell'ambito della NPFC;
- d) misure destinate a ridurre al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca sulla biodiversità marina e sugli ecosistemi marini e i relativi habitat, comprese misure volte a ridurre l'inquinamento marino e a impedire lo scarico di plastica in mare e ridurre l'impatto sulla biodiversità e sugli ecosistemi marini delle materie plastiche presenti in mare, misure di protezione degli ecosistemi marini vulnerabili nella zona della convenzione conformemente alla convenzione e agli orientamenti internazionali della FAO per la gestione delle attività di pesca d'altura del 29 agosto 2008, e misure intese a evitare e ridurre quanto più possibile le catture indesiderate, in particolare di specie marine vulnerabili, e a eliminare progressivamente i rigetti in mare;
- e) misure volte a ridurre l'impatto dell'attrezzatura da pesca abbandonata, persa o altrimenti dismessa nell'oceano e a facilitare l'identificazione e il recupero di tale attrezzatura;
- f) raccomandazioni, se opportuno e nella misura consentita dai documenti costitutivi pertinenti, che promuovono l'attuazione della Convenzione sul lavoro nella pesca dell'Organizzazione internazionale del lavoro del 14 giugno 2007;
- g) misure volte a vietare le attività di pesca praticate al solo scopo di prelevare pinne di squalo e a imporre che tutti gli squali siano sbarcati con tutte le pinne attaccate al corpo;
- h) approcci comuni con altre ORGP, e in particolare con quelle che partecipano alla gestione delle attività di pesca nella stessa regione, ove opportuno;
- i) misure tecniche supplementari basate sul parere degli organi ausiliari e dei gruppi di lavoro della NPFC.



ALLEGATO II


DEFINIZIONE ANNUALE DELLA POSIZIONE DA ADOTTARE, A NOME DELL'UNIONE, NELLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PER LA PESCA NEL PACIFICO SETTENTRIONALE (NPFC)

Prima di ogni riunione della Commissione per la pesca nel Pacifico settentrionale (NPFC), quando tale organismo è chiamato ad adottare decisioni aventi effetti vincolanti per l'Unione, vengono prese le disposizioni necessarie affinché la posizione che deve essere espressa a nome dell'Unione tenga conto dei più recenti dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione conformemente ai principi e agli orientamenti di cui all'allegato I.

A tal fine, e sulla base di tali informazioni, la Commissione trasmette al Consiglio, con congruo anticipo prima di ogni riunione della NPFC, un documento scritto che illustra la definizione della posizione da prendere a norme dell'Unione proposta per esame e approvazione.

Qualora nel corso di una riunione della NPFC sia impossibile raggiungere, anche in loco, un accordo che permetta di tenere conto di nuovi elementi nella posizione da prendere a norme dell'Unione, la questione è deferita al Consiglio o ai suoi organi preparatori.

22CE0908



DECISIONE (UE) 2022/393 DEL CONSIGLIO

del 3 marzo 2022

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in occasione della 65ª sessione della commissione Stupefacenti in merito all'aggiunta di tre sostanze all'elenco di sostanze nella tabella I della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,


considerando quanto segue:

- (1) La convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 1988 («convenzione»), è stata conclusa a nome dell'Unione con decisione 90/611/CEE ⁽¹⁾ del Consiglio ed è entrata in vigore l'11 novembre 1990.
- (2) Ai sensi dell'articolo 12, paragrafi da 2 a 7, della convenzione, possono essere aggiunte sostanze alle tabelle della convenzione in cui sono elencati i precursori di droghe.
- (3) Nel corso della sua 65ª sessione che si terrà a Vienna dal 14 al 18 marzo 2022, la commissione Stupefacenti deciderà in merito all'aggiunta di tre nuove sostanze nella tabella I della convenzione.
- (4) Secondo la valutazione dell'organo internazionale per il controllo degli stupefacenti (International Narcotics Control Board), tre sostanze, ossia 4-AP, 1-boc-4-AP e norfentanyl, sono frequentemente usate per la fabbricazione illecita di fentanyl e sono altamente idonee alla fabbricazione illecita di fentanyl e diversi analoghi del fentanyl, che sono oppioidi sintetici estremamente potenti. Vi sono prove che il volume e la portata della fabbricazione illecita di fentanyl e analoghi del fentanyl provochino gravi problemi sociali e di salute pubblica. Si giustifica pertanto il collocamento di 4-AP, 1-boc-4-AP e norfentanyl, sotto il controllo internazionale.
- (5) Il 2 febbraio 2022 l'International Narcotics Control Board ha raccomandato che la commissione Stupefacenti aggiunga le sostanze 4-AP, 1-boc-4-AP e norfentanyl nella tabella I della convenzione.
- (6) La fabbricazione illecita di fentanyl e analoghi del fentanyl causa significativi problemi di salute pubblica e di ordine sociale in taluni Stati membri.
- (7) La decisione in merito all'aggiunta di sostanze nella tabella I della Convenzione rientra nella competenza esclusiva dell'Unione. L'Unione ha lo status di osservatore in seno alla commissione Stupefacenti, di cui fanno parte 12 Stati membri dell'Unione dotati di diritto di voto.
- (8) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in seno alla commissione Stupefacenti, in quanto la decisione di detta Commissione sarà vincolante per l'Unione e tale da incidere in modo determinante sul contenuto della legislazione dell'UE, in particolare il regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ e il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio ⁽³⁾.
- (9) È opportuno che la posizione dell'Unione sia espressa congiuntamente dagli Stati membri dell'Unione che sono membri della commissione Stupefacenti, agendo di concerto nell'interesse dell'Unione.
- (10) È opportuno che la posizione da adottare a nome dell'Unione in seno alla commissione Stupefacenti sia a favore dell'aggiunta delle sostanze 4-AP, 1-boc-4-AP e norfentanyl nella tabella I della convenzione,

⁽¹⁾ Decisione 90/611/CEE del Consiglio del 22 ottobre 1990 relativa alla conclusione, a nome della Comunità economica europea, della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope (GU L 326 del 24.11.1990, pag. 56).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe (GU L 47 del 18.2.2004, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi (GU L 22 del 26.1.2005, pag. 1).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in occasione della 65ª sessione della commissione Stupefacenti che si terrà dal 14 al 18 marzo 2022 è di aggiungere alla tabella I della convenzione le sostanze seguenti:

- a) 4-AP;
- b) 1-boc-4-AP; e
- c) norfentanyl.

Articolo 2

Gli Stati membri dell'Unione che sono membri della commissione Stupefacenti esprimono congiuntamente la posizione di cui all'articolo 1, agendo di concerto nell'interesse dell'Unione.


Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2022

Per il Consiglio
Il presidente
G. DARMANIN

22CE0909



REGOLAMENTO (UE) 2022/394 DEL CONSIGLIO**del 9 marzo 2022****che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2022/395 ⁽¹⁾, del 9 marzo 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 833/2014 ⁽²⁾.
- (2) Il regolamento (UE) n. 833/2014 attua alcune misure di cui alla decisione 2014/512/PESC del Consiglio ⁽³⁾.
- (3) Il 9 marzo 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/395 che modifica la decisione 2014/512/PESC e impone ulteriori misure restrittive per quanto riguarda l'esportazione di beni e tecnologie per la navigazione marittima.
- (4) La decisione (PESC) 2022/395 estende al settore marittimo l'elenco delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a limitazioni di finanziamento mediante prestiti, valori mobiliari e strumenti del mercato monetario. Considerato che è opinione comune che i prestiti e i crediti possono essere forniti con qualsiasi mezzo, comprese le cripto-attività, data la loro natura specifica è opportuno precisare ulteriormente la nozione di «valori mobiliari» in relazione a tali attività.
- (5) La decisione (PESC) 2022/395 estende inoltre ai cittadini di un paese membro dello Spazio economico europeo e ai cittadini della Svizzera l'esenzione relativa ai depositi.
- (6) Al fine di garantire la corretta attuazione delle misure di cui al regolamento (UE) n. 833/2014, è necessario chiarire l'eccezione per la fornitura di finanziamenti per le piccole e medie imprese nonché determinate disposizioni degli allegati relative ai beni e alle tecnologie vietati.
- (7) È pertanto necessaria un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme di tali misure in tutti gli Stati membri.

⁽¹⁾ Cfr. pag. 8 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13).



(8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 833/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 833/2014 è così modificato:

- 1) all'articolo 1, la frase introduttiva della lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) “valori mobiliari”: le seguenti categorie di valori, anche sotto forma di cripto-attività, che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, esclusi gli strumenti di pagamento.»;
- 2) all'articolo 2 *quinquies* è inserito il paragrafo seguente:
«3 bis. Quando concede un'autorizzazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, lettera d), dell'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera d), e dell'articolo 3 *septies*, paragrafo 4, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di beni e tecnologie destinati alla sicurezza marittima, uno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione entro due settimane dall'autorizzazione.»;
- 3) all'articolo 2 *sexies*, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) alla fornitura di finanziamenti pubblici o di assistenza finanziaria pubblica fino a un valore totale di 10 000 000 EUR per progetto a favore di piccole e medie imprese stabilite nell'Unione; oppure»;
- 4) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 3 *septies*

1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie per la navigazione marittima elencati nell'allegato XVI, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia, o per la collocazione a bordo di una nave battente bandiera russa.
2. È vietato:
 - a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi in Russia o per un uso in Russia;
 - b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia.
3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o alla relativa prestazione di assistenza tecnica e finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, destinati a scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o risposta a catastrofi naturali.
4. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono destinati alla sicurezza marittima.»;
- 5) all'articolo 5 bis, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Sono vietate tutte le operazioni relative alla gestione delle riserve e delle attività della Banca centrale di Russia, comprese le operazioni con qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che agisce per conto o sotto la direzione della Banca centrale di Russia, come il Fondo di ricchezza nazionale russo.»;



- 6) all'articolo 5 *ter*, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- «2. Il paragrafo 1 non si applica ai cittadini di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo o della Svizzera, né alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro, in un paese membro dello Spazio economico europeo o in Svizzera.»;
- 7) l'allegato VI è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;
- 8) l'allegato IX è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento;
- 9) l'allegato XIII è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento;
- 10) il testo dell'allegato IV del presente regolamento è aggiunto come allegato XVI del regolamento (UE) n. 833/2914.


Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2022


Per il Consiglio
Il presidente
J.-Y. LE DRIAN



ALLEGATO I

L'allegato VII del regolamento (CEE) n. 833/2014 è così modificato:


- 1) nel testo introduttivo, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Fatto salvo l'articolo 12 del presente regolamento, i prodotti non sottoposti ad autorizzazione che contengono uno o più componenti elencati nel presente allegato non sono sottoposti alle autorizzazioni di cui agli articoli 2 *bis* e 2 *ter* del presente regolamento.»
- 2) alla categoria I — Materiali elettronici, sottocategoria X.A.I.001, lettera c., il punto 2 è sostituito dal seguente:
«2. risoluzione pari a 12 bit con velocità di uscita superiore a 105 MSPS;»
- 3) alla categoria I — Materiali elettronici, sottocategoria X.B.I.001, lettera c., il punto 2 è sostituito dal seguente:
«2. estrattori di cristalli con “controllo a programma registrato” aventi una delle caratteristiche seguenti:
 - a. ricaricabili senza sostituire il contenitore del crogiolo;
 - b. in grado di funzionare a una pressione superiore a $2,5 \times 10^5$ Pa; o
 - c. in grado di estrarre cristalli di diametro superiore a 100 mm; »;
- 4) alla categoria I — Materiali elettronici, sottocategoria X.B.I.001, lettera i., il punto 1 è sostituito dal seguente:
«1. apparecchiature per la “deposizione chimica in fase di vapore” funzionanti al di sotto di 10^5 Pa; o»;
- 5) nella categoria VII — Materiale aerospaziale e propulsione, sottocategoria X.A.VII.001, la prima frase è sostituita dalla seguente:
«X.A.VII.001 Motori e trattori diesel e loro componenti appositamente progettati, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821: »;
- 6) nella categoria VII — Materiale aerospaziale e propulsione, sottocategoria X.A.VII.002, la lettera c. è sostituita dal seguente:
«c. Motori aeronautici a turbina a gas e loro componenti appositamente progettati.»



ALLEGATO II

L'allegato IX del regolamento (CEE) n. 833/2014 è così modificato:

- 1) nel modello A, tutti i riferimenti al «regolamento XXX/XXX» sono sostituiti da «regolamento (UE) n. 833/2014»;
- 2) nel modello B, tutti i riferimenti al «regolamento XXX/XXX» sono sostituiti da «regolamento (UE) n. 833/2014».




ALLEGATO III

Nell'allegato XIII del regolamento (UE) n. 833/2014 è inserita una voce per l'entità seguente:

«Registro navale russo».

—



ALLEGATO IV


«ALLEGATO XVI

ELENCO DEI BENI E DELLE TECNOLOGIE DI CUI ALL'ARTICOLO 3 septies

Categoria VI — materiale navale

X.A.VI.001 Navi, sistemi o apparecchiature marini, e loro componenti appositamente progettati; componenti e accessori:

- a) apparecchiature di cui al capo 4 (apparecchiature di navigazione) del regolamento di esecuzione della Commissione applicabile relativo ai requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e alle norme di prova per l'equipaggiamento marittimo, adottato conformemente all'articolo 35, paragrafo 2, della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo;
- b) apparecchiature di cui al capo 5 (apparecchiature di radiocomunicazione) del regolamento di esecuzione della Commissione applicabile relativo ai requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e alle norme di prova per l'equipaggiamento marittimo, adottato conformemente all'articolo 35, paragrafo 2, della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo.».

22CE0910

DECISIONE (PESC) 2022/395 DEL CONSIGLIO

del 9 marzo 2022

che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,


vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/512/PESC ⁽¹⁾.
- (2) L'Unione continua a sostenere senza riserve la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina.
- (3) Il 24 febbraio 2022 il presidente della Federazione russa ha annunciato un'operazione militare in Ucraina e le forze armate russe hanno avviato un attacco contro l'Ucraina. Tale attacco è una palese violazione dell'integrità territoriale, della sovranità e dell'indipendenza dell'Ucraina.
- (4) Nelle sue conclusioni del 24 febbraio 2022, il Consiglio europeo ha condannato con la massima fermezza l'aggressione militare non provocata e ingiustificata della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina. Con le sue azioni militari illegali, la Russia sta violando gravemente il diritto internazionale e i principi della Carta delle Nazioni Unite e sta minando la sicurezza e la stabilità europee e mondiali. Il Consiglio europeo ha chiesto la preparazione e l'adozione urgenti di un ulteriore pacchetto di sanzioni individuali ed economiche.
- (5) Il 25 febbraio 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/327 ⁽²⁾, che ha modificato la decisione n. 2014/512/PESC e ha introdotto misure settoriali specifiche.
- (6) In considerazione della gravità della situazione, e in risposta all'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina, è opportuno introdurre ulteriori misure restrittive per quanto riguarda l'esportazione di beni e tecnologie per la navigazione marittima. È inoltre opportuno ampliare l'elenco delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a divieti relativi ai servizi di investimento, ai valori mobiliari, agli strumenti del mercato monetario e ai prestiti. Sono inoltre necessari alcuni chiarimenti per garantire la corretta applicazione di alcune delle restrizioni settoriali specifiche introdotte dalla decisione (PESC) 2022/327.
- (7) È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2014/512/PESC,

⁽¹⁾ Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13).

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2022/327 del Consiglio, del 25 febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 48 del 25.2.2022, pag. 1).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2014/512/PESC è così modificata:

1) all'articolo 1 *bis*, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente

«4. Sono vietate tutte le operazioni relative alla gestione delle riserve e delle attività della Banca centrale di Russia, comprese le operazioni con qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che agisce per conto o sotto la direzione della Banca centrale di Russia, come il Fondo di ricchezza nazionale russo.»

2) all'articolo 1 *ter*, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il paragrafo 1 non si applica ai cittadini di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo o della Svizzera, né alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro, in un paese membro dello Spazio economico europeo o in Svizzera.»;

3) all'articolo 4 *ter*, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) alla fornitura di finanziamenti pubblici o di assistenza finanziaria pubblica fino a un valore totale di 10 000 000 EUR per progetto a favore di piccole e medie imprese stabilite nell'Unione; oppure»;

4) dopo l'articolo 4 *octies* è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 4 *nonies*

1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie per la navigazione marittima, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia, o per la collocazione a bordo di una nave battente bandiera russa.

2. È vietato:


- a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi in Russia o per un uso in Russia;
- b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia.

3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o alla relativa prestazione di assistenza tecnica e finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, destinati a scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o risposta a catastrofi naturali;

4. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono destinati alla sicurezza marittima.

5. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dal presente articolo.»;

5) L'allegato VI della decisione 2014/512/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.



Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2022

Per il Consiglio
Il presidente
J.-Y. LE DRIAN

—



ALLEGATO

All'allegato VI della decisione 2014/512/PESC è inserita una voce per l'entità seguente:

"Registro navale russo".

22CE0911



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/396 DEL CONSIGLIO**del 9 marzo 2022****che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 269/2014.
- (2) L'Unione continua a sostenere senza riserve la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina.
- (3) Il 24 febbraio 2022 il presidente della Federazione russa ha annunciato un'operazione militare in Ucraina e le forze armate russe hanno iniziato un attacco contro l'Ucraina. Tale attacco è una palese violazione dell'integrità territoriale, della sovranità e dell'indipendenza dell'Ucraina.
- (4) Nelle conclusioni del 24 febbraio 2022 il Consiglio europeo ha condannato con la massima fermezza l'aggressione militare non provocata e ingiustificata della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina. Con le sue azioni militari illegali la Russia viola palesemente il diritto internazionale e i principi della Carta delle Nazioni Unite e compromette la sicurezza e la stabilità europee e mondiali. Il Consiglio europeo ha concordato, in stretto coordinamento con i nostri partner e alleati, ulteriori misure restrittive che avranno enormi e gravi conseguenze per la Russia a causa delle sue azioni.
- (5) Il 25 febbraio 2022 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2022/330 ⁽²⁾ che modifica i criteri di designazione al fine di includere le persone e le entità che forniscono un sostegno al governo della Federazione russa e ne traggono vantaggio, le persone e le entità che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa e le persone fisiche o giuridiche associate alle persone o entità inserite nell'elenco.

⁽¹⁾ GUL 78 del 17.3.2014, pag. 6.

⁽²⁾ Regolamento UE 2022/330 del Consiglio, del 25 febbraio 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GUL 51 del 25.2.2022, pag. 1).



- (6) Alla luce della gravità della situazione, il Consiglio ritiene che 146 membri del Consiglio della Federazione russa che hanno ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk debbano essere aggiunti all'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive che figura nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014. Tale elenco dovrebbe inoltre includere 14 persone che forniscono un sostegno al governo della Federazione russa e ne traggono vantaggio o che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo o che sono associate alle persone o entità inserite nell'elenco.
- (7) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 269/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.


Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2022

Per il Consiglio
Il presidente
J.-Y. LE DRIAN



ALLEGATO


Le persone seguenti sono aggiunte all'elenco delle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi riportato nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014:

Persone


| | Nome | Informazioni identificative | Motivi | Data di inserimento nell'elenco |
|------|---|--|--|---------------------------------|
| «719 | Alexander Dmitrievich PUMPYANSKY (Александр Дмитриевич ПУМПЯНСКИЙ) | Data di nascita: 16.5.1987 Luogo di nascita: Yekaterinburg, Federazione russa Funzione: Presidente del consiglio di amministrazione della PJSC Pipe Metallurgical Company Cittadinanza: russa Sesso: maschile | Alexander Dmitrievich PUMPYANSKY è il figlio di Dmitry Alexandrovich PUMPYANSKY, presidente russo del consiglio di amministrazione della PJSC Pipe Metallurgical Company, una ditta russa produttrice di tubi in acciaio per l'industria petrolifera e del gas a livello mondiale. È anche presidente e membro del consiglio di amministrazione del gruppo Sinara. Entrambe le società sostengono la cooperazione con le autorità della Federazione russa e le imprese di proprietà dello Stato, comprese Russian railways, Gazprom e Rosneft, e traggono vantaggio da detta cooperazione. È pertanto una persona fisica associata a uno degli imprenditori di spicco che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, responsabile dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina. Inoltre, Alexander Dmitrievich PUMPYANSKY fornisce un sostegno materiale o finanziario al governo della Federazione russa, responsabile dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina, ovvero ne trae vantaggio. | 9.3.2022 |
| 720 | Alexander Semenovich VINOBUROV (Александр Семёнович ВИНУБУРОВ) | Data di nascita: 12.10.1982 Luogo di nascita: Mosca, Federazione russa Funzione: Imprenditore, socio amministratore e presidente del gruppo Maraton, membro del consiglio di amministrazione di Magnit Cittadinanza: russa Sesso: maschile | Alexander Semenovich VINOBUROV è un imprenditore russo con interessi commerciali nei settori del commercio al dettaglio di prodotti alimentari, dei prodotti farmaceutici, dell'agricoltura e delle infrastrutture. Occupa posizioni dirigenziali all'interno del gruppo Maraton, una società di investimento, e di Magnit, il più grande rivenditore russo di prodotti alimentari. A. Vinoburov è coniugato con Ekaterina Sergeevna Vinoburova, figlia di Sergey Lavrov, ministro degli Affari esteri della Federazione russa. Suo padre è Semen Vinoburov, che era a capo della Federal State Unitary Enterprise "Capital Pharmacies" ed è considerato uno dei principali imprenditori dell'industria farmaceutica russa. A. Vinoburov ha pertanto stretti legami con il governo russo e opera in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, responsabile dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina. | 9.3.2022 |



| | Nome | Informazioni identificative | Motivi | Data di inserimento nell'elenco |
|-----|---|--|---|---------------------------------|
| | | | <p>Il 24 febbraio 2022, all'indomani delle fasi iniziali dell'aggressione russa contro l'Ucraina, Alexander Semenovich VINOKUROV ha incontrato, insieme a 36 imprenditori, il presidente Vladimir Putin e altri membri del governo russo per discutere dell'impatto della linea d'azione alla luce delle sanzioni occidentali. Il fatto di essere stato invitato a partecipare alla riunione indica che fa parte della cerchia più ristretta del presidente Vladimir Putin e che sostiene o realizza azioni o politiche che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, nonché la stabilità e la sicurezza in Ucraina. Indica inoltre che è uno degli imprenditori di spicco che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Russia, responsabile dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina. Ciò è ulteriormente confermato dagli stretti legami personali di A. Vinokurov con il ministro degli Affari esteri S. Lavrov, responsabile dell'aggressione russa e di politiche che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.</p> | |
| 721 | <p>Andrey Igorevich MELNICHENKO (Андрей Игоревич МЕЛЬНИЧЕНКО)</p> | <p>Data di nascita: 8.3.1972 Luogo di nascita: Gornel, RSS bielorussa (ora Bielorussia) Funzione: Direttore senza incarichi esecutivi di JSC SUEK, membro del consiglio di amministrazione del gruppo EuroChem Citradinanza: russa Sesso: maschile</p> | <p>Andrey Igorevich MELNICHENKO è un industriale russo che detiene la proprietà del gruppo EuroChem, un'importante ditta produttrice di fertilizzanti, e dell'impresa carbonifera SUEK. A. Melnichenko appartiene alla cerchia più influente di imprenditori russi con stretti legami con il governo russo. Opera pertanto in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, responsabile dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina.</p> <p>Il 24 febbraio 2022, all'indomani delle fasi iniziali dell'aggressione russa contro l'Ucraina, Andrey Igorevich MELNICHENKO ha incontrato, insieme a 36 imprenditori, il presidente Vladimir Putin e altri membri del governo russo per discutere dell'impatto della linea d'azione alla luce delle sanzioni occidentali. Il fatto di essere stato invitato a partecipare alla riunione indica che fa parte della cerchia più ristretta del presidente Vladimir Putin e che sostiene o realizza azioni o politiche che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, nonché la stabilità e la sicurezza in Ucraina. Indica inoltre che è uno degli imprenditori di spicco che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Russia, responsabile dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina.</p> | 9.3.2022 |




| | Nome | Informazioni identificative | Motivi | Data di inserimento nell'elenco |
|-----|---|---|---|---------------------------------|
| 722 | Dmitry Alexandrovich PUMPYANSKY (alias Dmitry A. PUMPIANSKY) (Дмитрий Александрович ПУМПЯНСКИЙ) | Data di nascita: 22.3.1964 Luogo di nascita: Ulan-Ude, Federazione russa Funzione: Presidente del consiglio di amministrazione della PJSC Pipe Metallurgic Company, presidente e membro del consiglio di amministrazione del gruppo Sinara. Cittadinanza: russa Sesso: maschile | Dmitry Alexandrovich PUMPYANSKY è il presidente del consiglio di amministrazione della PJSC Pipe Metallurgic Company nonché presidente e membro del consiglio di amministrazione del gruppo Sinara. Sostiene pertanto la cooperazione con le autorità della Federazione russa e le imprese di proprietà dello Stato, comprese Russian railways, Gazprom e Rosneft, ovvero ne trae vantaggio. Opera pertanto in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, responsabile dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina. Il 24 febbraio 2022, all'indomani delle fasi iniziali dell'aggressione russa contro l'Ucraina, Dmitry Alexandrovich PUMPYANSKY ha incontrato, insieme a 36 imprenditori, il presidente Vladimir Putin e altri membri del governo russo per discutere dell'impatto della linea d'azione alla luce delle sanzioni occidentali. Il fatto di essere stato invitato a partecipare alla riunione indica che fa parte della cerchia più ristretta del presidente Vladimir Putin e che sostiene o realizza azioni o politiche che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, nonché la stabilità e la sicurezza in Ucraina. Indica inoltre che è uno degli imprenditori di spicco che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Russia, responsabile dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina. | 9.3.2022 |
| 723 | Dmitry Arkadievich MAZEPIN (Дмитрий Аркадьевич МАЗЕПИН) | Data di nascita: 18.4.1968 Luogo di nascita: Minsk, RSS bielorusso (ora Bielorussia) Funzione: Amministratore delegato di JSC UCC Uralchem Cittadinanza: russa Sesso: maschile | Dmitry Arkadievich MAZEPIN è il proprietario e l'amministratore delegato della società di concimi inorganici Uralchem. Il gruppo Uralchem è una ditta russa produttrice di un'ampia gamma di prodotti chimici, fra cui concimi inorganici, ammoniaca e nitrato di potassio. Secondo l'impresa si tratta del maggiore produttore di nitrato di ammonio nonché il secondo produttore di ammoniaca e fertilizzanti azotati in Russia. Dmitry Arkadievich MAZEPIN opera pertanto in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, responsabile dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina. Il 24 febbraio 2022, all'indomani delle fasi iniziali dell'aggressione russa contro l'Ucraina, Dmitry Arkadievich MAZEPIN ha incontrato, insieme a 36 imprenditori, il presidente Vladimir Putin e altri membri del governo russo per discutere dell'impatto della linea d'azione alla luce delle sanzioni occidentali. Il fatto di essere stato invitato a partecipare alla riunione indica che fa parte della cerchia più ristretta del presidente Vladimir Putin e che sostiene o realizza azioni o politiche che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, nonché la stabilità e la sicurezza in Ucraina. Indica inoltre che è uno degli imprenditori di spicco che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Russia, responsabile dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina. | 9.3.2022 |




| | Nome | Informazioni identificative | Motivi | Data di inserimento nell'elenco |
|-----|--|--|---|---------------------------------|
| 724 | Galina Evgenyevna PUMPYANSKAYA (Галина Евгеньевна ПУМПЯНСКАЯ) | Data di nascita: 10.2.1966 Funzione: Presidente del consiglio di amministrazione della fondazione di beneficenza Sinara. Citradinanza: russa Sesso: femminile | Nel dicembre 2021 Dmitry Mazeppin ha ritrasferito le proprie società con sede a Cipro, Uralchem Holding e CI-Chemical Invest che controlla "Uralchem", sotto la giurisdizione russa presso il distretto amministrativo speciale dell'isola di Oktyabrsky nell'Oblast di Kaliningrad. Galina Evgenyevna PUMPYANSKAYA è la presidente del consiglio di amministrazione di BF "Sinara", una fondazione che svolge attività di beneficenza di grandi imprese, tra cui PJSC Pipe Metallurgical Company. È la moglie di Dmitry Alexandrovich PUMPYANSKY, presidente del consiglio di amministrazione della PJSC Pipe Metallurgical Company, una ditta russa produttrice di tubi in acciaio per l'industria petrolifera e del gas a livello mondiale. Dmitry A. Pumpyansky è un uomo d'affari russo miliardario. È anche presidente e membro del consiglio di amministrazione del gruppo Sinara. Entrambe le società sostengono la cooperazione con le autorità della Federazione russa e le imprese di proprietà dello Stato, tra cui Russian railways, Gazprom e Rosneft, e traggono vantaggio da detta cooperazione. Galina Evgenyevna PUMPYANSKAYA è pertanto una persona fisica associata a uno degli imprenditori di spicco che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, responsabile dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina. | 9.3.2022 |
| 725 | Mikhail Eduardovich OSEEVSKY (Михаил Эдуардович ОСЕВСКИЙ) | Data di nascita: 30.11.1960 Luogo di nascita: ex Leningrado (ora San Pietroburgo), Federazione russa Funzione: Presidente di PJSC Rostelecom Membro indipendente del consiglio di amministrazione, PJSC MMR Membro del consiglio di vigilanza di ANO Digital Economy, LLC T2 RTK Holding (Tele2) | Mikhail Eduardovich OSEEVSKY è il presidente di PJSC Rostelecom. PJSC Rostelecom è il principale fornitore russo di servizi e soluzioni digitali. È presente in tutti i segmenti di mercato e fornisce i propri servizi a milioni di famiglie, nonché organizzazioni governative e private. Rostelecom non solo fornisce servizi al governo della Russia, ma genera anche un'importante fonte di reddito per quest'ultimo. Il 24 febbraio 2022, all'indomani delle fasi iniziali dell'aggressione russa contro l'Ucraina, Mikhail Eduardovich OSEEVSKY ha incontrato, insieme a 36 imprenditori, il presidente Vladimir Putin e altri membri del governo russo per discutere dell'impatto della linea d'azione alla luce delle sanzioni occidentali. Il fatto di essere stato invitato a partecipare alla riunione indica che fa parte della cerchia più ristretta del presidente Vladimir Putin e che sostiene o realizza azioni o politiche che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, nonché la stabilità e la sicurezza in Ucraina. Indica inoltre che è uno degli imprenditori di spicco che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Russia, responsabile dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina. | 9.3.2022 |




| | Nome | Informazioni identificative | Motivi | Data di inserimento nell'elenco |
|-----|---|--|---|---------------------------------|
| 726 | Mikhail Igorevich POLUBOYARINOV (Михаил Игоревич ПОЛУБОЯРИНОВ) | <p>Membro del consiglio di amministrazione dell'Unione russa degli industriali e degli imprenditori</p> <p>Membro del consiglio di amministrazione di LLC Votron</p> <p>Membro del consiglio di amministrazione di St. Petersburg NNAlliance</p> <p>Viceministro dello sviluppo economico della Federazione russa (da dicembre 2011 a giugno 2012)</p> <p>Cittadinanza: russa</p> <p>Sesso: maschile</p> <p>Data di nascita: 2.4.1966</p> <p>Luogo di nascita: Mosca, Federazione russa</p> <p>Funzione: Amministratore delegato di OJSC Aeroflot</p> <p>Membro del consiglio di amministrazione di State Transport Leasing Company e JSC EXIMBANK OF RUSSIA</p> <p>Membro del consiglio di vigilanza di DOMiRF</p> <p>Presidente del consiglio di amministrazione di LLC Pobeda</p> | <p>Mikhail Igorevich POLUBOYARINOV è l'amministratore delegato di OJSC Aeroflot. OJSC Aeroflot è la più grande compagnia aerea della Federazione russa. OJSC Aeroflot non solo fornisce servizi al governo della Russia, ma genera anche un'importante fonte di reddito per quest'ultimo. Aeroflot ha effettuato voli illegali verso la Crimea occupata.</p> <p>Il 24 febbraio 2022, all'indomani delle fasi iniziali dell'aggressione russa contro l'Ucraina, Mikhail Igorevich POLUBOYARINOV ha incontrato, insieme a 36 imprenditori, il presidente Vladimir Putin e altri membri del governo russo per discutere dell'impatto della linea d'azione alla luce delle sanzioni occidentali. Il fatto di essere stato invitato a partecipare alla riunione indica che fa parte della cerchia più ristretta del presidente Vladimir Putin e che sostiene o realizza azioni o politiche che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, nonché la stabilità e la sicurezza in Ucraina. Indica inoltre che è uno degli imprenditori di spicco che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Russia, responsabile dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina.</p> | 9.3.2022 |



| | Nome | Informazioni identificative | Motivi | Data di inserimento nell'elenco |
|-----|---|--|---|---------------------------------|
| | | Membro del consiglio dei governatori della IATA. Cittadinanza: russa Sesso: maschile | | |
| 727 | Sergey Alexandrovich KULIKOV (alias Sergei Alexandrovich KULIKOV) Russo: Сергей Александрович КУЛИКОВ | Data di nascita: 9.4.1976 Luogo di nascita: Sverdlovsk, Federazione russa Funzione: Presidente del consiglio di amministrazione della società di gestione RUSNANO LLC Membro del consiglio d'amministrazione di RUSNANO JSC Primo vicepresidente del consiglio di amministrazione della Commissione militare industriale Cittadinanza: russa Sesso: maschile | Sergey Alexandrovich KULIKOV è il presidente del consiglio di amministrazione della società di gestione RUSNANO LLC e membro del consiglio di amministrazione di RUSNANO JSC, nonché primo vicepresidente del consiglio di amministrazione della Commissione militare industriale. RUSNANO LLC è un istituto russo per lo sviluppo dell'innovazione creato nell'ambito di una iniziativa presidenziale denominata "Strategia per lo sviluppo dell'industria delle nanotecnologie". Sergey KULIKOV opera pertanto in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa. Il 24 febbraio 2022, all'indomani delle fasi iniziali dell'aggressione russa contro l'Ucraina, Sergey Alexandrovich KULIKOV ha incontrato, insieme a 36 imprenditori, il presidente Vladimir Putin e altri membri del governo russo per discutere dell'impatto della linea d'azione alla luce delle sanzioni occidentali. Il fatto di essere stato invitato a partecipare alla riunione indica che fa parte della cerchia più ristretta del presidente Vladimir Putin e che sostiene o realizza azioni o politiche che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, nonché la stabilità e la sicurezza in Ucraina. Indica inoltre che è uno degli imprenditori di spicco che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Russia, responsabile dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina. | 9.3.2022 |
| 728 | Vadim Nikolaevich MOSHKOVICH (Вадим Николаевич МОШКОВИЧ) | Data di nascita: 6.4.1967 Luogo di nascita: Mosca, Federazione russa Funzione: Presidente del consiglio di amministrazione del gruppo Rusagro | Vadim Nikolaevich MOSHKOVICH è un imprenditore russo con interessi commerciali nei settori dell'agricoltura e dello sviluppo immobiliare. Nel 2004 Vadim Moshkovich ha fondato il gruppo Rusagro, uno delle principali ditte produttrici di carne suina, grassi e zucchero. Vadim Nikolaevich MOSHKOVICH opera pertanto in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa. | 9.3.2022 |



| | Nome | Informazioni identificative | Motivi | Data di inserimento nell'elenco |
|-----|--|---|---|---------------------------------|
| | | <p>Socio di minoranza di Sberbank Cittadinanza: russa, cipriota Sesso: maschile</p> | <p>Il 24 febbraio 2022, all'indomani delle fasi iniziali dell'aggressione russa contro l'Ucraina, Vadim Nikolaevich MOSHKOVICH ha incontrato, insieme a 36 imprenditori, il presidente Vladimir Putin e altri membri del governo russo per discutere dell'impatto della linea d'azione alla luce delle sanzioni occidentali. Il fatto di essere stato invitato a partecipare alla riunione indica che fa parte della cerchia più ristretta del presidente Vladimir Putin e che sostiene o realizza azioni o politiche che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, nonché la stabilità e la sicurezza in Ucraina. Indica inoltre che è uno degli imprenditori di spicco che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Russia, responsabile dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina.</p> | |
| 729 | <p>Vladimir Sergeevich KIRIYENKO (Владимир Сергеевич КИРИЕНКО)</p> | <p>Data di nascita: 27.5.1983 Luogo di nascita: Nizhny Novgorod, Federazione russa Funzione: Amministratore delegato di VK Company Limited, società madre della principale piattaforma russa di social media, VKontakte. Ex primo vicepresidente della società russa controllata dallo Stato Rostelecom (2017-2021) Presidente del consiglio di amministrazione di LLC Capital dal 2011 Ex presidente del consiglio di amministrazione di Nizhegorodpromstroybank (2008-2011) Cittadinanza: russa Sesso: maschile</p> | <p>Vladimir Sergeevich KIRIYENKO è l'amministratore delegato di VK Company Limited. VK Company Limited è una società russa di internet, con una presenza importante nel segmento di internet di lingua russa. I progetti VK avevano collettivamente il pubblico più vasto in Russia e hanno ottenuto il tempo passato davanti allo schermo più lungo. I siti di VK raggiungono più del 90 % degli utenti russi di internet su base mensile e la società è tra le prime cinque più grandi società di internet, in base al numero totale di pagine visualizzate. Controlla e gestisce i tre siti di social network russi più grandi e più popolari, VKontakte, Odnoklassniki e Moi Mir, nonché il servizio di posta elettronica e il portale internet Mail.ru. Vladimir Sergeevich KIRIYENKO opera pertanto in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa. Il governo russo sta aumentando la propria influenza sui media e sui social network. VK Company è controllata da Gazprom Media (una società di proprietà statale, che è la principale fonte di reddito per il governo della Russia). Vladimir Sergeevich Kiriyenko sostiene pertanto l'obiettivo di Vladimir Putin di rafforzare il controllo su internet. Vladimir Kiriyenko sostiene pertanto attivamente, materialmente o finanziariamente, i decisori russi responsabili dell'annessione della Crimea o della destabilizzazione dell'Ucraina o trae vantaggio dagli stessi. Poiché VK Company è controllata dal gruppo Gazprom di proprietà statale, le entrate che genera costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Russia. Vladimir Kiriyenko è il figlio di Sergei Kiriyenko, attualmente primo vicecapo di Stato maggiore dell'ufficio presidenziale. Sergei Kiriyenko sarebbe l'amministratore della politica interna di Vladimir Putin.</p> | 9.3.2022 |




| | Nome | Informazioni identificative | Motivi | Data di inserimento nell'elenco |
|-----|--|--|---|---------------------------------|
| 730 | Andrey Andreevich GURUYEV (Андрей Андреевич ГУРЬЕВ) | Data di nascita: 7.3.1982 Luogo di nascita: Mosca, Federazione russa Funzione: Amministratore delegato e presidente del consiglio di amministrazione di PJSC PhosAgro Lavora in PhosAgro dal 2004, ricoprendo diverse cariche Membro del consiglio di amministrazione dell'Unione russa degli industriali e degli imprenditori dal 30 settembre 2019 Cittadinanza: russa Sesso: maschile | Andrey Andreevich GURUYEV è un membro del consiglio di amministrazione, amministratore delegato e presidente del consiglio di amministrazione di PJSC PhosAgro e, in tale veste, sovrintende alle attività dell'impresa. PhosAgro è uno dei principali produttori mondiali di fertilizzanti a base di fosfati. La società è il maggiore produttore europeo di fertilizzanti a base di fosfati, il maggiore produttore mondiale di fosforite di alta qualità e il secondo produttore mondiale (esclusa la Cina) di fosfato monoammónico e di fosfato diammonico. Andrey Guryev, in qualità di amministratore delegato di PhosAgro, trae vantaggio delle decisioni del governo russo. PJSC PhosAgro è ampiamente connessa al governo russo e pertanto le entrate che genera costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo russo. Opera in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, responsabile dell'ammissione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina. | 9.3.2022 |
| 731 | Dmitry Vladimirovich KONOV (Дмитрий Владимирович КОНОВ) | Data di nascita: 2.9.1970 Luogo di nascita: Mosca, Federazione russa Funzione: Presidente del consiglio di amministrazione di PJSC SIBUR Holding Ha lavorato al dipartimento "Tesoreria" di OAO NK YUKOS; ha ricoperto varie cariche presso la AKB Trust and Investment Bank, tra cui vicepresidente-capo del dipartimento "Investment Banking" e direttore generale del dipartimento "Corporate Finance"; è stato membro del | Dmitry Vladimirovich KONOV è presidente del consiglio di amministrazione di PJSC SIBUR Holding e, in tale veste, sovrintende alle attività dell'impresa. SIBUR Holding è la più grande società petrolchimica integrata della Russia e una delle imprese a più rapida crescita dell'industria petrolchimica a livello mondiale. SIBUR è uno dei principali gruppi petrolchimici dei mercati emergenti e il maggiore produttore petrolchimico del mercato russo. La partecipazione di maggioranza di SIBUR è di proprietà di oligarchi vicini a Vladimir Putin: Leonid Mikhelson e Gennady Timchenko. SIBUR Holding è strettamente connessa al governo russo e pertanto le entrate che genera costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo russo. Dmitry Konov opera in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, responsabile dell'ammissione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina. | 9.3.2022 |



| | Nome | Informazioni identificative | Motivi | Data di inserimento nell'elenco |
|-----|---|--|---|---------------------------------|
| | | consiglio di amministrazione di OAO Gazprom neftekhim Salavat e OAO Gazprombank. Cittadinanza: russa Sesso: maschile | | |
| 732 | Nikita Dmitrievich MAZERIN (Никита Дмитриевич МАЗЕРИН) | Data di nascita: 2.3.1999 Luogo di nascita: Mosca, Federazione russa Funzione: Professione: Pilota russo per la Haas F1 Team che partecipa al campionato mondiale di Formula 1 del 2022 sotto bandiera neutrale in rappresentanza della Federazione automobilistica russa. Cittadinanza: russa Sesso: maschile | Nikita Mazerin è il figlio di Dmitry Arkadievich Mazerin, direttore generale di JSC UCC Uralchem. Essendo Uralchem sponsor della Haas F1 Team, Dmitry Mazerin è il principale sponsor delle attività di suo figlio presso la Haas F1 Team. È pertanto una persona fisica associata a uno degli imprenditori di spicco (suo padre) che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, responsabile dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina. | 9.3.2022 |
| 733 | Alexander Konstantinovich AKIMOV (Александр Константинович АКИМОВ) | Data di nascita: 10.11.1954 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |



| | Nome | Informazioni identificative | Motivi | Data di inserimento nell'elenco |
|-----|---|-----------------------------|---|---------------------------------|
| 734 | Ivan Nikolayevich AVRAMOV (Иван Николаевич АБРАМОВ) | Data di nascita: 16.6.1978 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 735 | Mohmad Isaevich AKHMADOV (Мохмад Исаевич АХМАДОВ) | Data di nascita: 17.4.1972 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 736 | Sergei Petrovich ARENIN (Сергей Петрович АРЕНИН) | Data di nascita: 29.8.1958 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 737 | Yuri Viktorovich ARKHAROV (Юрий Викторович АРХАРОВ) | Data di nascita: 13.6.1977 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 738 | Anatoly Dmitrievich ARTAMONOV (Анатолий Дмитриевич АРТАМОНОВ) | Data di nascita: 5.5.1952 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 739 | Mikhail Alexandrovich AFANASOV (Михаил Александрович АФАНАСОВ) | Data di nascita: 15.6.1953 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 740 | Oleg Aleksandrovich ALEKSEEV (Олег Александрович АЛЕКСЕЕВ) | Data di nascita: 21.12.1967 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 741 | Yelena Vladimirovna AFANASEVA (Елена Владимировна АФАНАСЕВА) | Data di nascita: 27.3.1975 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |




| | Nome | Informazioni identificative | Motivi | Data di inserimento nell'elenco |
|-----|---|-----------------------------|---|---------------------------------|
| 742 | Alexander Davidovich BASHKIN (Александр Давыдович БАШКИН) | Data di nascita: 10.6.1962 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 743 | Andrey Alexandrovich BAZILEVSKY (Андрей Александрович БАЗИЛЕВСКИЙ) | Data di nascita: 24.2.1967 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 744 | Mukharbek Oybertovich BARAKHOUEV (Мухарбек Ойбертович БАРАХОЕВ) | Data di nascita: 4.1.1971 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 745 | Sergei Vyacheslavovich BEZDENEZHNYKH (Сергей Вячеславович БЕЗДЕНЕЖНЫХ) | Data di nascita: 25.8.1979 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 746 | Viktor Nikolayevich BONDAREV (Виктор Николаевич БОНДАРЕВ) | Data di nascita: 7.12.1959 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 747 | Yegor Afanasyevich BORISOV (Егор Афанасьевич БОРИСОВ) | Data di nascita: 15.8.1954 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 748 | Alexander Yuryevich BRYK SIN (Александр Юрьевич БРЫК СИН) | Data di nascita: 20.1.1967 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |



| | Nome | Informazioni identificative | Motivi | Data di inserimento nell'elenco |
|-----|--|-----------------------------|---|---------------------------------|
| 749 | Mikhail Vladimirovich BELOUSOV (Михаил Владимирович БЕЛУСОВ) | Data di nascita: 11.10.1953 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 750 | Sergei Vladimirovich BEREZKIN (Сергей Владимирович БЕРЕЗКИН) | Data di nascita: 23.6.1955 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 751 | Vladimir Andreyevich BEKETOV (Владимир Андреевич БЕКЕТОВ) | Data di nascita: 29.3.1949 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 752 | Yelena Vasilyevna VIVKOVA (Елена Васильевна ВИБИКОВА) | Data di nascita: 23.9.1956 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 753 | Andrey Vladimirovich CHERNYSHEV (Андрей Владимирович ЧЕРНЫШЕВ) | Data di nascita: 10.7.1970 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 754 | Alexander Vlademirovich DVOINYKH (Александр Владимирович ДВОЙНЫХ) | Data di nascita: 19.1.1984 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 755 | Vadim Yevgenyevich DENGIN (Вадим Евгеньевич ДЕНГИН) | Data di nascita: 23.9.1980 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |



| | Nome | Informazioni identificative | Motivi | Data di inserimento nell'elenco |
|-----|---|-----------------------------|---|---------------------------------|
| 756 | Konstantin Konstantinovich DOLGOV (Константин Константинович ДОЛГОВ) | Data di nascita: 12.8.1968 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 757 | Gennady Egorovich EMELYANOV (Геннадий Егорович ЕМЕЛЬЯНОВ) | Data di nascita: 1.1.1957 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 758 | Olga Nikolaevna ERIFANOVA (Ольга Николаевна ЕРИФАНОВА) | Data di nascita: 19.8.1966 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 759 | Arsen Suleymanovich FADZAYEV (Арсен Сулейманович ФАДЗАЕВ) | Data di nascita: 5.9.1952 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 760 | Yury Viktorovich FEDOROV (Юрий Викторович ФЕДОРОВ) | Data di nascita: 1.1.1972 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 761 | Nikolai Vasilyevich FYODOROV (Николай Васильевич ФЁДОРОВ) | Data di nascita: 9.5.1958 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 762 | Airat Minerasikhovich GIBATDINOV (Айрат Минерасихович ГИБАТДИНОВ) | Data di nascita: 16.1.1986 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 763 | Denis Vladimirovich GUSEV (Денис Владимирович ГУСЕВ) | Data di nascita: 26.12.1976 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |




| | Nome | Informazioni identificative | Motivi | Data di inserimento nell'elenco |
|-----|--|-----------------------------|---|---------------------------------|
| 764 | Lilia Salavatovna GUMEROVA (Лилия Салаватовна ГУМЕРОВА) | Data di nascita: 16.12.1972 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 765 | Rimma Fyodorovna GALUSHINA (Римма Федоровна ГАЛУШИНА) | Data di nascita: 30.5.1963 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 766 | Suleiman Sadulaevich GEREMEYEV (Сулейман Садугаевич ПЕРЕМЕЕВ) | Data di nascita: 20.1.1971 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 767 | Tatyana Anatolyevna GIGEL (Татьяна Анатольевна ГИГЕЛЬ) | Data di nascita: 27.2.1960 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 768 | Alexander Vladislavovich GUSAKOVSKY (Александр Владиславович ГУСАКОВСКИЙ) | Data di nascita: 25.8.1970 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 769 | Dmitry Yuriyevich GORITSKY (Дмитрий Юрьевич ГОРИЦКИЙ) | Data di nascita: 28.10.1970 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 770 | Lyubov Nikolaevna GLEBOVA (Любовь Николаевна ГЛЕБОВА) | Data di nascita: 7.3.1960 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 771 | Sergei Vasilyevich GORNYAKOV (Сергей Васильевич ГОРНЯКОВ) | Data di nascita: 5.1.1966 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |



| | Nome | Informazioni identificative | Motivi | Data di inserimento nell'elenco |
|-----|---|-----------------------------|---|---------------------------------|
| 772 | Svetlana Petrovna GORYACHEVA (Светлана Петровна ГОРЯЧЕВА) | Data di nascita: 3.6.1947 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 773 | Vladimir Filipovich GORODETSKIY (Владимир Филиппович ГОРОДЕЦКИЙ) | Data di nascita: 11.7.1948 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 774 | Eduard Vladimirovich ISAKOV (Эдуард Владимирович ИСАКОВ) | Data di nascita: 4.10.1973 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 775 | Vasily Nikolaevich IKONNIKOV (Василий Николаевич ИКОННИКОВ) | Data di nascita: 26.4.1961 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 776 | Sergey Borisovich IVANOV (Сергей Борисович ИВАНОВ) | Data di nascita: 19.4.1952 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 777 | Aleksey Nikolaevich KONDRATENKO (Алексей Николаевич КОНДРАТЕНКО) | Data di nascita: 16.12.1969 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 778 | Alexander Bogdanovich KARLIN (Александр Богданович КАРЛИН) | Data di nascita: 29.10.1951 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 779 | Andrey Akarduevich KLIMOV (Андрей Аркадьевич КЛИМОВ) | Data di nascita: 9.11.1954 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |



| | Nome | Informazioni identificative | Motivi | Data di inserimento nell'elenco |
|-----|--|-----------------------------|---|---------------------------------|
| 780 | Andrey Viktorovich KUTEROV (Андрей Викторович КУТЕЛОВ) | Data di nascita: 6.4.1971 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 781 | Belan Bagaudimovich КНАМСНІЕУ (Белан Багаудимович ХАМЧИЕВ) | Data di nascita: 7.12.1960 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 782 | Galina Nikolaevna KARELOVA (Галина Николаевна КАРЕЛОВА) | Data di nascita: 29.6.1960 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 783 | Irina Andreyevna KOZHANOVA (Ирина Андреевна КОЖАНОВА) | Data di nascita: 6.7.1987 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 784 | Kruti Olevich KAZANOKOV (Крым Олевиич КАЗАНОКОВ) | Data di nascita: 19.7.1962 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 785 | Murat Krut-Gerievich КНАРСІРОКОВ (Murat Крым-Гериевич ХАПСІРОКОВ) | Data di nascita: 26.1.1978 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 786 | Nikolai Fyodorovna KONDRATYUK (Николай Фёдорович КОНДРАТЮК) | Data di nascita: 11.7.1957 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 787 | Oksana Vladimirovna КНІУАКІНА (Оксана Владимировна ХІЯКІНА) | Data di nascita: 28.11.1969 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |




| | Nome | Informazioni identificative | Motivi | Data di inserimento nell'elenco |
|-----|--|-----------------------------|---|---------------------------------|
| 788 | Sergey Viktorovich KALASHNIK (Сергей Викторович КАЛАШНИК) | Data di nascita: 31.3.1978 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 789 | Vladimir Igorevich KOZHIN (Владимир Игоревич КОЖИН) | Data di nascita: 28.2.1959 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 790 | Vladimir Igorevich KRUGLY (Владимир Игоревич КРУГЛЫЙ) | Data di nascita: 27.5.1955 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 791 | Alexander Alexandrovich KARELIN (Александр Александрович КАРЕЛИН) | Data di nascita: 19.9.1967 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 792 | Andrey Igorevich KISLOV (Андрей Игоревич КИСЛОВ) | Data di nascita: 29.8.1958 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 793 | Dmitry Gennadyevich KUZMIN (Дмитрий Геннадьевич КУЗЬМИН) | Data di nascita: 28.6.1975 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 794 | Grigory Borisovich KARASIN (Григорий Борисович КАРАСИН) | Data di nascita: 23.8.1949 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 795 | Konstantin Iosifovich KOSACHEV (Константин Иосифович КОСАЧЕВ) | Data di nascita: 17.9.1962 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |




| | Nome | Informazioni identificative | Motivi | Data di inserimento nell'elenco |
|-----|--|-----------------------------|---|---------------------------------|
| 796 | Natalia Vladimirovna КОСУКНИНА (Наталія Владимирівна КОСИХІНА) | Data di nascita: 7.8.1972 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 797 | Nina Germanovna КУЛІКОВСЬКІН (Ніна Германівна КУЛІКОВСЬКІХ) | Data di nascita: 5.2.1961 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 798 | Olga Nikolaevna КНОКНІЛОВА (Ольга Николаевна ХОХЛОВА) | Data di nascita: 18.11.1957 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 799 | Sergei Ivanovich KISLYAK (Сергей Иванович КИСЛЯК) | Data di nascita: 7.9.1950 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 800 | Sergey Nikolaevich KOLVIN (Сергей Николаевич КОЛВИН) | Data di nascita: 29.10.1969 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 801 | Vladimir Kasimirovich KRAVCHENKO (Владимир Казимирович КРАВЧЕНКО) | Data di nascita: 12.6.1964 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 802 | Grigory Petrovich LEDKOV (Григорий Петрович ЛЕДКОВ) | Data di nascita: 26.3.1969 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 803 | Vladimir Albertovich LEBEDEV (Владимир Альбертович ЛЕБЕДЕВ) | Data di nascita: 23.4.1962 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |



| | Nome | Informazioni identificative | Motivi | Data di inserimento nell'elenco |
|-----|---|-----------------------------|---|---------------------------------|
| 804 | Yulia Viktorovna LAZUTKINA (Юлия Викторовна ЛАЗУТКИНА) | Data di nascita: 11.3.1981 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 805 | Alexei Petrovich MAUROV (Алексей Петрович МАЙОРОВ) | Data di nascita: 29.12.1961 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 806 | Igor Nikolaevich MOROZOV (Игорь Николаевич МОРОЗОВ) | Data di nascita: 13.10.1956 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 807 | Sergei Gerasimovich MITIN (Сергей Герасимович МИТИН) | Data di nascita: 14.6.1951 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 808 | Sergey Nikolaevich MURATOV (Сергей Николаевич МУРАТОВ) | Data di nascita: 13.1.1964 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 809 | Farit Mubarakshевич МУХАМЕТШИН (Фарит Мубаракшевич МУХАМЕТШИН) | Data di nascita: 31.1.1947 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 810 | Sergei Petrovich MIKHAILOV (Сергей Петрович МИХАЙЛОВ) | Data di nascita: 22.5.1965 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 811 | Sergey Alexandrovich MARTYNOV (Сергей Александрович МАРТЫНОВ) | Data di nascita: 22.8.1959 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |




| | Nome | Informazioni identificative | Motivi | Data di inserimento nell'elenco |
|-----|--|-----------------------------|---|---------------------------------|
| 812 | Taimuraz Dzhambekovich MAMSUROV (Таймураз Дзамбекович МАМСУРОВ) | Data di nascita: 13.4.1954 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 813 | Alexander Vladimirovich NAROLIN (Александр Владимирович НАРОЛИН) | Data di nascita: 27.6.1972 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 814 | Alexander Valerievich NIKITIN (Александр Валерьевич НИКИТИН) | Data di nascita: 26.4.1976 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 815 | Boris Alexandrovich NEVZOROV (Борис Александрович НЕВЗОРОВ) | Data di nascita: 21.9.1955 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 816 | Viktor Feodosyevich NOVOZHILOV (Виктор Феодосьевич НОВОЖИЛОВ) | Data di nascita: 16.2.1965 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 817 | Alexander Vyacheslavovich NOVIUKHOV (Александр Вячеславович НОВЬЮХОВ) | Data di nascita: 5.10.1975 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 818 | Vyacheslav Vladimirovich NAGOVITSYN (Вячеслав Владимирович НАГОВИЦЫН) | Data di nascita: 2.3.1956 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |




| | Nome | Informazioni identificative | Motivi | Data di inserimento nell'elenco |
|-----|--|-----------------------------|---|---------------------------------|
| 819 | Alexei Maratovich ORLOV (Алексей Маратович ОРЛОВ) | Data di nascita: 9.10.1961 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 820 | Dina Ivanovna OYUN (Дина Ивановна ОЮН) | Data di nascita: 25.6.1963 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 821 | Anna Ivanovna OTKE (Анна Ивановна ОТКЕ) | Data di nascita: 21.12.1974 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 822 | Gennady Ivanovich ORDENOV (Геннадий Иванович ОРДЕНОВ) | Data di nascita: 4.9.1957 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 823 | Alexander Yuruevich PRONYUSHKIN (Александр Юрьевич ПРОНЮШКИН) | Data di nascita: 31.7.1987 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 824 | Dmitry Sergeevich PERMINOV (Дмитрий Сергеевич ПЕРМИНОВ) | Data di nascita: 3.4.1979 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 825 | Margarita Nikolayevna PAVLOVA (Маргарита Николаевна ПАВЛОВА) | Data di nascita: 22.1.1979 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 826 | Yelena Alekseyevna PERMINOVA (Елена Алексеевна ПЕРМИНОВА) | Data di nascita: 5.12.1980 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |




| | Nome | Informazioni identificative | Motivi | Data di inserimento nell'elenco |
|-----|---|-----------------------------|---|---------------------------------|
| 827 | Alexei Konstantinovič PUSHKOV (Алексей Константинович ПУШКОВ) | Data di nascita: 10.8.1954 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 828 | Elena Vladimirovna PISAREVA (Елена Владимировна ПИСАРЕВА) | Data di nascita: 20.1.1967 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 829 | Irina Alexandrovna PETINA (Ирина Александровна ПЕТИНА) | Data di nascita: 31.8.1972 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 830 | Sergey Nikolaevič PERMINOV (Сергей Николаевич ПЕРМИНОВ) | Data di nascita: 16.9.1968 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 831 | Vladimir Vladimirovič POLETAYEV (Владимир Владимирович ПОЛЕТАЕВ) | Data di nascita: 23.5.1975 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 832 | Alexander Vasilyevič RAKITIN (Александр Васильевич РАКИТИН) | Data di nascita: 17.5.1958 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 833 | Grigoriy Alexeyevič RAROTA (Григорий Алексеевич РАРОТА) | Data di nascita: 5.2.1944 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |



| | Nome | Informazioni identificative | Motivi | Data di inserimento nell'elenco |
|-----|---|-----------------------------|---|---------------------------------|
| 834 | Irina Valerievna RUKAVISHNIKOVA (Ирина Валерьевна РУКОВИШНИКОВА) | Data di nascita: 3.2.1973 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 835 | Sergey Nikolayevich RYABUKHIN (Сергей Николаевич РЯБУХИН) | Data di nascita: 13.11.1954 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 836 | Akhmat Anzorovich SALPAGAROV (Ахмат Анзорович САЛПАГАРОВ) | Data di nascita: 31.12.1962 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 837 | Alexei Vladimirovich SINTSYN (Алексей Владимирович СИНЦИН) | Data di nascita: 13.1.1976 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 838 | Andrei Anatolyevich SHEVCHENKO (Андрей Анатольевич ШЕВЧЕНКО) | Data di nascita: 29.5.1965 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 839 | Dmitry Vladimirovich SAVELYEV (Дмитрий Владимирович САВЕЛЬЕВ) | Data di nascita: 3.8.1968 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 840 | Eugeny Stepanovich SAVCHENKO (Евгений Степанович САВЧЕНКО) | Data di nascita: 8.4.1950 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |




| | Nome | Informazioni identificative | Motivi | Data di inserimento nell'elenco |
|-----|--|-----------------------------|---|---------------------------------|
| 841 | Inna Yur'yevna SVYATENKO (Инна Юрьевна СВЯТЕНКО) | Data di nascita: 6.9.1967 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 842 | Lyudmila Nikolaevna SKAKOVSKAYA (Людмила Николаевна СКАКОВСКАЯ) | Data di nascita: 13.11.1961 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 843 | Tatiana Anatolyevna SAKHAROVA (Татьяна Анатольевна САХАРОВА) | Data di nascita: 16.6.1973 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 844 | Alexander Alexandrovich SAVIN (Александр Александрович САВИН) | Data di nascita: 28.1.1962 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 845 | Anatoly Ivanovich SHIROKOV (Анатолий Иванович ШИРОКОВ) | Data di nascita: 29.12.1967 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 846 | Artem Gennadyevich SHEKIN (Артём Геннадьевич ШЕЙКИН) | Data di nascita: 25.3.1980 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 847 | Elena Borisovna SHUMILOVA (Елена Борисовна ШУМИЛОВА) | Data di nascita: 1.4.1978 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 848 | Galina Nikolaevna SOLODUN (Галина Николаевна СОЛОДУН) | Data di nascita: 26.1.1968 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |



| | Nome | Informazioni identificative | Motivi | Data di inserimento nell'elenco |
|-----|---|-----------------------------|---|---------------------------------|
| 849 | Lenar Rinatovich SAFIN (Ленар Ринатович САФИН) | Data di nascita: 11.2.1969 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 850 | Nikolai Petrovich SEMISOTOV (Николай Петрович СЕМИСОТОВ) | Data di nascita: 2.12.1968 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 851 | Valery Vladimirovich SEMUNOV (Валерий Владимирович СЕМЕНОВ) | Data di nascita: 16.9.1960 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 852 | Oleg Polikarpovich TKACH (Олег Поликарпович ТКАЧ) | Data di nascita: 23.9.1967 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 853 | Pavel Vladimirovich TARAKANOV (Павел Владимирович ТАРАКАНОВ) | Data di nascita: 21.6.1982 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 854 | Iyudmila Zaurovna TALABAYEVA (Юдмила Зауровна ТАЛАБАЕВА) | Data di nascita: 6.6.1957 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 855 | Oleg Vladimirovich TSEPKIN (Олег Владимирович ЦЕПКИН) | Data di nascita: 15.9.1965 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 856 | Peter Nikolayevich TULTAEV (Пётр Николаевич ТУЛТАЕВ) | Data di nascita: 1.1.1961 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |



| | Nome | Informazioni identificative | Motivi | Data di inserimento nell'elenco |
|-----|--|-----------------------------|---|---------------------------------|
| 857 | Vyacheslav Stepanovich ТИМЧЕНКО (Вячеслав Степанович ТИМЧЕНКО) | Data di nascita: 20.11.1950 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 858 | Valery Petrovich USATYUK (Валерий Петрович УСАТЮК) | Data di nascita: 14.7.1948 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 859 | Mukharby Magomedovich ULBASHEV (Мухарбий Магомедович УЛЬБАШЕВ) | Data di nascita: 15.5.1960 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 860 | Alexander Vladelapovich VAINBERG (Александр Владленович ВАЙНБЕРГ) | Data di nascita: 2.2.1961 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 861 | Alexander Gennadyevich VYSOKINSKY (Александр Геннадьевич ВЫСОКИНСКИЙ) | Data di nascita: 24.9.1973 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 862 | Nikolay Nikolaevich VLADIMIROV (Николай Николаевич ВЛАДИМИРОВ) | Data di nascita: 18.11.1979 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 863 | Yuri Konstantinovich VALYAEV (Юрий Константинович ВАЛЯЕВ) | Data di nascita: 18.4.1959 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |



| | Nome | Informazioni identificative | Motivi | Data di inserimento nell'elenco |
|-----|---|-----------------------------|---|---------------------------------|
| 864 | Alexander Georgievich VARFOLOMEEV (Александр Георгиевич ВАРФОЛОМЕЕВ) | Data di nascita: 4.6.1965 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 865 | Valery Nikolaevich VASILYEV (Валерий Николаевич ВАСИЛЬЕВ) | Data di nascita: 17.7.1965 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 866 | Yury Leonidovich VOROVYOV (Юрий Леонидович ВОРОВЬЕВ) | Data di nascita: 2.2.1948 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 867 | Alexander Georgievich YAROSHUK (Александр Георгиевич ЯРОШУК) | Data di nascita: 15.11.1965 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 868 | Andrey Vladimirovich YATSKIN (Андрей Владимирович ЯЦКИН) | Data di nascita: 25.4.1969 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 869 | Irek Ishmukhametovich YALALOV (Ирек Ишмухаметович ЯЛАЛОВ) | Data di nascita: 27.1.1961 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 870 | Andrei Nikolaevich YERISHIN (Андрей Николаевич ЕПИШИН) | Data di nascita: 29.10.1967 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 871 | Gennady Vladimirovich YAGUBOV (Геннадий Владимирович ЯГУБОВ) | Data di nascita: 17.4.1968 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |



| | Nome | Informazioni identificative | Motivi | Data di inserimento nell'elenco |
|-----|---|-----------------------------|---|---------------------------------|
| 872 | Alexandra Gennadyevna ZHUKOVA (Анастасия Геннадьевна ЖУКОВА) | Data di nascita: 8.11.1974 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 873 | Bair Bayaskhalanovich ZHAMSUYEV (Байр Байсхаланович ЖАМСУЕВ) | Data di nascita: 29.1.1959 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 874 | Nikolai Andreyevich ZHURAVLEV (Николай Андреевич ЖУРАВЛЁВ) | Data di nascita: 1.9.1976 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 875 | Viktor Viktorovich ZOBNEV (Виктор Викторович ЗОБНЕВ) | Data di nascita: 7.6.1964 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 876 | Igor Dmitriyevich ZUBAREV (Игорь Дмитриевич ЗУБАРЕВ) | Data di nascita: 20.6.1966 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 877 | Olga Sergeevna ZABRALOVA (Ольга Сергеевна ЗАБРАЛОВА) | Data di nascita: 30.3.1980 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 878 | Yelena Gennadyevna ZLENKO (Елена Геннадьевна ЗЛЕНКО) | Data di nascita: 20.6.1967 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022» |

22CE0912



DECISIONE (PESC) 2022/397 DEL CONSIGLIO

del 9 marzo 2022

che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,


vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/145/PESC ⁽¹⁾.
- (2) L'Unione continua a sostenere senza riserve la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina.
- (3) Il 24 febbraio 2022 il presidente della Federazione russa ha annunciato un'operazione militare in Ucraina e le forze armate russe hanno iniziato un attacco contro l'Ucraina. Tale attacco è una palese violazione dell'integrità territoriale, della sovranità e dell'indipendenza dell'Ucraina
- (4) Nelle sue conclusioni del 24 febbraio 2022 il Consiglio europeo ha condannato con la massima fermezza l'aggressione militare non provocata e ingiustificata della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina. Con le sue azioni militari illegali la Russia viola palesemente il diritto internazionale e i principi della Carta delle Nazioni Unite e compromette la sicurezza e la stabilità europee e mondiali. Il Consiglio europeo ha concordato, in stretto coordinamento con i nostri partner e alleati, ulteriori misure restrittive che avranno enormi e gravi conseguenze per la Russia a causa delle sue azioni.
- (5) Il 25 febbraio 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/329 ⁽²⁾ che modifica i criteri di designazione al fine di includere le persone e le entità che forniscono un sostegno al governo della Federazione russa e ne traggono vantaggio, le persone ed entità che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, e le persone fisiche o giuridiche associate alle persone o entità inserite nell'elenco.
- (6) Alla luce della gravità della situazione, il Consiglio ritiene che 146 membri del Consiglio della Federazione russa che hanno ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk debbano essere aggiunti all'elenco delle persone, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive che figura nell'allegato della decisione n. 2014/145/PESC. Tale elenco dovrebbe inoltre includere 14 persone che forniscono un sostegno al governo della Federazione russa e ne traggono vantaggio o che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo o che sono associate alle persone o entità inserite nell'elenco.
- (7) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2014/145/PESC,

⁽¹⁾ Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16).

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2022/329 del Consiglio, del 25 febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 50 del 25.2.2022, pag. 1).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2014/145/PESC è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.


Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2022

Per il Consiglio
Il presidente
J.-Y. LE DRIAN

—




ALLEGATO

Le persone seguenti sono aggiunte all'elenco di persone, entità e organismi riportato nell'allegato della decisione 2014/145/PESC:

Persone


| | Nome | Informazioni identificative | Motivi | Data di inserimento nell'elenco |
|------|---|--|--|---------------------------------|
| «719 | Alexander Dmitrievich PUMPYANSKY (Александр Дмитриевич ПУМПЯНСКИЙ) | Data di nascita: 16.5.1987 Luogo di nascita: Yekaterinburg, Federazione russa Funzione: Presidente del consiglio di amministrazione della PJSC Pipe Metallurgical Company Cittadinanza: russa Sesso: maschile | Alexander Dmitrievich PUMPYANSKY è il figlio di Dmitry Alexandrovich PUMPYANSKY, presidente russo del consiglio di amministrazione della PJSC Pipe Metallurgical Company, una ditta russa produttrice di tubi in acciaio per l'industria petrolifera e del gas a livello mondiale. È anche presidente e membro del consiglio di amministrazione del gruppo Sinara. Entrambe le società sostengono la cooperazione con le autorità della Federazione russa e le imprese di proprietà dello Stato, comprese Russian railways, Gazprom e Rosneft, e traggono vantaggio da detta cooperazione. È pertanto una persona fisica associata a uno degli imprenditori di spicco che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, responsabile dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina. Inoltre, Alexander Dmitrievich PUMPYANSKY fornisce un sostegno materiale o finanziario al governo della Federazione russa, responsabile dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina, ovvero ne trae vantaggio. | 9.3.2022 |
| 720 | Alexander Semenovich VINOKEUROV (Александр Семёнович ВИНОКУРОВ) | Data di nascita: 12.10.1982 Luogo di nascita: Mosca, Federazione russa Funzione: Imprenditore, socio amministratore e presidente del gruppo Maraton, membro del consiglio di amministrazione di Magnit Cittadinanza: russa Sesso: maschile | Alexander Semenovich VINOKEUROV è un imprenditore russo con interessi commerciali nei settori del commercio al dettaglio di prodotti alimentari, dei prodotti farmaceutici, dell'agricoltura e delle infrastrutture. Occupa posizioni dirigenziali all'interno del gruppo Maraton, una società di investimento, e di Magnit, il più grande rivenditore russo di prodotti alimentari. A. Vinokurov è coniugato con Ekaterina Sergeevna Vinokurova, figlia di Sergey Lavrov, ministro degli Affari esteri della Federazione russa. Suo padre è Semen Vinokurov, che era a capo della Federal State Unitary Enterprise "Capital Pharmacies" ed è considerato uno dei principali imprenditori dell'industria farmaceutica russa. A. Vinokurov ha pertanto stretti legami con il governo russo e opera in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, responsabile dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina. | 9.3.2022 |




| | Nome | Informazioni identificative | Motivi | Data di inserimento nell'elenco |
|-----|---|--|---|---------------------------------|
| | | | <p>Il 24 febbraio 2022, all'indomani delle fasi iniziali dell'aggressione russa contro l'Ucraina, Alexander Semenovich VINOKUROV ha incontrato, insieme a 36 imprenditori, il presidente Vladimir Putin e altri membri del governo russo per discutere dell'impatto della linea d'azione alla luce delle sanzioni occidentali. Il fatto di essere stato invitato a partecipare alla riunione indica che fa parte della cerchia più ristretta del presidente Vladimir Putin e che sostiene o realizza azioni o politiche che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, nonché la stabilità e la sicurezza in Ucraina. Indica inoltre che è uno degli imprenditori di spicco che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Russia, responsabile dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina. Ciò è ulteriormente confermato dagli stretti legami personali di A. Vinokurov con il ministro degli Affari esteri S. Lavrov, responsabile dell'aggressione russa e di politiche che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.</p> | |
| 721 | <p>Andrey Igorevich MELNICHENKO (Андрей Игоревич МЕЛЬНИЧЕНКО)</p> | <p>Data di nascita: 8.3.1972 Luogo di nascita: Gornel, RSS bielorussa (ora Bielorussia) Funzione: Direttore senza incarichi esecutivi di JSC SUEK, membro del consiglio di amministrazione del gruppo EuroChem Citradinanza: russa Sesso: maschile</p> | <p>Andrey Igorevich MELNICHENKO è un industriale russo che detiene la proprietà del gruppo EuroChem, un'importante ditta produttrice di fertilizzanti, e dell'impresa carbonifera SUEK. A. Melnichenko appartiene alla cerchia più influente di imprenditori russi con stretti legami con il governo russo. Opera pertanto in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, responsabile dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina.</p> <p>Il 24 febbraio 2022, all'indomani delle fasi iniziali dell'aggressione russa contro l'Ucraina, Andrey Igorevich MELNICHENKO ha incontrato, insieme a 36 imprenditori, il presidente Vladimir Putin e altri membri del governo russo per discutere dell'impatto della linea d'azione alla luce delle sanzioni occidentali. Il fatto di essere stato invitato a partecipare alla riunione indica che fa parte della cerchia più ristretta del presidente Vladimir Putin e che sostiene o realizza azioni o politiche che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, nonché la stabilità e la sicurezza in Ucraina. Indica inoltre che è uno degli imprenditori di spicco che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Russia, responsabile dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina.</p> | 9.3.2022 |



| | Nome | Informazioni identificative | Motivi | Data di inserimento nell'elenco |
|-----|---|---|---|---------------------------------|
| 722 | Dmitry Alexandrovich PUMPYANSKY (alias Dmitry A. PUMPIANSKY) (Дмитрий Александрович ПУМПЯНСКИЙ) | Data di nascita: 22.3.1964 Luogo di nascita: Ulan-Ude, Federazione russa Funzione: Presidente del consiglio di amministrazione della PJSC Pipe Metallurgic Company, presidente e membro del consiglio di amministrazione del gruppo Sinara. Cittadinanza: russa Sesso: maschile | Dmitry Alexandrovich PUMPYANSKY è il presidente del consiglio di amministrazione della PJSC Pipe Metallurgic Company nonché presidente e membro del consiglio di amministrazione del gruppo Sinara. Sostiene pertanto la cooperazione con le autorità della Federazione russa e le imprese di proprietà dello Stato, comprese Russian railways, Gazprom e Rosneft, ovvero ne trae vantaggio. Opera pertanto in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, responsabile dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina. Il 24 febbraio 2022, all'indomani delle fasi iniziali dell'aggressione russa contro l'Ucraina, Dmitry Alexandrovich PUMPYANSKY ha incontrato, insieme a 36 imprenditori, il presidente Vladimir Putin e altri membri del governo russo per discutere dell'impatto della linea d'azione alla luce delle sanzioni occidentali. Il fatto di essere stato invitato a partecipare alla riunione indica che fa parte della cerchia più ristretta del presidente Vladimir Putin e che sostiene o realizza azioni o politiche che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, nonché la stabilità e la sicurezza in Ucraina. Indica inoltre che è uno degli imprenditori di spicco che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Russia, responsabile dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina. | 9.3.2022 |
| 723 | Dmitry Arkadievich MAZEPIN (Дмитрий Аркадьевич МАЗЕПИН) | Data di nascita: 18.4.1968 Luogo di nascita: Minsk, RSS bielorusso (ora Bielorussia) Funzione: Amministratore delegato di JSC UCC Uralchem Cittadinanza: russa Sesso: maschile | Dmitry Arkadievich MAZEPIN è il proprietario e l'amministratore delegato della società di concimi inorganici Uralchem. Il gruppo Uralchem è una ditta russa produttrice di un'ampia gamma di prodotti chimici, fra cui concimi inorganici, ammoniaca e nitrato di potassio. Secondo l'impresa si tratta del maggiore produttore di nitrato di ammonio nonché il secondo produttore di ammoniaca e fertilizzanti azotati in Russia. Dmitry Arkadievich MAZEPIN opera pertanto in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, responsabile dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina. Il 24 febbraio 2022, all'indomani delle fasi iniziali dell'aggressione russa contro l'Ucraina, Dmitry Arkadievich MAZEPIN ha incontrato, insieme a 36 imprenditori, il presidente Vladimir Putin e altri membri del governo russo per discutere dell'impatto della linea d'azione alla luce delle sanzioni occidentali. Il fatto di essere stato invitato a partecipare alla riunione indica che fa parte della cerchia più ristretta del presidente Vladimir Putin e che sostiene o realizza azioni o politiche che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, nonché la stabilità e la sicurezza in Ucraina. Indica inoltre che è uno degli imprenditori di spicco che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Russia, responsabile dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina. | 9.3.2022 |



| | Nome | Informazioni identificative | Motivi | Data di inserimento nell'elenco |
|-----|--|--|---|---------------------------------|
| 724 | Galina Evgenyevna PUMPYANSKAYA (Галина Евгеньевна ПУМПЯНСКАЯ) | Data di nascita: 10.2.1966 Funzione: Presidente del consiglio di amministrazione della fondazione di beneficenza Sinara. Citradinanza: russa Sesso: femminile | Nel dicembre 2021 Dmitry Mazeppin ha ritrasferito le proprie società con sede a Cipro, Uralchem Holding e CI-Chemical Invest che controlla "Uralchem", sotto la giurisdizione russa presso il distretto amministrativo speciale dell'isola di Oktyabrsky nell'Oblast di Kaliningrad. Galina Evgenyevna PUMPYANSKAYA è la presidente del consiglio di amministrazione di BF "Sinara", una fondazione che svolge attività di beneficenza di grandi imprese, tra cui PJSC Pipe Metallurgical Company. È la moglie di Dmitry Alexandrovich PUMPYANSKY, presidente del consiglio di amministrazione della PJSC Pipe Metallurgical Company, una ditta russa produttrice di tubi in acciaio per l'industria petrolifera e del gas a livello mondiale. Dmitry A. Pumpyansky è un uomo d'affari russo miliardario. È anche presidente e membro del consiglio di amministrazione del gruppo Sinara. Entrambe le società sostengono la cooperazione con le autorità della Federazione russa e le imprese di proprietà dello Stato, tra cui Russian railways, Gazprom e Rosneft, e traggono vantaggio da detta cooperazione. Galina Evgenyevna PUMPYANSKAYA è pertanto una persona fisica associata a uno degli imprenditori di spicco che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, responsabile dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina. | 9.3.2022 |
| 725 | Mikhail Eduardovich OSEEVSKY (Михаил Эдуардович ОСЕВСКИЙ) | Data di nascita: 30.11.1960 Luogo di nascita: ex Leningrado (ora San Pietroburgo), Federazione russa Funzione: Presidente di PJSC Rostelecom Membro indipendente del consiglio di amministrazione, PJSC MTK Membro del consiglio di vigilanza di ANO Digital Economy, LLC T2 RTK Holding (Tele2) Membro del consiglio di amministrazione dell'Unione russa degli industriali e degli imprenditori | Mikhail Eduardovich OSEEVSKY è il presidente di PJSC Rostelecom. PJSC Rostelecom è il principale fornitore russo di servizi e soluzioni digitali. È presente in tutti i segmenti di mercato e fornisce i propri servizi a milioni di famiglie, nonché organizzazioni governative e private. Rostelecom non solo fornisce servizi al governo della Russia, ma genera anche un'importante fonte di reddito per quest'ultimo. Il 24 febbraio 2022, all'indomani delle fasi iniziali dell'aggressione russa contro l'Ucraina, Mikhail Eduardovich OSEEVSKY ha incontrato, insieme a 36 imprenditori, il presidente Vladimir Putin e altri membri del governo russo per discutere dell'impatto della linea d'azione alla luce delle sanzioni occidentali. Il fatto di essere stato invitato a partecipare alla riunione indica che fa parte della cerchia più ristretta del presidente Vladimir Putin e che sostiene o realizza azioni o politiche che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, nonché la stabilità e la sicurezza in Ucraina. Indica inoltre che è uno degli imprenditori di spicco che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Russia, responsabile dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina. | 9.3.2022 |




| | Nome | Informazioni identificative | Motivi | Data di inserimento nell'elenco |
|-----|---|--|---|---------------------------------|
| | | <p>Membro del consiglio di amministrazione di LLC Votron</p> <p>Membro del consiglio di amministrazione di St. Petersburg NNAliance</p> <p>Viceministro dello sviluppo economico della Federazione russa (da dicembre 2011 a giugno 2012)</p> <p>Cittadinanza: russa</p> <p>Sesso: maschile</p> | | |
| 726 | <p>Mikhail Igorevich POLUBOYARINOV (Михаил Игоревич ПОЛУБОЯРИНОВ)</p> | <p>Data di nascita: 2. 4.1966</p> <p>Luogo di nascita: Mosca, Federazione russa</p> <p>Funzione: Amministratore delegato di OJSC Aeroflot</p> <p>Membro del consiglio di amministrazione di State Transport Leasing Company e JSC EXIMBANK OF RUSSIA</p> <p>Membro del consiglio di vigilanza di DOM.RF</p> <p>Presidente del consiglio di amministrazione di LLC Pobeda</p> <p>Membro del consiglio dei governatori della IATA.</p> <p>Cittadinanza: russa</p> <p>Sesso: maschile</p> | <p>Mikhail Igorevich POLUBOYARINOV è l'amministratore delegato di OJSC Aeroflot. OJSC Aeroflot è la più grande compagnia aerea della Federazione russa. OJSC Aeroflot non solo fornisce servizi al governo della Russia, ma genera anche un'importante fonte di reddito per quest'ultimo. Aeroflot ha effettuato voli illegali verso la Crimea occupata.</p> <p>Il 24 febbraio 2022, all'indomani delle fasi iniziali dell'aggressione russa contro l'Ucraina, Mikhail Igorevich POLUBOYARINOV ha incontrato, insieme a 36 imprenditori, il presidente Vladimir Putin e altri membri del governo russo per discutere dell'impatto della linea d'azione alla luce delle sanzioni occidentali. Il fatto di essere stato invitato a partecipare alla riunione indica che fa parte della cerchia più ristretta del presidente Vladimir Putin e che sostiene o realizza azioni o politiche che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, nonché la stabilità e la sicurezza in Ucraina. Indica inoltre che è uno degli imprenditori di spicco che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Russia, responsabile dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina.</p> | 9. 3.2022 |




| | Nome | Informazioni identificative | Motivi | Data di inserimento nell'elenco |
|-----|---|---|---|---------------------------------|
| 727 | Sergey Alexandrovich KULIKOV (alias Sergei Alexandrovich KULIKOV) Russo: Сергей Александрович КУЛИКОВ | Data di nascita: 9.4.1976 Luogo di nascita: Sverdlovsk, Federazione russa Funzione: Presidente del consiglio di amministrazione della società di gestione RUSNANO LLC Membro del consiglio d'amministrazione di Rusanano JSC Primo vicepresidente del consiglio di amministrazione della Commissione militare industriale Cittadinanza: russa Sesso: maschile | Sergey Alexandrovich KULIKOV è il presidente del consiglio di amministrazione della società di gestione RUSNANO LLC e membro del consiglio di amministrazione di Rusanano JSC, nonché primo vicepresidente del consiglio di amministrazione della Commissione militare industriale. Rusanano LLC è un istituto russo per lo sviluppo dell'innovazione creato nell'ambito di una iniziativa presidenziale denominata "Strategia per lo sviluppo dell'industria delle nanotecnologie". Sergey KULIKOV opera pertanto in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa. Il 24 febbraio 2022, all'indomani delle fasi iniziali dell'aggressione russa contro l'Ucraina, Sergey Alexandrovich KULIKOV ha incontrato, insieme a 36 imprenditori, il presidente Vladimir Putin e altri membri del governo russo per discutere dell'impatto della linea d'azione alla luce delle sanzioni occidentali. Il fatto di essere stato invitato a partecipare alla riunione indica che fa parte della cerchia più ristretta del presidente Vladimir Putin e che sostiene o realizza azioni o politiche che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, nonché la stabilità e la sicurezza in Ucraina. Indica inoltre che è uno degli imprenditori di spicco che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Russia, responsabile dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina. | 9.3.2022 |
| 728 | Vadim Nikolaevich MOSHKOVICH (Вадим Николаевич МОШКОВИЧ) | Data di nascita: 6.4.1967 Luogo di nascita: Mosca, Federazione russa Funzione: Presidente del consiglio di amministrazione del gruppo Rusagro Socio di minoranza di Sberbank Cittadinanza: russa, cipriota Sesso: maschile | Vadim Nikolaevich MOSHKOVICH è un imprenditore russo con interessi commerciali nei settori dell'agricoltura e dello sviluppo immobiliare. Nel 2004 Vadim Moshkovich ha fondato il gruppo Rusagro, uno delle principali ditte produttrici di carne suina, grassi e zucchero. Vadim Nikolaevich MOSHKOVICH opera pertanto in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa. Il 24 febbraio 2022, all'indomani delle fasi iniziali dell'aggressione russa contro l'Ucraina, Vadim Nikolaevich MOSHKOVICH ha incontrato, insieme a 36 imprenditori, il presidente Vladimir Putin e altri membri del governo russo per discutere dell'impatto della linea d'azione alla luce delle sanzioni occidentali. Il fatto di essere stato invitato a partecipare alla riunione indica che fa parte della cerchia più ristretta del presidente Vladimir Putin e che sostiene o realizza azioni o politiche che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, nonché la stabilità e la sicurezza in Ucraina. Indica inoltre che è uno degli imprenditori di spicco che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Russia, responsabile dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina. | 9.3.2022 |




| | Nome | Informazioni identificative | Motivi | Data di inserimento nell'elenco |
|-----|--|--|--|---------------------------------|
| 729 | Vladimir Sergeevich KIRIYENKO (Владимир Сергеевич КИРИЕНКО) | Data di nascita: 27.5.1983 Luogo di nascita: Nizhny Novgorod, Federazione russa Funzione: Amministratore delegato di VK Company Limited, società madre della principale piattaforma russa di social media, VKontakte. Ex primo vicepresidente della società russa controllata dallo Stato Rostelecom (2017-2021) Presidente del consiglio di amministrazione di LLC Capital dal 2011 Ex presidente del consiglio di amministrazione di Nizhegorodpromstroybank (2008-2011) Cittadinanza: russa Sesso: maschile | Vladimir Sergeevich KIRIYENKO è l'amministratore delegato di VK Company Limited. VK Company Limited è una società russa di internet, con una presenza importante nel segmento di internet di lingua russa. I progetti VK avevano collettivamente il pubblico più vasto in Russia e hanno ottenuto il tempo passato davanti allo schermo più lungo. I siti di VK raggiungono più del 90 % degli utenti russi di internet su base mensile e la società è tra le prime cinque più grandi società di internet, in base al numero totale di pagine visualizzate. Controlla e gestisce i tre siti di social network russi più grandi e più popolari, VKontakte, Odnoklassniki e Moi Mir, nonché il servizio di posta elettronica e il portale internet Mail.ru. Vladimir Sergeevich KIRIYENKO opera pertanto in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa. Il governo russo sta aumentando la propria influenza sui media e sui social network. VK Company è controllata da Gazprom Media (una società di proprietà statale, che è la principale fonte di reddito per il governo della Russia). Vladimir Sergeevich Kiriyenko sostiene pertanto l'obiettivo di Vladimir Putin di rafforzare il controllo su internet. Vladimir Kiriyenko sostiene pertanto attivamente, materialmente o finanziariamente, i decisori russi responsabili dell'annessione della Crimea o della destabilizzazione dell'Ucraina o trae vantaggio dagli stessi. Poiché VK Company è controllata dal gruppo Gazprom di proprietà statale, le entrate che genera costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Russia. Vladimir Kiriyenko è il figlio di Sergei Kiriyenko, attualmente primo vicecapo di Stato maggiore dell'ufficio presidenziale. Sergei Kiriyenko sarebbe l'amministratore della politica interna di Vladimir Putin. | 9.3.2022 |
| 730 | Andrey Andreevich GURIEV (Андрей Андреевич ГУРЬЕВ) | Data di nascita: 7.3.1982 Luogo di nascita: Mosca, Federazione russa Funzione: Amministratore delegato e presidente del consiglio di amministrazione di PJSC PhosAgro | Andrey Andreevich GURIEV è un membro del consiglio di amministrazione, amministratore delegato e presidente del consiglio di amministrazione di PJSC PhosAgro e, in tale veste, sovrintende alle attività dell'impresa. PhosAgro è uno dei principali produttori mondiali di fertilizzanti a base di fosfati. La società è il maggiore produttore europeo di fertilizzanti a base di fosfati, il maggiore produttore mondiale di fosforite di alta qualità e il secondo produttore mondiale (esclusa la Cina) di fosfato monoammónico e di fosfato diammonico. | 9.3.2022 |




| | Nome | Informazioni identificative | Motivi | Data di inserimento nell'elenco |
|-----|--|--|--|---------------------------------|
| | | <p>Lavora in PhosAgro dal 2004, ricoprendo diverse cariche</p> <p>Membro del consiglio di amministrazione dell'Unione russa degli industriali e degli imprenditori dal 30 settembre 2019</p> <p>Cittadinanza: russa</p> <p>Sesso: maschile</p> | <p>Andrey Guryev, in qualità di amministratore delegato di PhosAgro, trae vantaggio delle decisioni del governo russo. PJSC PhosAgro è ampiamente connessa al governo russo e pertanto le entrate che genera costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo russo. Opera in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, responsabile dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina.</p> | |
| 731 | <p>Dmitry Vladimirovich KONOV (Дмитрий Владимирович КОНОВ)</p> | <p>Data di nascita: 2.9.1970</p> <p>Luogo di nascita: Mosca, Federazione russa</p> <p>Funzione: Presidente del consiglio di amministrazione di PJSC SIBUR Holding</p> <p>Ha lavorato al dipartimento "Tesoreria" di OAO NK YUKOS; ha ricoperto varie cariche presso la AKB Trust and Investment Bank, tra cui vicepresidente-capo del dipartimento "Investment Banking" e direttore generale del dipartimento "Corporate Finance"; è stato membro del consiglio di amministrazione di OAO Gazprom neftekhim Salavat e OAO Gazprombank.</p> <p>Cittadinanza: russa</p> <p>Sesso: maschile</p> | <p>Dmitry Vladimirovich KONOV è presidente del consiglio di amministrazione di PJSC SIBUR Holding e, in tale veste, sovrintende alle attività dell'impresa. SIBUR Holding è la più grande società petrolchimica integrata della Russia e una delle imprese a più rapida crescita dell'industria petrolchimica a livello mondiale. SIBUR è uno dei principali gruppi petrolchimici dei mercati emergenti e il maggiore produttore petrolchimico del mercato russo. La partecipazione di maggioranza di SIBUR è di proprietà di oligarchi vicino a Vladimir Putin: Leonid Mikhelson e Gennady Timchenko.</p> <p>SIBUR Holding è strettamente connessa al governo russo e pertanto le entrate che genera costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo russo.</p> <p>Dmitry Konov opera in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, responsabile dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina.</p> | 9.3.2022 |




| | Nome | Informazioni identificative | Motivi | Data di inserimento nell'elenco |
|-----|---|--|---|---------------------------------|
| 732 | Nikita Dmitrievich MAZERIN (Никита Дмитриевич МАЗЕРИН) | Data di nascita: 2.3.1999 Luogo di nascita: Mosca, Federazione russa Funzione: Professione: Pilota russo per la Haas F1 Team che partecipa al campionato mondiale di Formula 1 del 2022 sotto bandiera neutrale in rappresentanza della Federazione automobilistica russa. Cittadinanza: russa Sesso: maschile | Nikita Mazerin è il figlio di Dmitry Arkadievich Mazerin, direttore generale di JSC UCC Uralschem. Essendo Uralschem sponsor della Haas F1 Team, Dmitry Mazerin è il principale sponsor delle attività di suo figlio presso la Haas F1 Team. È pertanto una persona fisica associata a uno degli imprenditori di spicco (suo padre) che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, responsabile dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina. | 9.3.2022 |
| 733 | Alexander Konstantinovich AKIMOV (Александр Константинович АКИМОВ) | Data di nascita: 10.11.1954 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 734 | Ivan Nikolaevich ABRAMOV (Иван Николаевич АБРАМОВ) | Data di nascita: 16.6.1978 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 735 | Mohmad Isaevich AKHMADOV (Мохмад Исаяевич АХМАДОВ) | Data di nascita: 17.4.1972 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 736 | Sergei Petrovich ARENIN (Сергей Петрович АРЕНИН) | Data di nascita: 29.8.1958 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 737 | Yuri Viktorovich ARKHAROV (Юрий Викторович АРХАРОВ) | Data di nascita: 13.6.1977 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |




| | Nome | Informazioni identificative | Motivi | Data di inserimento nell'elenco |
|-----|---|-----------------------------|---|---------------------------------|
| 738 | Anatoly Dmitrievich ARTAMONOV (Анатолий Дмитриевич АРТАМОНОВ) | Data di nascita: 5.5.1952 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 739 | Mikhail Alexandrovich AFANASOV (Михаил Александрович АФАНАСОВ) | Data di nascita: 15.6.1953 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 740 | Oleg Aleksandrovich ALEKSEEV (Олег Александрович АЛЕКСЕЕВ) | Data di nascita: 21.12.1967 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 741 | Yelena Vladimirovna AFANASEVA (Елена Владимировна АФАНАСЕВА) | Data di nascita: 27.3.1975 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 742 | Alexander Davidovich BASHKIN (Александр Давыдович БАШКИН) | Data di nascita: 10.6.1962 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 743 | Andrey Alexandrovich BAZILEVSKY (Андрей Александрович БАЗИЛЕВСКИЙ) | Data di nascita: 24.2.1967 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 744 | Mukharbek Oybertovich BARAKHOYEV (Мухарбек Ойбертович БАРАХОЕВ) | Data di nascita: 4.1.1971 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |




| | Nome | Informazioni identificative | Motivi | Data di inserimento nell'elenco |
|-----|---|-----------------------------|---|---------------------------------|
| 745 | Sergei Vyacheslavovich BEZDENZHNYKH (Сергей Вячеславович БЕЗДЕНЖНЫХ) | Data di nascita: 25.8.1979 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 746 | Viktor Nikolayevich BONDAREV (Виктор Николаевич БОНДАРЕВ) | Data di nascita: 7.12.1959 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 747 | Yegor Afanasyevich BORISOV (Егор Афанасьевич БОРИСОВ) | Data di nascita: 15.8.1954 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 748 | Alexander Yuryevich BRYKIN (Александр Юрьевич БРЫКИН) | Data di nascita: 20.1.1967 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 749 | Mikhail Vladimirovich BELOUSOV (Михаил Владимирович БЕЛУСОВ) | Data di nascita: 11.10.1953 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 750 | Sergei Vladimirovich BEREZKIN (Сергей Владимирович БЕРЕЖКИН) | Data di nascita: 23.6.1955 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 751 | Vladimir Andreyevich BEKETOV (Владимир Андреевич БЕКЕТОВ) | Data di nascita: 29.3.1949 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 752 | Yelena Vasilyevna BIBKOVA (Елена Васильевна БИБИКОВА) | Data di nascita: 23.9.1956 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |



| | Nome | Informazioni identificative | Motivi | Data di inserimento nell'elenco |
|-----|---|-----------------------------|---|---------------------------------|
| 753 | Andrey Vladimirovich CHERNYSHEV (Андрей Владимирович ЧЕРНЫШЕВ) | Data di nascita: 10.7.1970 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 754 | Alexander Vladimirovich DVOINYKH (Александр Владимирович ДВОЙНЫХ) | Data di nascita: 19.1.1984 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 755 | Vadim Yevgenyevich DENGIN (Вадим Евгеньевич ДЕНЬГИН) | Data di nascita: 23.9.1980 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 756 | Konstantin Konstantinovich DOLGOV (Константин Константинович ДОЛГОВ) | Data di nascita: 12.8.1968 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 757 | Gennady Egorovich EMEL'YANOV (Геннадий Егорович ЕМЕЛЬЯНОВ) | Data di nascita: 1.1.1957 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 758 | Olga Nikolaevna ERIFANOVA (Ольга Николаевна ЕРИФАНОВА) | Data di nascita: 19.8.1966 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 759 | Arsen Suleymanovich FADZAYEV (Арсен Сулейманович ФАДЗАЕВ) | Data di nascita: 5.9.1952 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |



| | Nome | Informazioni identificative | Motivi | Data di inserimento nell'elenco |
|-----|---|-----------------------------|---|---------------------------------|
| 760 | Yury Viktorovich FEDOROV (Юрий Викторович ФЕДОРОВ) | Data di nascita: 1.1.1972 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 761 | Nikolai Vasilievich FYODOROV (Николай Васильевич ФЕДОРОВ) | Data di nascita: 9.5.1958 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 762 | Airat Mingerasikhovich GIBATDINOV (Айрат Минерасихович ГИБАТДИНОВ) | Data di nascita: 16.1.1986 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 763 | Denis Vladimirovich GUSEV (Денис Владимирович ГУСЕВ) | Data di nascita: 26.12.1976 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 764 | Lilia Salavatovna GUMEROVA (Лилия Салаватовна ГУМЕРОВА) | Data di nascita: 16.12.1972 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 765 | Rimma Fyodotovna GALUSHINA (Римма Федотовна ГАЛУШИНА) | Data di nascita: 30.5.1963 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 766 | Suleiman Sadulayevich GEREMEYEV (Сулейман Садулаевич ГЕРЕМЕЕВ) | Data di nascita: 20.1.1971 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 767 | Tatyana Anatolyevna GIGEL (Татьяна Анатольевна ГИГЕЛЬ) | Data di nascita: 27.2.1960 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |



| | Nome | Informazioni identificative | Motivi | Data di inserimento nell'elenco |
|-----|--|-----------------------------|---|---------------------------------|
| 768 | Alexander Vladislavovich GUSAKOVSKY (Александр Владиславович ГУСАКОВСКИЙ) | Data di nascita: 25.8.1970 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 769 | Dmitry Yuriyevich GORPISKY (Дмитрий Юрьевич ГОРИЦКИЙ) | Data di nascita: 28.10.1970 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 770 | Iyubov Nikolaevna GLEBOVA (Любовь Николаевна ГЛЕБОВА) | Data di nascita: 7.3.1960 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 771 | Sergei Vasilyevich GORNYAKOV (Сергей Васильевич ГОРНЯКОВ) | Data di nascita: 5.1.1966 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 772 | Svetlana Petrovna GORYASHEVA (Светлана Петровна ГОРЯЧЕВА) | Data di nascita: 3.6.1947 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 773 | Vladimir Filippovich GORODETSKIY (Владимир Филиппович ГОРОДЕЦКИЙ) | Data di nascita: 11.7.1948 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 774 | Eduard Vladimirovich ISAKOV (Эдуард Владимирович ИСАКОВ) | Data di nascita: 4.10.1973 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 775 | Vasily Nikolaevich IKONNIKOV (Василий Николаевич ИКОНИКОВ) | Data di nascita: 26.4.1961 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |




| | Nome | Informazioni identificative | Motivi | Data di inserimento nell'elenco |
|-----|---|-----------------------------|---|---------------------------------|
| 776 | Sergey Borisovich IVANOV (Сергей Борисович ИВАНОВ) | Data di nascita: 19.4.1952 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 777 | Aleksey Nikolaevich KONDRATENKO (Алексей Николаевич КОНДРАТЕНКО) | Data di nascita: 16.12.1969 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 778 | Alexander Bogdanovich KARLIN (Александр Богданович КАРЛИН) | Data di nascita: 29.10.1951 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 779 | Andrey Akarduevich KLIMOV (Андрей Аркадьевич КЛИМОВ) | Data di nascita: 9.11.1954 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 780 | Andrey Viktorovich KUTEROV (Андрей Викторович КУТЕРОВ) | Data di nascita: 6.4.1971 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 781 | Belan Bagaudimovich KHAMCHIEV (Белан Багаудинович ХАМЧИЕВ) | Data di nascita: 7.12.1960 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 782 | Galina Nikolaevna KARELOVA (Галина Николаевна КАРЕЛОВА) | Data di nascita: 29.6.1960 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 783 | Irina Andreyevna KOZHANOVA (Ирина Андреевна КОЖАНОВА) | Data di nascita: 6.7.1987 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |



| | Nome | Informazioni identificative | Motivi | Data di inserimento nell'elenco |
|-----|---|-----------------------------|---|---------------------------------|
| 784 | Krym Olievich KAZANOКOV (Крым Олиевич КАЗАНОКОВ) | Data di nascita: 19.7.1962 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 785 | Murat Krym-Gerievich KHAРSUKOV (Murat Крым-Гериевич ХАПСИУКОВ) | Data di nascita: 26.1.1978 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 786 | Nikolai Fyodorovna KONDRATYUK (Николай Фёдорович КОНДРАТЮК) | Data di nascita: 11.7.1957 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 787 | Oksana Vladimirovna KHLYAKINA (Оксана Владимировна ХЛЯКИНА) | Data di nascita: 28.11.1969 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 788 | Sergey Viktorovich KALASHNIK (Сергей Викторович КАЛАШНИК) | Data di nascita: 31.3.1978 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 789 | Vladimir Igorevich KOZHIN (Владимир Игоревич КОЖИН) | Data di nascita: 28.2.1959 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 790 | Vladimir Igorevich KRUGLY (Владимир Игоревич КРУГЛЫЙ) | Data di nascita: 27.5.1955 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |




| | Nome | Informazioni identificative | Motivi | Data di inserimento nell'elenco |
|-----|--|-----------------------------|---|---------------------------------|
| 791 | Alexander Alexandrovich KARELIN (Александр Александрович КАРЕЛИН) | Data di nascita: 19.9.1967 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 792 | Andrey Igorevich KISLOV (Андрей Игоревич КИСЛОВ) | Data di nascita: 29.8.1958 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 793 | Dmitry Gennadyevich KUZMIN (Дмитрий Геннадьевич КУЗЬМИН) | Data di nascita: 28.6.1975 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 794 | Grigory Borisovich KARASIN (Григорий Борисович КАРАСИН) | Data di nascita: 23.8.1949 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 795 | Konstantin Iosifovich KOSACHEV (Константин Иосифович КОСАЧЕВ) | Data di nascita: 17.9.1962 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 796 | Natalia Vladimirovna KOSYKHINA (Наталья Владимировна КОСИХИНА) | Data di nascita: 7.8.1972 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 797 | Nina Gerganovna KULIKOVSKIN (Нина Гергановна КУЛИКОВСКИХ) | Data di nascita: 5.2.1961 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |



| | Nome | Informazioni identificative | Motivi | Data di inserimento nell'elenco |
|-----|--|-----------------------------|---|---------------------------------|
| 798 | Olga Nikolaevna KNOKHOVA (Ольга Николаевна ХОХЛОВА) | Data di nascita: 18.11.1957 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 799 | Sergei Ivanovich KISLYAK (Сергей Иванович КИСЛЯК) | Data di nascita: 7.9.1950 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 800 | Sergey Nikolaevich KOLBIN (Сергей Николаевич КОЛБИН) | Data di nascita: 29.10.1969 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 801 | Vladimir Kasimirovich KRAVCHENKO (Владимир Казимирович КРАВЧЕНКО) | Data di nascita: 12.6.1964 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 802 | Grigory Petrovich LEDKOV (Григорий Петрович ЛЕДКОВ) | Data di nascita: 26.3.1969 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 803 | Vladimir Albertovich LEBEDEV (Владимир Альбертович ЛЕБЕДЕВ) | Data di nascita: 23.4.1962 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 804 | Yulia Viktorovna LAZUTKINA (Юлия Викторовна ЛАЗУТКИНА) | Data di nascita: 11.3.1981 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 805 | Alexei Petrovich MAUROV (Алексей Петрович МАЙОРОВ) | Data di nascita: 29.12.1961 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |



| | Nome | Informazioni identificative | Motivi | Data di inserimento nell'elenco |
|-----|---|-----------------------------|---|---------------------------------|
| 806 | Igor Nikolaevich MOROZOV (Игорь Николаевич МОРОЗОВ) | Data di nascita: 13.10.1956 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 807 | Sergei Gerasimovich MITIN (Сергей Герасимович МИТИН) | Data di nascita: 14.6.1951 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 808 | Sergey Nikolaevich MURATOV (Сергей Николаевич МУРАТОВ) | Data di nascita: 13.1.1964 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 809 | Farit Mubarakshевич МУКНАМЕТШИН (Фарит Мубаракшевич МУХАМЕТШИН) | Data di nascita: 31.1.1947 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 810 | Sergei Pavlovich MIKHAILOV (Сергей Павлович МИХАЙЛОВ) | Data di nascita: 22.5.1965 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 811 | Sergey Alexandrovich MARTYNOV (Сергей Александрович МАРТЫНОВ) | Data di nascita: 22.8.1959 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 812 | Taimuraz Dzhambekovich MAMSUROV (Таймураз Джамбекович МАМСУРОВ) | Data di nascita: 13.4.1954 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 813 | Alexander Vladimirovich NAROLIN (Александр Владимирович НАРОЛИН) | Data di nascita: 27.6.1972 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |



| | Nome | Informazioni identificative | Motivi | Data di inserimento nell'elenco |
|-----|--|-----------------------------|---|---------------------------------|
| 814 | Alexander Valeryevich NIKITIN (Александр Валерьевич НИКИТИН) | Data di nascita: 26.4.1976 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 815 | Boris Alexandrovich NEVZOROV (Борис Александрович НЕВЗОРОВ) | Data di nascita: 21.9.1955 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 816 | Viktor Feodosyevich NOVOZHILOV (Виктор Феодосьевич НОВОЖИЛОВ) | Data di nascita: 16.2.1965 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 817 | Alexander Vyacheslavovich NOVIKHOV (Александр Вячеславович НОВЫХОВ) | Data di nascita: 5.10.1975 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 818 | Vyacheslav Vladimirovich NAGOVITSYN (Вячеслав Владимирович НАГОВИЦЫН) | Data di nascita: 2.3.1956 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 819 | Alexei Maratovich ORLOV (Алексей Маратович ОРЛОВ) | Data di nascita: 9.10.1961 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 820 | Dina Ivanovna OYUN (Дина Ивановна ОЮН) | Data di nascita: 25.6.1963 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 821 | Anna Ivanovna OTKE (Анна Ивановна ОТКЕ) | Data di nascita: 21.12.1974 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |




| | Nome | Informazioni identificative | Motivi | Data di inserimento nell'elenco |
|-----|---|-----------------------------|---|---------------------------------|
| 822 | Gennady Ivanovich ORDENOV (Геннадий Иванович ОРДЕНОВ) | Data di nascita: 4.9.1957 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 823 | Alexander Yuruevich PRONYUSHKIN (Александр Юрьевич ПРОНЮШКИН) | Data di nascita: 31.7.1987 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 824 | Dmitry Sergeevich PERMINOV (Дмитрий Сергеевич ПЕРМИНОВ) | Data di nascita: 3.4.1979 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 825 | Margarita Nikolaevna PAVLOVA (Маргарита Николаевна ПАВЛОВА) | Data di nascita: 22.1.1979 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 826 | Yelena Alekseyevna PERMINOVA (Елена Алексеевна ПЕРМИНОВА) | Data di nascita: 5.12.1980 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 827 | Alexei Konstantinovich PUSHKOV (Алексей Константинович ПУШКОВ) | Data di nascita: 10.8.1954 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 828 | Elena Vladimirovna PISAREVA (Елена Владимировна ПИСАРЕВА) | Data di nascita: 20.1.1967 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 829 | Irina Alexandrovna PETINA (Ирина Александровна ПЕТИНА) | Data di nascita: 31.8.1972 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |




| | Nome | Informazioni identificative | Motivi | Data di inserimento nell'elenco |
|-----|---|-----------------------------|---|---------------------------------|
| 830 | Sergiy Nikolaevich PERMINOV (Сергей Николаевич ПЕРМИНОВ) | Data di nascita: 16.9.1968 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 831 | Vladimir Vladimirovich POLETAYEV (Владимир Владимирович ПОЛТАЕВ) | Data di nascita: 23.5.1975 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 832 | Alexander Vasilyevich RAKITIN (Александр Васильевич РАКИТИН) | Data di nascita: 17.5.1958 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 833 | Grigoriy Alexeyevich RAROTA (Григорий Алексеевич РАПОТА) | Data di nascita: 5.2.1944 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 834 | Irina Valerievna RUKAVISHNIKOVA (Ирина Валерьевна РУКОВИШНИКОВА) | Data di nascita: 3.2.1973 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 835 | Sergiy Nikolaevich RYABUCHIN (Сергей Николаевич РЯБУХИН) | Data di nascita: 13.11.1954 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 836 | Akhmat Anzorovich SALPAGAROV (Ахмат Анзорович САЛПАГАРОВ) | Data di nascita: 31.12.1962 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |




| | Nome | Informazioni identificative | Motivi | Data di inserimento nell'elenco |
|-----|--|-----------------------------|---|---------------------------------|
| 837 | Alexei Vladimirovich SINTSYN (Алексей Владимирович СИНЦИН) | Data di nascita: 13.1.1976 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 838 | Andrei Anatolyevich SHEVCHENKO (Андрей Анатольевич ШЕВЧЕНКО) | Data di nascita: 29.5.1965 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 839 | Dmitry Vladimirovich SAVEL'YEV (Дмитрий Владимирович САВЕЛЬЕВ) | Data di nascita: 3.8.1968 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 840 | Eugeny Stepanovich SAVCHENKO (Евгений Степанович САВЧЕНКО) | Data di nascita: 8.4.1950 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 841 | Inna Yur'yevna SVYATENKO (Инна Юрьевна СВЯТЕНКО) | Data di nascita: 6.9.1967 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 842 | Lyudmila Nikolaevna SKAKOVSKAYA (Людмила Николаевна СКАКОВСКАЯ) | Data di nascita: 13.11.1961 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 843 | Tatiana Anatolyevna SAKHAROVA (Татьяна Анатольевна САХАРОВА) | Data di nascita: 16.6.1973 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |



| | Nome | Informazioni identificative | Motivi | Data di inserimento nell'elenco |
|-----|--|-----------------------------|---|---------------------------------|
| 844 | Alexander Alexandrovich SAVIN (Александр Александрович САВИН) | Data di nascita: 28.1.1962 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 845 | Anatoly Ivanovich SHIROKOV (Анатолий Иванович ШИРОКОВ) | Data di nascita: 29.12.1967 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 846 | Artem Gennadyevich SHEKIN (Артём Геннадьевич ШЕЙКИН) | Data di nascita: 25.3.1980 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 847 | Elena Borisovna SHUMILOVA (Елена Борисовна ШУМИЛОВА) | Data di nascita: 1.4.1978 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 848 | Galina Nikolayevna SOLODUN (Галина Николаевна СОЛОДУН) | Data di nascita: 26.1.1968 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 849 | Lenar Rinatovich SAFIN (Ленар Ринатович САФИН) | Data di nascita: 11.2.1969 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 850 | Nikolai Petrovich SEMISOTOV (Николай Петрович СЕМИСОТОВ) | Data di nascita: 2.12.1968 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 851 | Valery Vladimirovich SEMUNOV (Валерий Владимирович СЕМЕНОВ) | Data di nascita: 16.9.1960 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |



| | Nome | Informazioni identificative | Motivi | Data di inserimento nell'elenco |
|-----|--|-----------------------------|---|---------------------------------|
| 852 | Oleg Polikarovitch TKACH (Олег Поликарпович ТКАЧ) | Data di nascita: 23.9.1967 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 853 | Pavel Vladimirovich TARAKANOV (Павел Владимирович ТАРАКАНОВ) | Data di nascita: 21.6.1982 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 854 | Iyudmila Zaimovna TALABAYEVA (Юдмила Заумовна ТАЛАБАЕВА) | Data di nascita: 6.6.1957 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 855 | Oleg Vladimirovich TSEPKIN (Олег Владимирович ЦЕПКИН) | Data di nascita: 15.9.1965 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 856 | Peter Nikolaevich TULTAEV (Пётр Николаевич ТУЛТАЕВ) | Data di nascita: 1.1.1961 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 857 | Vyacheslav Stepanovich TIMCHENKO (Вячеслав Степанович ТИМЧЕНКО) | Data di nascita: 20.11.1950 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 858 | Valery Petrovich USATYUK (Валерий Петрович УСАТЮК) | Data di nascita: 14.7.1948 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 859 | Mukharby Magomedovich ULBASHEV (Мухарбий Магомедович УЛБЪАШЕВ) | Data di nascita: 15.5.1960 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |



| | Nome | Informazioni identificative | Motivi | Data di inserimento nell'elenco |
|-----|--|-----------------------------|---|---------------------------------|
| 860 | Alexander Vladlenovich VAINBERG (Александр Владленович ВАЙНБЕРГ) | Data di nascita: 2.2.1961 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 861 | Alexander Gennadyevich VYSOKINSKY (Александр Геннальевич ВЫСОКИНСКИЙ) | Data di nascita: 24.9.1973 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 862 | Nikolay Nikolaevich VLADIMIROV (Николай Николаевич ВЛАДИМИРОВ) | Data di nascita: 18.11.1979 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 863 | Yuri Konstantinovich VALUYEV (Юрий Константинович ВАЛУЕВ) | Data di nascita: 18.4.1959 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 864 | Alexander Georgyevich VARFOLOMEEV (Александр Георгиевич ВАРФОЛОМЕЕВ) | Data di nascita: 4.6.1965 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 865 | Valery Nikolaevich VASILYEV (Валерий Николаевич ВАСИЛЬЕВ) | Data di nascita: 17.7.1965 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 866 | Yury Leonidovich VOROB'EV (Юрий Леонидович ВОРОБЬЕВ) | Data di nascita: 2.2.1948 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |




| | Nome | Informazioni identificative | Motivi | Data di inserimento nell'elenco |
|-----|--|-----------------------------|---|---------------------------------|
| 867 | Alexander Georgievich YAROSHUK (Александр Георгиевич ЯРОШУК) | Data di nascita: 15.11.1965 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 868 | Andrey Vladimirovich YATSKIN (Андрей Владимирович ЯЦКИН) | Data di nascita: 25.4.1969 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 869 | Irek Ishmukhametovich YALALOV (Ирек Ишмухаметович ЯЛАЛОВ) | Data di nascita: 27.1.1961 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 870 | Andrei Nikolaevich YERISHIN (Андрей Николаевич ЕПИШИН) | Data di nascita: 29.10.1967 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 871 | Gennady Vladimirovich YAGUBOV (Геннадий Владимирович ЯГУБОВ) | Data di nascita: 17.4.1968 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 872 | Alexandra Gennadyevna ZHUKOVA (Анастасия Геннальевна ЖУКОВА) | Data di nascita: 8.11.1974 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 873 | Bair Bayaskhalanovich ZHAMSUYEV (Байр Байсхаланович ЖАМСУЕВ) | Data di nascita: 29.1.1959 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 874 | Nikolai Andreyevich ZHURAVLEV (Николай Андреевич ЖУРАВЛЁВ) | Data di nascita: 1.9.1976 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |



| | Nome | Informazioni identificative | Motivi | Data di inserimento nell'elenco |
|-----|---|-----------------------------|---|---------------------------------|
| 875 | Viktor Viktorovich ZOBNEV (Виктор Викторович ЗОБНЕВ) | Data di nascita: 7.6.1964 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 876 | Igor Dmitriyevich ZUBAREV (Игорь Дмитриевич ЗУБАРЕВ) | Data di nascita: 20.6.1966 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 877 | Olga Sergeevna ZABRALOVA (Ольга Сергеевна ЗАБРАЛОВА) | Data di nascita: 30.3.1980 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022 |
| 878 | Yelena Gennadyevna ZLENKO (Елена Геннадьевна ЗЛЕНКО) | Data di nascita: 20.6.1967 | Membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk. | 9.3.2022». |

22CE0913



RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 211 del 15 giugno 2021)

Pagina 20, articolo 13, paragrafo 2,

anziché: «2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio ha sollevato obiezioni.»

leggasi: «2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio ha sollevato obiezioni.»

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 63 del 12 agosto 2021)

22CE0914

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/363 della Commissione, del 24 gennaio 2022, che modifica e rettifica l'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per quanto riguarda gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati prodotti della pesca

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 69 del 4 marzo 2022)

Pagina 40, titolo, data di adozione, e pagina 42, formula finale, data:

anziché: «24 gennaio 2022»,

leggasi: «2 marzo 2022».

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 34 del 9 maggio 2022)

22CE0915

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/364 della Commissione, del 3 marzo 2022, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 69 del 4 marzo 2022)


Pagina 45, titolo, data di adozione, e formula finale, data,

anziché: «3 marzo 2022»,

leggasi: «2 marzo 2022».

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 34 del 9 maggio 2022)

22CE0916



Rettifica del regolamento (UE) 2021/1030 del Consiglio, del 24 giugno 2021, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 224 I del 24 giugno 2021)

Pagina 2, articolo 1, paragrafo 1:

anziché:

- «1) All'articolo 1, sono aggiunti i punti seguenti:
- “7. ‘beni e tecnologie a duplice uso’: i prodotti elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio (*);
8. ‘servizi di investimento’: i servizi e le attività seguenti:
- i) ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari;
 - ii) esecuzione di ordini per conto di clienti;
 - iii) negoziazione per conto proprio;
 - iv) gestione del portafoglio;
 - v) consulenza in materia di investimenti;
 - vi) assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile;
 - vii) collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile;
 - viii) qualsiasi servizio connesso all'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione;
9. ‘valori mobiliari’: le seguenti categorie di valori, esclusi gli strumenti di pagamento, che possono essere negoziati nel mercato dei capitali:
- i) azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario,
 - ii) obbligazioni o altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli,
 - iii) qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere tali valori mobiliari;
10. ‘strumenti del mercato monetario’: categorie di strumenti normalmente negoziati nel mercato monetario, ad esempio i buoni del tesoro, i certificati di deposito e le carte commerciali, ad esclusione degli strumenti di pagamento;
11. ‘ente creditizio’: un'impresa la cui attività consiste nel raccogliere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e nel concedere crediti per proprio conto.

(*) Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito dei prodotti a duplice uso (GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1);»,

leggasi:

- «1) All'articolo 1, sono aggiunti i punti seguenti:
- “7. ‘vettore aereo bielorusso’: impresa di trasporto aereo titolare di una licenza di esercizio valida o documento equivalente rilasciati dalle competenti autorità della Bielorussia;
8. ‘beni e tecnologie a duplice uso’: i prodotti elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio (*);



9. 'servizi di investimento': i servizi e le attività seguenti:
- i) ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari;
 - ii) esecuzione di ordini per conto di clienti;
 - iii) negoziazione per conto proprio;
 - iv) gestione del portafoglio;
 - v) consulenza in materia di investimenti;
 - vi) assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile;
 - vii) collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile;
 - viii) qualsiasi servizio connesso all'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione;
10. 'valori mobiliari': le seguenti categorie di valori, esclusi gli strumenti di pagamento, che possono essere negoziati nel mercato dei capitali:
- i) azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario;
 - ii) obbligazioni o altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli;
 - iii) qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere tali valori mobiliari;
11. 'strumenti del mercato monetario': categorie di strumenti normalmente negoziati nel mercato monetario, ad esempio i buoni del tesoro, i certificati di deposito e le carte commerciali, ad esclusione degli strumenti di pagamento;
12. 'ente creditizio': un'impresa la cui attività consiste nel raccogliere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e nel concedere crediti per proprio conto.

(*) Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito dei prodotti a duplice uso (GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1);».

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 67 del 26 agosto 2021)

22CE0917

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GUE-035) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 2 2 0 5 1 2 *

€ 13,00

